



CIRCOLARE INFORMATIVA

stagione sportiva 2025/2026

Approvata dal Consiglio Federale il **31 maggio 2025**

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA
www.federugby.it

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI UFFICI FEDERALI	5
STRUTTURA FEDERALE CENTRALE.....	8
STRUTTURA FEDERALE TERRITORIALE	10
COMITATI REGIONALI	10
DELEGAZIONI REGIONALI/PROVINCIALI.....	11
1. AFFILIAZIONE	13
1.1 DISPOSIZIONI GENERALI	13
1.2 NUOVA AFFILIAZIONE.....	19
1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE	20
1.3.1 PROCEDURA ON LINE.....	20
1.3.2 PROCEDURA CARTACEA	20
2. TESSERAMENTO.....	21
2.1 DISPOSIZIONI GENERALI	21
2.2 TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI	22
2.2.1 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI/GIOCATRICI con cittadinanza ITALIANA	24
2.2.2 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI DI NAZIONALITÀ STRANIERA	24
2.2.3 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO.....	27
2.2.4 VINCOLO SPORTIVO	28
2.2.5 MODALITÀ DI TESSERAMENTO ATLETI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI SVINCOLO	28
2.3 TESSERAMENTO DIRIGENTI.....	28
2.4 TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ.....	28
2.5 DEFINIZIONE DEI GIOCATORI AI FINI DEL LORO UTILIZZO	29
2.5.1 GIOCATORI/GIOCATRICI DI FORMAZIONE ITALIANA	29
2.5.2 GIOCATORI/GIOCATRICI ITALIANI DI FORMAZIONE ESTERA	29
2.5.3 GIOCATORI/GIOCATRICI EQUIPARATI ALLA FORMAZIONE ITALIANA	30
2.5.4 GIOCATORI/GIOCATRICI STRANIERI DI FORMAZIONE ESTERA	30
2.6 UTILIZZO DEI GIOCATORI/GIOCATRICI.....	30
2.6.1 GIOCATORI E GIOCATRICI SENIORES	31
2.6.2 GIOCATORI E GIOCATRICI UNDER 18 E SENIORES 2007 (RIENTRANTI).....	31
2.6.3 GIOCATORI E GIOCATRICI U16, U14 E PROPAGANDA.....	31
3. TRASFERIMENTI	32
3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI.....	32
3.1.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO).....	32
3.1.2 TRASFERIMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO	32
3.1.3 TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA OSTA	32
3.1.4 TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA DI GIOCATORI E GIOCATRICI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA E JUNIORES NON SOGGETTI AL VINCOLO REGOLAMENTARE.....	32
3.1.5 DOPPIO TRASFERIMENTO	32
3.1.6 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI SVINCOLATI D'UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA	33
3.1.7 ULTERIORI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI STRANIERI	33
3.2 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI TRA FEDERAZIONI	34
3.3 COMMISSIONE PARITETICA.....	35
3.4 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA	35
3.5 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI	36
4. GLI ALLENATORI.....	37
4.1 DISPOSIZIONI GENERALI	37
4.2 CATEGORIE ALLENATORI	37
4.3 FUNZIONI DELLA CATEGORIA ALLENATORI	37
4.4 TESSERAMENTO	38
4.4.1 PRIMO TESSERAMENTO.....	38
4.4.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO.....	39
4.5 INCARICHI SPORTIVI	39
5. GLI ARBITRI	40
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI	40

5.2 INQUADRAMENTO	40
5.3 TESSERAMENTO	40
5.3.1 PRIMO TESSERAMENTO	40
5.3.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO	41
6. TUTELA SANITARIA	42
6.1 CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA	42
6.1.1 CERTIFICAZIONE ANTITETANICA	42
6.2 UTILIZZO E DOTAZIONE DEL DEFIBRILLATORE	42
6.3 CONCUSSIONE CELEBRALE-TRAUMA CRANICO COMMOTIVO	43
6.3.1 PROTOCOLLO TRAUMI CRANICI COMMOTIVI/CONCUSSIONE CEREBRALE	43
6.4 SOSTITUZIONE TEMPORANEA	44
6.5 NORME SPORTIVE ANTIDOPING	44
6.5.1 PROTOCOLLO DI CONDOTTA	45
6.5.2 DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI	45
6.6 ASSICURAZIONE	45
7. CAMPI DI GIOCO	46
7.1 DISPONIBILITÀ CAMPI DI GIOCO	46
8. ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE	48
8.1 CATEGORIE DEI GIOCATORI E GIOCATRICI. PARTECIPAZIONE ALLE GARE	48
8.1.1 SENIORES MASCHILI E FEMMINILI	48
8.1.2 JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI	48
8.1.3 PROPAGANDA	49
8.2 QUADRO RIASSUNTIVO	51
8.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	52
8.4 ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE	52
8.4.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI BASE PER ATTIVITÀ GIOVANILE	53
8.4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	54
8.5 ISCRIZIONE A CAMPIONATI E FESTIVAL	54
8.5.1 SENIORES MASCHILE E FEMMINILE	54
8.5.2 COPPA ITALIA SEVEN SENIORES FEMMINILE	55
8.5.3 JUNIORES U18 E U16 MASCHILI	55
8.5.4 JUNIORES U18 E U16 FEMMINILE	56
8.5.5 JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE E PROPAGANDA U12, U10, U8, U6 E PRIME METE	56
8.6 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E FESTIVAL	56
8.6.1 CAMPIONATI SENIORES E JUNIORES U18 E U16 MASCHILI e Femminili	56
8.6.2 FRANCHIGIE TERRITORIALI SENIORES (FTS) MASCHILI E FEMMINILI	56
8.6.3 CAMPIONATI U18 E U16 E ATTIVITÀ U14 MASCHILI E FEMMINILI. SOCIETÀ TUTOR U18 - U16 - U14	57
8.6.3 BIS PROGETTO TECNICO TERRITORIALE DI TUTORAGGIO SENIORES UNDER 21	58
8.6.3 BIS.1 PREMESSA	58
8.6.3 BIS.2 STRUTTURA DELLA COLLABORAZIONE	58
8.6.3 BIS.5 APPROVAZIONE	59
8.6.3 BIS.6 DURATA	59
8.6.3 BIS.7 COLLABORAZIONE TECNICA TRA LE SOCIETÀ	59
1) LINEE GUIDA TECNICHE CONDIVISE	59
2) COORDINAMENTO TECNICO	59
3) FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ALLENATORI	59
4) ALLENAMENTI INTEGRATI	60
5) REPORTISTICA E VERIFICA INTERNA	60
8.6.3 BIS.8 RUOLO DELLA FIR NELLA VERIFICA DEL PROGETTO	60
8.6.4 ATTIVITÀ JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE	60
8.6.5 ATTIVITÀ PROPAGANDA U12 MISTE	60
8.6.6 ATTIVITÀ PROPAGANDA U10, U8, U6 E PRIME METE MISTE	60
8.6.7 PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON DUE SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO	60
8.7 SOCIETÀ TUTOR FEMMINILI SENIORES – SERIE A ÉLITE E SERIE A	61
8.7.1 PREMESSA	61
8.7.2 STRUTTURA DELLA COLLABORAZIONE	61
8.8 ORGANIZZAZIONE TORNEI PROPAGANDA, TORNEI JUNIORES U14-U16-U18 MASCHILI E FEMMINILI	62

8.9 ATTIVITÀ NELLA SCUOLA	63
8.9.1 SOCIETÀ TUTOR SCOLASTICHE	63
8.10 OBBLIGATORietà DEI CAMPIONATI	64
8.10.1 DELEGHE PER ATTIVITÀ'	65
8.11 ATTIVITÀ SQUADRE CADETTE	65
8.11.1 CAMPIONATI SERIE A-ÉLITE, SERIE A, B, C MASCHILI. PARTECIPAZIONE SECONDA SQUADRA (CADETTA) AI CAMPIONATI DI SERIE INFERIORE	65
8.11.2 CAMPIONATI SENIORES FEMMINILI A 15 – PARTECIPAZIONE DI SECONDA SQUADRA (CADETTA) AL CAMPIONATO DI SERIE A	67
8.12 ATTIVITÀ OLIMPICA SEVEN	67
9. CAMPIONATI FEDERALI	68
9.1 CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO DI ECCELLENZA A-ÉLITE MASCHILE	68
9.2 CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO DI ECCELLENZA A-ÉLITE FEMMINILE	68
9.3 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE	68
9.4 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE	69
9.5 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B	69
9.6 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C	69
10. SANZIONI ACCESSORIE	70
10.1 RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O MANIFESTAZIONE FEDERALE	70
10.2 SANZIONI ACCESSORIE IN CASO DI RINUNCIA A GARE	70
10.3 SANZIONI PER MANCATA APPLICAZIONE PROTOCOLLO HIA	71
11. ATTIVITÀ' AGONISTICA NON UFFICIALE	72
11.1 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI	72
11.1.1 GARE O TOUR DI SQUADRE ITALIANE ALL'ESTERO	72
11.1.2 GARE O TORNEI NAZIONALI CON PARTECIPAZIONE DI CLUB STRANIERI	72
11.1.3 PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI IN ITALIA DI SINGOLI GIOCATORI/GIOCATRICI TESSERATI PER FEDERAZIONI STRANIERE	72
11.1.4 PARTECIPAZIONE A GARE ALL'ESTERO CON UN CLUB STRANIERO DI UN GIOCATORE/GIOCATRICE ITALIANO TESSERATO PER UNA SOCIETÀ ITALIANA	72
11.2 ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI	72
11.3 ATTIVITÀ BEACH RUGBY	73
11.4 ATTIVITÀ TOUCH RUGBY	73
11.4 ATTIVITÀ SNOW RUGBY	74
12. ATTIVITÀ NON AGONISTICA	75
12.1 ATTIVITÀ OLD	75
12.2 ATTIVITÀ TAG RUGBY	76
13. RUGBY SOCIALE	78
14. TASSE FEDERALI	79
15. MARCHIO FEDERALE	81
15.1 LINEE GUIDA SULLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO	81
15.2 AMBITI DI APPLICAZIONE E PROCEDURE	81
15.3 DIVIETI DI UTILIZZO	81
15.4 DURATA	81
16. PIANO DI SOSTEGNO AI CLUB PER L'ATTIVITÀ' GIOVANILE	82
16.1 MONTE PREMI	82
16.2 OBIETTIVO	82
16.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE	82
16.4 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ	82
16.5 CLASSIFICA	82
16.6 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO	82

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI UFFICI FEDERALI

Gli uffici federali saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Effettueranno periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie, estive o periodi individuati da Sport e Salute S.P.A.

UFFICIO	NOMINATIVO	Tel. 06. + numero
PRESIDENZA FEDERALE		
Presidente Federale	DUODO Andrea	
Ufficio di Segreteria particolare e relazioni internazionali <i>presidenza@federugby.it</i>	MAGGIORE Sara MANZO Antonella GOOSEN Mareli	452131.02 452131.57 452131.23
Ufficio Comunicazione e relazioni con i media <i>andrea.cimbrico@federugby.it</i> <i>simona.detoma@federugby.it</i> <i>claudia.parola@federugby.it</i> <i>antonio.pellegrino@federugby.it</i> <i>massimo.gallo@federugby.it</i> <i>alessandro.ferri@federugby.it</i>	CIMBRICO Andrea DE TOMA Simona PAROLA Claudia PELLEGRINO Antonio GALLO Massimo FERRI Alessandro *	452131.30 452131.12 452131.14 452131.80
Ufficio rapporti istituzionali, relazioni esterne e cerimoniale. Diritti e produzioni televisive <i>relazioniesterne@federugby.it</i>	PEZZINI Luca CALABRESE Valentina	452131.46 452131.24
Ufficio Sicurezza e sviluppo <i>flavio.figuretti@federugby.it</i>	FIGURETTI Flavio	452131.45
Ufficio Responsabilità Sociale <i>responsabilitasociale@federugby.it</i>	DE ANGELIS Daniela MUSSUTO Federica MASTRIPPOLITO Isabella	452131.25 452131.53 452131.37
SEGRETARIA E DIREZIONE GENERALE		
Segretario e Direttore Generale <i>segretariogenerale@federugby.it</i>	BRAIDO Ivan	
Ufficio di Segreteria e relazioni istituzionali <i>segreteria@federugby.it</i> <i>segreteria@pec.federugby.it (PEC)</i>	FORMILLI Luca PECONI Daniela	452131.52 452131.18
Ufficio Organi collegiali <i>organicollegiali@federugby.it</i>	PECONI Daniela	452131.18
Ufficio Organi Territoriali <i>organiterritoriali@federugby.it</i>	ZICCHIERI Barbara	452131.31
Ufficio Personale, sicurezza/prevenzione e protezione <i>personale@federugby.it</i>	ZICCHIERI Barbara	452131.31
Ufficio Affari Legali <i>affarilegali@federugby.it</i>	D'ALOJA Francesca MORABITO Beatrice	452131.01 452131.95

affarilegali@pec.federugby.it dpo@federugby.it	PETROSINO Chiara MASI Federico*	452131.13 452131.03
Ufficio Affiliazioni e tesseramenti tesseramenti@federugby.it	VAGNOLI Alfonso DI PAOLA Patrizio COLASUONNO Laura GASPERINI ZACCO Giovanni	452131.50 452131.49 452131.47
Ufficio Clearance e visti sportivi clearance@federugby.it	GIOVANNETTI Pietro	452131.19
Tribunale Federale Corte Federale d'Appello Commissione Federale di Garanzia giustizia@federugby.it commissionegaranzia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it (PEC)	ZICCHIERI Barbara	452131.31
Ufficio Giudice Sportivo Nazionale segreteria@federugby.it giustiziasportiva@pec.federugby.it (PEC)	GIANNINI Gigliola ASARO Virginia NEGRI Rossella	452131.42 452131.27 452131.41
Corte Sportiva di Appello cortesportappello@pec.federugby.it cortesportivadappello@federugby.it (PEC)	ASARO Virginia	452131.27
Procura Federale procurafederale@federugby.it procurafederale@pec.federugby.it (PEC)	MORABITO Beatrice	452131.95
Ufficio Sviluppo IT ed elaborazione dati ced@federugby.it	DI IORIO Giancarlo	452131.71
SETTORE COMMERCIALE E MARKETING		
Direttore Commerciale carlo.hecchinato@federugby.it	CHECCHINATO Carlo	452131.36
Ufficio Marketing e progetti speciali yannick.skender@federugby.it alessandro.fusco@federugby.it	SKENDER Yannik FUSCO Alessandro* CESARO Valerio*	452131.69 452131.82
SETTORE AMMINISTRATIVO, BILANCIO E LOGISTICA		
Direttore Amministrativo direttoreamministrativo@federugby.it	GRENTI Giorgio	
Ufficio Amministrazione amministrazione@federugby.it	BRAMBATTI Andrea CERVONI Alessandra VARRONE Daniela LO RUSSO Simona	452131.65 452131.08 452131.09 452131.05
Ufficio Acquisti ufficioacquisti@federugby.it	TAMBURRO Luca DI FALCO Mauro	452131.07 452131.54
Magazzino (Via Due Ponti) magazzino@federugby.it	CALABRO' Alberto CORDONI Antonio	33269808 Int. 454

	TONNICCHIA Michele	
SETTORE TECNICO-SPORTIVO		
Direttore Tecnico <i>daniele.pacini@federugby.it</i>	PACINI Daniele*	
Direttore Sportivo <i>francesco.ascione@federugby.it</i>	ASCIONE Francesco	
Ufficio Tecnico <i>tecnico@federugby.it</i>	CAMILLONI Tiziana ESPOSITO Roberto PIRAZZI Emiliana POMPILI Francesco Saverio	452131.26 452131.29 452131.16 452131.40
Ufficio Centro Studi tecnico <i>centrostudi@federugby.it</i>	ESPOSITO Roberto	452131.29
Ufficio Settore Arbitrale <i>cnar@federugby.it</i>	PETRUCCINI Carmelo SOLI Federica	452131.38 452131.39
Ufficio Organizzazione gare <i>co@federugby.it</i>	SOLI Federica	452131.39
Ufficio Squadre Nazionali <i>internazionale@federugby.it</i> <i>areatecnica@pec.federugby.it (PEC)</i>	ANGELINI Elena CAPPELLETTI Ennio GHERARDO Simona GRANATA Paolo	452131.22 452131.35 452131.33 452131.32
Attività Femminile <i>femminile@federugby.it</i>	TONNA Maria Cristina*	452131.21
Ufficio impiantistica sportiva <i>commissioneimpianti@federugby.it</i> <i>impiantifir@pec.federugby.it (PEC)</i>	FIGURETTI Flavio	452131.45
Progetto Exiles <i>francesco.ascione@federugby.it</i>	ASCIONE Francesco	
Ufficio medico e antidoping <i>medicofederale@federugby.it</i> <i>antidoping@federugby.it</i>	POMPILI Francesco Saverio	452131.40
SETTORE ORGANIZZAZIONE EVENTI		
Organizzazione eventi e logistica <i>veronica.lofaro@federugby.it</i>	LO FARO Veronica SPEZIALI Iko	452131.55 452131.64
Ufficio hospitality e functions <i>hospitality@federugby.it</i>	STIGLIANI Emanuela RAGANATO Serena	452131.59 452131.56
Ufficio biglietteria <i>biglietteria@federugby.it</i>	GIGLIESI Isabella	452131.72

* Collaboratore

STRUTTURA FEDERALE CENTRALE

CONSIGLIO FEDERALE

Presidente:	Andrea DUODO
Consiglieri in quota affiliati	Paolo VACCARI (Vicepresidente Vicario) Antonella GUALANDRI (Vicepresidente) Gabriele GARGANO Fulvio LORIGIOLA Antonio LUISI Erika MORRI Vittorio MUSSO
Consiglieri in quota tesserati	
Giocatori	Leonardo GHIRALDINI Silvia PIZZATI
Consiglieri in quota tesserati	
Tecnici:	Carlo ORLANDI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Componenti Collegio:	Luigi CAPITANI (Presidente) Emanuele LUSI Fabio INCASTRINI
-----------------------------	--

SEGRETARIO GENERALE

Ivan BRAIDO

CONFERENZA DEI COMITATI REGIONALI

Presidente Federale:	Andrea DUODO
Presidenti Regionali:	Marco MOLINA (Abruzzo), Giovanni MELILLO (Campania), Giacomo BERDONDINI (Emilia Romagna), Emanuele STEFANELLI (Friuli Venezia Giulia), Maurizio AMEDEI (Lazio), Roberto Francesco LUCCHINA (Liguria), Maurizio VANCINI (Lombardia), Vittorio PETRETTI (Marche), Sergio MANTO (Piemonte), Leo AMORUSO (Puglia), Orazio ARANCIO (Sicilia), Edoardo BARCAGLIONI (Toscana), Vittorio RACCAMARI (Veneto).

Delegati Regionali/Provinciali:

Raffaella MASCARIN (Prov. Bolzano), Michele SABIA (Basilicata), Santo SURACE (Calabria), Marco SANTONE (Molise), Gianni ATZORI (Sardegna), Fabio PAVANELLI (Prov. Trento), Egiziano POLENZANI (Umbria), Rossana Manuela AQUADRO (Valle d'Aosta).

STRUTTURA FEDERALE TERRITORIALE

COMITATI REGIONALI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Presidente: Marco MOLINA
Sede CONI - Via Montorio al Vomano, 18
67100 L'AQUILA
Tel. 0862/314532 – Fax 0862/020001

federugbyabruzzo.it
crabruzzo@federugby.it

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Presidente: Giovanni MELILLO
Via Alessandro Longo, 46/E
80127 NAPOLI
Tel.- Fax 081/5799057

federugbycampania.it
crcampano@federugby.it

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Presidente: Giacomo BERDONDINI
Cittadella del Rugby di Moletolo
Via San Leonardo, 110/a
43122 PARMA
Tel. 0521/1798502/3/4 - Fax 0521/503431

emiliaromagnarugby.it
cremiliaromagna@federugby.it

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidente: Emanuele STEFANELLI
Stadio Friuli, Dacia Arena - Curva sud
P. le Repubblica Argentina 3
33100 UDINE
Tel. 0432.1430217-345.8995808

friuliveneziagiulia.federugby.it
crfvq@federugby.it
segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it

COMITATO REGIONALE LAZIO

Presidente Maurizio AMEDEI
L.go Lauro De Bosis, 5
00135 ROMA
Tel. 06/3241943-3244578 - Fax 06/3232611

lazio.federugby.it
crlazio@federugby.it

COMITATO REGIONALE LIGURIA

Roberto Francesco LUCCHINA
c/o Casa delle Federazioni
Viale Padre Santo, 1
16122 GENOVA
Tel. 010/562513 - Fax 010/584159

liguria.federugby.it
crligure@federugby.it

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Presidente: Maurizio VANCINI
Via Piranesi, 46
20137 MILANO
Tel. 02/91091582

rugbylombardia.it
crlombardo@federugby.it

COMITATO REGIONALE MARCHE

Presidente: Vittorio PETRETTI
Via Pasquinelli, 2 Scala 5
60035 JESI
Tel/fax 0731/080734

rugbymarche.it
crmarche@federugby.it

COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Presidente: Sergio MANTO
Via Giordano Bruno, 191
10134 TORINO
Tel. 011/3161375

rugbypiemonte.it
crpiemonte@federugby.it

COMITATO REGIONALE PUGLIA

Presidente: Leo AMORUSO
Via Madonna della Rena, 4
c/o Stadio della Vittoria
70123 BARI
Tel/Fax 080/5346996

federugbypuglia.it
crpuglia@federugby.it

COMITATO REGIONALE SICILIA

Presidente: Orazio ARANCIO
Via del Rotolo, 46-Pal. B/sc.B
95126 CATANIA
Tel. 095/506287- Fax 095/506421

sicilia.federugby.it
crsiciliano@federugby.it

COMITATO REGIONALE TOSCANA

Presidente: Edoardo BARCAGLIONI
Via Piemonte, 52/A
57124 LIVORNO
Tel. 0586/867071 - Fax 0586/867077

rugbytoscana.it
crtoscana@federugby.it

COMITATO REGIONALE VENETO

Presidente: Vittorio RACCAMARI
Via Sile, 17
31057 SILEA
Tel. 0422/460754

crvenetorugby.it
crveneto@federugby.it
coq@crvenetorugby.it
segreteria@crvenetorugby.it

DELEGAZIONI REGIONALI/PROVINCIALI**DELEGAZIONE PROVINCIALE BOLZANO**

Delegata: Raffaella MASCARIN
Via Cagliari, 23 int.5
39100 BOLZANO
Tel. 0471.541781

delegazionebolzano@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE BASILICATA

Delegato: Michele SABIA
Via Enna, 23
85100 POTENZA
Tel. 347.2669133

delegazionebasilicata@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA

Delegato: Santo SURACE
Viale Magna Grecia
87100 COSENZA
Tel. 393.1025725

crcalabro@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE MOLISE

Delegato: Marco SANTONE
Sede CONI – Via Carducci, 4
86100 CAMPOBASSO
Cell. 33937488257/3285683590

delegazionemolise@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA

Delegato: Gianni ATZORI
Via Zagabria, 41 – 09129 CAGLIARI
Tel. 070.492797 – fax 070.3099855
Uff. 334.6869709

rugbysardegna.it
crsardo@federugby.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE TRENTO

Delegato: Fabio PAVANELLI
Sede CONI - Via Malpensa, 84
38121 TRENTO (TN)
Tel. 329/1440675

cptrento@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE UMBRIA

Presidente: Egiziano POLENZANI
Sede CONI - Via Martiri dei Lager, 65
06128 PERUGIA
Tel. 075/5002486 – Fax 075.5017085

crumbro@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA

Delegato: Rossana AQUADRO
Loc. Coutateppaz, 12
11010 Saint Christiphe (AO)
Tel. 3479482262

crvalledaosta@federugby.it

INFORMATIVA GENERALE

Tutta la modulistica ed i fac-simile menzionati all'interno della Circolare Informativa necessari per l'iscrizione ai campionati, affiliazione e tesseramenti sono disponibili per il download sul sito **www.federugby.it**.

La stagione sportiva oggetto della presente Circolare inizia il 1° luglio 2025 e termina il 30 giugno 2026.

Le disposizioni contenute nella Circolare Informativa possono essere soggette ad aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare sempre il testo aggiornato della Circolare pubblicato sul sito federale.

1. AFFILIAZIONE

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

A) ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

Le associazioni/società sportive che desiderano affiliarsi alla FIR devono:

- essere costituite con atto scritto (atto costitutivo) nel quale tra l'altro, deve essere indicata anche la sede legale.
- essere regolate da uno statuto conforme alle norme e alle direttive del CONI, a quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali oltre che ai requisiti e ai parametri indicati dai D.Lgs. 36/2021 e 39/2021.
- atto costitutivo e statuto devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate e sono soggetti a imposta di registro in misura fissa. Le SSD devono depositare l'atto costitutivo presso la FIR entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e trasmettere le eventuali variazioni dello statuto entro venti giorni dall'avvenuta deliberazione.
- In particolare, nello statuto devono essere obbligatoriamente previsti:
 - denominazione,
 - oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
- I club interessati a esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla lett. b e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali devono obbligatoriamente inserire apposita clausola nel proprio statuto.
- attribuzione rappresentanza legale dell'associazione,
- assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.
- Se previsto con apposita clausola statutaria, le affiliate costituite nelle forme di società di capitali e cooperative (cfr. libro V titoli V e VI c.c.) possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del C.C. (art. 8 c.3 D.Lgs. 36/2021).
- le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile,
- il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari,
- le modalità di scioglimento dell'associazione,
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni,

- Se previsto con apposita clausola statutaria, le affiliate che assumono le forme di società di capitali e cooperative possono consentire il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 8 c. 3 DLgs n. 36/2021.
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione,
- l'impegno a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 DLgs n. 39/2021.
- Laddove le associazioni e le società sportive che sono state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 177, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui alla lett. b) NON è richiesto.
- Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme societarie:
 - associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile (Asd non riconosciuta);
 - associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (Asd riconosciuta). Le società interessate possono acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche:
 - società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI del codice civile.
- enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 177, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)
- Affiliazioni non autorizzate. L'affiliazione di associazioni/società che abbiano fini esclusivamente promozionali di modalità del gioco e/o organizzativi di attività svolta da altre associazioni/società affiliate, ovvero di sola attività formativa stagionale (campus estivi) diretta a tesserati di altre associazioni/società affiliate non è consentita.
- Denominazione sociale. La denominazione degli affiliandi deve risultare non confondibile con quella di altro soggetto affiliato e conforme ai criteri di cui alla delibera del Consiglio Federale n. 96/2018 pubblicata nel Comunicato Federale n. 3 Stagione Sportiva 2018/19 sul sito federale¹.

¹ Il Consiglio Federale, visto quanto previsto del Regolamento Organico che prevede che *"ogni soggetto affiliato deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altro soggetto affiliato"* ha stabilito i criteri per l'attribuzione della denominazione per le società affiliate secondo i principi sotto riportati

- 1) Si considerano nomi di "genere" e quindi utilizzabili ai fini della composizione della denominazione del soggetto affiliato le seguenti parole:
 - a) Rugby, Amatori, Polisportiva, Unione,
 - b) il toponimo, inteso come nome proprio di un luogo geografico in cui ha sede il soggetto affiliato con esclusione delle parole "Italia", "Italiano", "Italiana".
- 2) Si considerano nomi di "specie" tutte quelle locuzioni nominali o numeriche che aggiunte alla denominazione del soggetto affiliato, individuata con i nomi di genere sopra descritti, ne determinino la diversità da altre denominazioni già esistenti;
- 3) I soggetti affiliati non possono inserire nella denominazione sociale, né altrimenti attribuirsi la relativa qualifica, le parole "Scuola" "Accademia" "Centro di Formazione", "Centro di specializzazione" o altre locuzioni che esprimano concetti analoghi in campo formativo, sia in lingua italiana che in lingua straniera (Es. School, Ecolle, Accademy, University etc. etc.) Tale disposizione non si applica in relazione alla affiliazione di Enti Scolastici, la cui denominazione resta interamente disciplinata dal Regolamento Organico.
- 4) L'acronimo CUS e quello dei Gruppi Sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere utilizzato esclusivamente nella denominazione di soggetti affiliati al CUSI o facenti parte dei Gruppi Sportivi dei rispettivi Corpi previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.
- 5) Oltre al divieto previsto dal Regolamento Organico in materia di partiti politici o di associazioni sindacali, e quello di carattere generale in materia di ordine pubblico e buon costume, la denominazione sociale non può, di regola, essere costituita dal nome e cognome di persona vivente, salvo che, in caso di SSD si tratti di ragione sociale di Società o Gruppo imprenditoriale che abbia il controllo della Società sportiva;
- 6) Gli acronimi ASD e SSD, che devono essere aggiunti per disposizione di legge alla denominazione del soggetto affiliato, non costituiscono caratterizzazione ai fini della denominazione stessa.

I soggetti affiliati che, in assenza di diverse direttive, si sono attribuiti in precedenza denominazioni in contrasto con le emanande disposizioni, dovranno provvedere al cambio di denominazione entro il termine per la riaffiliazione.

- Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva (rugby), la ragione sociale e la denominazione sociale dilettantistica (ASD oppure SSD). Nel caso di soggetti affiliati che pratichino più discipline sportive la finalità sportiva può essere omessa purché indicata nell'oggetto sociale.
- Non potranno essere accettate denominazioni sociali in cui si faccia riferimento alla pratica di una o più discipline sportive diverse (football, basket, e non compaia la parola "rugby" anche se indicata nell'oggetto sociale).
- Eventuali richieste di variazione della denominazione sociale, da sottoporre al Consiglio Federale per la necessaria ratifica, dovranno essere trasmesse all'ufficio Affiliazioni e Tesseramenti F.I.R. (tesseramenti@federugby.it) contestualmente al certificato dell'Agenzia delle Entrate dove risulti la nuova denominazione assunta, al nuovo statuto e al verbale d'assemblea dei soci depositati e registrati all'Agenzia delle Entrate.
- Restano escluse dalle disposizioni riguardanti la denominazione e l'oggetto sociale (oltre a quanto previsto dal Regolamento del Registro delle attività sportive dilettantistiche) i gruppi sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e il CIP, oltre alle associazioni e società sportive strumentali costituite dagli stessi corpi.
- Libri sociali. Ai fini di una corretta gestione, sostanziale e fiscale, è assolutamente raccomandato che le ASD affiliate provvedano alla istituzione e tenuta dei seguenti libri sociali:
 - Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
 - Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati;
 - Libro degli Associati.
- Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo di una associazione/società, escluse le società di capitali amministrate da un Amministratore Unico, deve essere composto da un minimo di 3 persone. In ogni caso deve essere nominato il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (l'incarico di Tesoriere può essere attribuito al Segretario). I componenti del Consiglio Direttivo di una società affiliata non possono ricoprire contemporaneamente alcuna altra carica (Presidente, Consigliere) in seno ad altra ASD/SSD affiliata FIR così come previsto dal D.Lgs. 36/2021.
- Le modificazioni concernenti gli amministratori e i soggetti revisori delle affiliate devono essere comunicate alla FIR entro 20 giorni dall'avvenuta deliberazione.
- Recapito Postale Ufficiale. Le associazioni/società devono avere un solo recapito postale necessariamente corrispondente all'indirizzo della sede sociale o a quello del Presidente o altro dirigente. L'indicazione di caselle postali non sarà accettata.
- Recapito Telefonico Ufficiale. Le società affiliate devono avere un recapito telefonico ufficiale presso cui contattare il Presidente o altri dirigenti legittimati a impegnare la società per questioni di particolare di urgenza.
- Recapito posta elettronica - email ufficiale. Le associazioni/società affiliate devono dotarsi di un recapito di posta elettronica (e-mail). L'indirizzo di posta elettronica fornito da FIR (nomesocietà@federugby.it) tramite l'Ufficio Sviluppo IT ed elaborazione dati, è considerato ai fini federali recapito e-mail ufficiale della società. Si raccomanda di controllare con costante periodicità i contenuti e l'efficienza della casella di posta elettronica.
- Recapito posta elettronica certificata - PEC. Tutte le società, all'atto dell'affiliazione, dovranno essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) pena la non ammissibilità della domanda al fine dell'invio delle comunicazioni statutariamente previste.

Accordi di licenza diritti TV. È fatto obbligo alle società di notificare alla FIR, entro i termini di affiliazione e riaffiliazione, i contratti di licenza autorizzati eventualmente in essere o chiedere preventiva autorizzazione per il perfezionamento di nuovi contratti.

Fusione tra società e cessione di diritti. Per le norme che regolano la fusione e la cessione dei diritti si rimanda al Regolamento Organico.

Responsabile protezione dei minori (Responsabile Safeguarding). In applicazione del D.Lgs. 36/2021, art. 33 comma 6, le associazioni e società sportive devono comunicare il nominativo del responsabile della protezione

dei minori incaricato di prevenire ogni tipo di abuso e di violenza su di esse e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. **Il nominativo del responsabile, che dovrà essere comunicato entro il termine stabilito dalle norme statali, costituisce condizione necessaria sia per l'affiliazione che per il mantenimento della stessa, l'eventuale variazione del responsabile durante la s.s. dovrà essere comunicata alla FIR tramite l'apposita modulistica federale.**

Delega alla firma

Eventuali deleghe alla firma degli atti stipulati con/indirizzati la FIR conferite dal Presidente della società dovranno essere depositate, all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, a mezzo PEC o e-mail federale della società. La relativa comunicazione dovrà essere redatta su carta intestata della società con firma autografa del Presidente e del Delegato.

La delega scadrà alla fine della stagione sportiva durante la quale è stata depositata ed in caso di variazione del Presidente.



Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)

Con il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Nel Registro sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Le associazioni e/o società sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da associazioni e società sportive avviene mediante l'iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Le agevolazioni previste per le ASD/SSD

Le agevolazioni derivanti dal "riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD" prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e successive modifiche) che, fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi, ha effetti tanto ai fini IVA che IRES.

In particolare:

- l'imponibile IRES per attività commerciale si determina applicando un coefficiente di redditività del 3%;
- l'IVA viene versata forfettariamente al 50%, nel rispetto del plafond di 400.000,00 Euro;
- l'esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative, dall'emissione di scontrini e/o ricevute fiscali (ricorrendone i requisiti), dalla redazione dell'inventario e dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle fatture per la sola attività istituzionale.
- la possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille" dell'IRPEF, in base al DPCM del 23/07/2020;
- la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per attività rese nei confronti di soci, associati e tesserati, ex art. 148 c.3 T.U.I.R. (DPR n. 917/1986) ai fini delle imposte dirette, e, ricorrendone i requisiti, ai fini IVA ex art. 4 c.4 DPR n. 633/1972;
- la possibilità di erogare compensi ai lavoratori sportivi (siano essi sportivi dilettanti o collaboratori amministrativo-gestionali) con un regime fiscale e previdenziale agevolato e di erogare rimborsi ai volontari.

Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
 - i. quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione;
 - ii. quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo;
 - iii. quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;
- d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");
- e) svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;
- f) abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

L'art. 2 del Regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche definisce inoltre:

- Con "**attività sportiva**" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
- Con "**attività didattica**" si intende l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
- Con "**attività formative**" si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

Cancellazione dal Registro

La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per mancata riaffiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell'ente sportivo dilettantistico o di un accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente sportivo dilettantistico, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Nullità ed annullamento delle iscrizioni

Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:

- a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
- b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.

Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.

B) ENTI SCOLASTICI AFFILIATI

Le associazioni rappresentanti le scuole di appartenenza, costituite come associazioni sportive dilettantistiche (art. 3 Statuto), i cui tesserati giocatori siano atleti del centro sportivo della stessa scuola, sono riconosciute e affiliate come Enti Scolastici.

Ai fini dell'affiliazione valgono, per tali soggetti, le disposizioni di cui al paragrafo 1.1. che precede, a patto che:

- La denominazione sociale sia la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
- la domanda di affiliazione/rinnovo affiliazione (mod. 1 o 2), riporti il timbro con la denominazione dell'ente scolastico oppure contenga, allegata, la delibera del collegio dei docenti che autorizza l'attività del rugby a scuola.

Le associazioni scolastiche possono, oltre alle attività scolastiche, partecipare all'attività federale di qualsiasi categoria, propaganda e giovanile e possono essere delegate e/o tutorate secondo le normative vigenti.

C) ENTI SCOLASTICI RICONOSCIUTI

Le scuole che intendano iniziare o continuare a svolgere l'attività di Rugby senza costituirsi come associazioni/società sportive, possono essere riconosciute dalla Federazione Italiana Rugby e aderire, così, al "Rugby per tutti".

Il riconoscimento autorizza a partecipare alla vita sportiva federale con le stesse opportunità delle associazioni scolastiche affiliate. **NON potranno, però, partecipare alla vita associativa Federale e NON acquisiranno alcun diritto di voto.**

Ai fini del riconoscimento FIR, gli enti scolastici devono compilare la richiesta di ADESIONE (mod. A/scuola) inerente alla stagione sportiva corrente; tale domanda dovrà essere presentata al Comitato Regionale territorialmente competente che provvede al riconoscimento. Per gli anni successivi, qualora intendano proseguire l'attività sportiva e rinnovare l'adesione, dovranno compilare la richiesta di RINNOVO ADESIONE (mod. A/scuola), allegando:

- tassa di adesione o di rinnovo adesione di € 50,00 secondo quanto previsto al capitolo 14;
- domanda di adesione/rinnovo adesione (mod. A/scuola), che dovrà riportare il timbro scolastico con la denominazione della scuola; alternativamente potrà essere allegata la delibera del Collegio dei docenti che autorizza l'attività del rugby a scuola;
- delibera del Dirigente Scolastico (o altro organo competente) per l'individuazione del Dirigente Responsabile dell'Ente Scolastico.

Oltre alle attività scolastiche, gli enti scolastici riconosciuti possono partecipare all'attività federale giovanile e di propaganda solo fino alla categoria U14. Le categorie superiori non possono essere iscritte ai Campionati Federali.

Gli enti scolastici riconosciuti non possono essere delegati da una società sportiva, ma possono essere tutorati con le stesse norme degli enti scolastici affiliati.

1.2 NUOVA AFFILIAZIONE

Art. 3 R.O. È possibile effettuare l'affiliazione in qualsiasi momento dell'anno.

Le società che, per la prima volta, intendano affiliarsi alla FIR devono inviare al Comitato Regionale di appartenenza la seguente documentazione, in formato elettronico o cartaceo:

- A) **Domanda di affiliazione (mod. 1).** Il modello compilato in modo leggibile deve contenere tutti i dati richiesti, compreso il timbro della società o della scuola (se si tratta di ente scolastico), un indirizzo e-mail e uno di posta elettronica certificata. Il modello deve essere sottoscritto dal Presidente della società, con firma autografa che dovrà corrispondere a quella apposta su tutti gli atti ufficiali della società (es. i nulla-osta per il trasferimento dei giocatori, reclami, ecc.).
Sul retro del modello devono essere indicati tutti i componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, nonché il Responsabile Safeguarding della società, tutte tali persone dovranno obbligatoriamente essere tesserate. Per ciascuna di loro, si dovrà allegare il Mod. 12 e copia della tessera sanitaria (solo in caso di nuovo tesseramento). Ciascun modello dovrà contenere i dati anagrafici, il recapito postale e il recapito telefonico dell'interessato e dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente della società/associazione.
- B) **Atto costitutivo.** Una copia dell'atto costitutivo della società richiedente l'affiliazione, riportante in modo leggibile il numero di registrazione apposto dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con indicazione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative cariche sociali nonché l'elenco dei soci. Nel caso in cui il Presidente e il Consiglio Direttivo siano sostituiti dopo la costituzione della società, ai fine dell'affiliazione dovrà essere inviato, all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (tesseramenti@federugby.it), anche il verbale dell'Assemblea che li ha nominati o che ha proceduto alla relativa elezione. Nel caso in cui la nomina del Presidente sia di competenza del Consiglio Direttivo, dovrà essere inviata la copia del verbale della riunione di Consiglio che ha nominato il Presidente. La registrazione dell'atto costitutivo è obbligatoria e deve essere effettuata presso gli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
- C) **Statuto sociale.** Una copia del proprio statuto allegato all'atto costitutivo, o inserito in esso, riportante in modo leggibile il numero di registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- D) **Codice fiscale.** Una copia recente del certificato di attribuzione del codice fiscale della società, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
- E) **Atto di nomina in qualità di responsabile del trattamento dati.** Utilizzando il modulo, previamente compilato e sottoscritto, fornito dalla FIR.
- F) **Tassa di affiliazione.** La tassa di affiliazione, pari a € 50,00, dovrà essere versata contestualmente alla presentazione della relativa domanda. Copia del versamento dovrà essere inoltrata al Comitato Regionale di appartenenza (si veda anche capitolo 14 della Circolare).
- G) **Terreno di gioco.** I soggetti affiliandi dovranno indicare il terreno di gioco presso cui intendono svolgere l'attività sportiva; il campo dovrà essere omologato secondo le disposizioni in essere e richiamate nel capitolo 7.

Il Comitato Regionale competente per territorio provvederà a trasmettere via-email all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti la documentazione indicata ai punti da A) a G), corredato dal proprio parere favorevole.

- H) **Acconto tesseramento.** Ricevuta di versamento. Per le quote da versare si veda il capitolo 14 della presente Circolare.

Le associazioni/società che intendono iscriversi ai campionati di categoria devono, inoltre, produrre obbligatoriamente, anche attraverso la procedura online:

- I) **Domanda ammissione campionati (mod. 5A, 5B E 5C).** Si veda in proposito, il capitolo 8 della Circolare.

1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE

Le associazioni e le società che non provvedano al rinnovo dell'affiliazione (art. 3 RIO.) entro il 31/12/2025 perderanno la continuità di affiliazione, e potranno essere nuovamente affiliate richiedendo una nuova affiliazione tramite la relativa procedura.

1.3.1 PROCEDURA ON LINE

Per procedere al rinnovo dell'affiliazione utilizzando la procedura on line è indispensabile che il Consiglio Direttivo della società sia invariato, e nell'utilizzo della procedura deve essere **necessariamente indicata la persona designata quale Responsabile Safeguarding**.

Modalità e informazioni approfondite per l'utilizzo di tale procedura sono pubblicate sul sito federale www.federugby.it.

In particolar modo occorre essere in possesso del Mod. 12 firmato da ognuno dei componenti del Consiglio Direttivo inserito a sistema; in caso contrario occorrerà procedere con la modalità cartacea descritta al punto seguente.

1.3.2 PROCEDURA CARTACEA

I soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1.3.1, o che decidano di non utilizzare l'ordinaria procedura on line, devono inviare alla FIR, in formato elettronico (tesseramenti@federugby.it) o cartaceo la seguente documentazione:

- A) **Domanda di rinnovo affiliazione (mod. 2/25).** Il modello, scaricabile dal sito federale www.federugby.it dovrà essere sottoscritto con firma autografa dal Presidente in carica, persona alla quale si farà riferimento per tutti gli atti amministrativi durante il corso della stagione (es. i nulla osta per trasferimenti dei giocatori, reclami, eccetera). Eventuali variazioni relative al recapito delle comunicazioni ufficiali potranno essere apportate utilizzando l'apposito riquadro.
Sul retro del modello devono essere indicati tutti i componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, nonché il Responsabile Safeguarding, con tutti i dati richiesti (in particolare la carica sociale rivestita), tutte tali persone dovranno obbligatoriamente essere tesserate. Solamente per i nuovi dirigenti dovrà essere allegato il relativo Modello 12, copia della tessera sanitaria, copia di un documento d'identità e stralcio del verbale di assemblea dal quale risulti la modifica della composizione del Consiglio Direttivo. Con il termine "consiglieri" si indicano tutti i dirigenti dell'affilianda con funzione diversa da quella di Presidente.
- B) **Atto di nomina in qualità di responsabile del trattamento dati.** Debitamente compilato e sottoscritto in base agli appositi moduli predisposti dalla FIR.
- C) **Tassa rinnovo affiliazione.** La tassa di €50,00 dovrà essere versata contestualmente alla domanda e trasmessa copia della ricevuta dell'avvenuto versamento. Si veda, in proposito, anche il capitolo 14 della Circolare.
- D) **Acconto tesseramento.** Ricevuta di versamento. Per le quote da versare si veda il capitolo 14 della Circolare
- E) **Domanda ammissione campionati (mod. 5A, 5B E 5C)** anche attraverso la procedura online. Si veda in proposito, il capitolo 8 della Circolare.

2. TESSERAMENTO

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il tesseramento (art. 14 RIO.) è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con la FIR.

Elezione di domicilio. All'atto del tesseramento ogni tesserato elegge necessariamente domicilio presso la società di appartenenza ai fini della trasmissione a mezzo PEC delle comunicazioni riguardanti la giustizia sportiva.

Consenso al trattamento dei dati. Per poter usufruire delle agevolazioni e convenzioni stipulate dalla FIR le persone che si tesserano per la prima volta sono invitati ad autorizzare la FIR e i suoi partner commerciali al trattamento dei dati personali barrando le apposite caselle contenute nei modelli 12 (riferito a ogni singola categoria) È, inoltre, necessario inserire nel modello l'indirizzo di posta elettronica personale. Apposita informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali e sensibili è contenuta all'interno del sito www.federugby.it.

Il consenso al trattamento dei dati già autorizzato dai tesserati nelle passate stagioni sportive non necessita di ulteriore conferma e si dà per acquisito.

Tasse di tesseramento. (Per le quote e l'acconto si veda il capitolo 14 della Circolare).

È fatto obbligo alle affiliate di provvedere al saldo delle tasse di tesseramento maturate nel corso della stagione sportiva entro e non oltre la data del successivo **28 luglio** secondo le modalità all'uopo indicate dall'Ufficio Amministrazione della FIR. Secondo quanto previsto dal RIO, il mancato versamento, successivo alla precedente comunicazione dell'Amministrazione FIR contenente la quantificazione delle somme dovute, comporta la sospensione dell'affiliazione e di conseguenza delle attività a cui l'affiliata è iscritta.

La tassa di tesseramento è prevista anche per i giocatori e le giocatrici che partecipano all'attività non agonistica; nessuna tassa di tesseramento è prevista per i partecipanti alle attività di "Rugby sociale" svolte direttamente o riconosciute dalla FIR.

Codice Fiscale. I tesserati, all'atto del tesseramento o del rinnovo, devono **OBBLIGATORIAMENTE** indicare nella relativa modulistica il proprio codice fiscale. Tutti i nuovi tesserati devono allegare alla richiesta di tesseramento (Mod. 12) copia della tessera sanitaria o altro documento equivalente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate².

Originali dei documenti. Gli originali della documentazione prodotta devono essere sempre conservati (almeno per 10 anni) presso i club di riferimento e, su richiesta di FIR, disponibili per consultazione e controlli entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

Tesseramento on lune. È possibile procedere al primo tesseramento e al rinnovo del tesseramento di

- giocatori/giocatrici con cittadinanza italiana (con esclusione di quelli provenienti da altre federazioni) attraverso la procedura di tesseramento on lune che consente alle società di operare il tesseramento in tempo reale.

² **ATTENZIONE.** È vietato generare autonomamente il codice fiscale tramite motori di ricerca o altro mezzo telematico.

L'inosservanza di tale divieto integra la violazione dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e determina l'immediata sospensione del tesseramento. Il tesserato non potrà partecipare all'attività federale fintanto che non avrà prodotto all'ufficio (correzionianagrafiche@federugby.it) copia conforme del codice fiscale. La conseguente rettifica degli archivi telematici federali sarà operata nel termine di cinque giorni dall'avvenuta ricezione del documento. Ciascuna rettifica è soggetta al pagamento di un contributo funzionale pari a:

- €30,00 per ogni difformità fino alla terza,
- €60,00 per ogni ulteriore difformità.

Il numero di interventi è calcolato in funzione di quelli complessivamente eseguiti nell'arco della stagione sportiva.

- I giocatori/giocatrici di nazionalità straniera delle categorie Prime mete, U6, U8, U10, U12, U14, U16 possono essere tesserati con il sistema on line.

I Presidenti delle società in possesso della password rilasciata dalla FIR possono accedere al sistema di procedura elettronica per il tesseramento e visionare l'elenco dei propri tesserati, aggiornato in tempo reale. Il tesseramento si ritiene effettuato quando l'utente riceve la "conferma" telematica dell'avvenuta registrazione.

La responsabilità circa la veridicità dei dati immessi nel sistema e la loro corrispondenza ai documenti necessari per il tesseramento è sempre in capo al Presidente della società affiliata.

Modifiche delle anagrafiche. Le eventuali modifiche delle anagrafiche o variazioni del tipo di tesseramento richieste dalle società, devono essere inviate al Comitato Regionale competente e/o alla FIR.

La documentazione, cartacea o digitale, necessaria al tesseramento (Mod. 12, copia della tessera sanitaria e del documento di identità) deve, comunque, essere conservata a cura della società e messa a disposizione della FIR a semplice richiesta.

Annullamento del tesseramento. Il tesserato potrà essere cancellato d'ufficio dagli elenchi della società e il tesseramento annullato nei casi di:

- mancata conservazione della documentazione presso gli archivi della società;
- mancata produzione della documentazione entro 10 giorni dalla richiesta formulata da FIR;
- accertate dichiarazioni mendaci e/o gravi difformità tra i dati ricavabili dalla documentazione e quelli immessi nel sistema.

L'annullamento del tesseramento determina, a carico del Presidente e della società, l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia nonché gli effetti di natura regolamentare sulla omologazione delle gare sin dalla data del tesseramento online.

Eventuali impedimenti di natura tecnica (guasto tecnico, difficoltà di collegamento etc.) del tesseramento on line non potranno essere portati a giustificazione per l'utilizzo di un giocatore non tesserato in una gara ufficiale.

Tesseramento minori. Si riporta in nota quanto disposto dal D.Lgs. 36/2021, art. 16, riguardo al tesseramento dei minori³.

2.2 TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI

I giocatori/giocatrici che prendono parte all'attività federale dovranno essere regolarmente tesserati.

Possono essere tesserati i giocatori/giocatrici che abbiano compiuto il terzo anno di età. Coloro che, all'atto della presentazione dei documenti, abbiano già compiuto il 42° anno di età sono automaticamente tesserati per la categoria OLD (cfr. capitolo 6, idoneità fisico-sportiva).

Possono chiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici soltanto le società in regola con l'affiliazione o rinnovo affiliazione per la corrente stagione sportiva a condizione che:

³ **Art. 16 D. Lgs 36/2021**

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

- abbiano provveduto ad inviare alla FIR la documentazione completa relativa al tesseramento;
- abbiano osservato le norme per la tutela sanitaria;
- abbiano ottenuto per iscritto la espressa volontà del giocatore di essere tesserato (Mod.12).

L'assenza di uno dei documenti o la mancata osservanza delle norme previste per la presentazione o compilazione dei moduli, sospende la relativa pratica.

Le diverse procedure di tesseramento dei giocatori e delle giocatrici sono definite sulla base delle norme vigenti in tema di tesseramento degli atleti stranieri.

L'unica categoria di giocatori e giocatrici di cui è limitato il tesseramento è quella dei giocatori/giocatrici extracomunitari.

Trasmissione della documentazione. Se non si utilizza il sistema TOL, le domande di tesseramento e l'ulteriore documentazione richiesta devono essere trasmesse, a seconda dei casi, alla FIR o ai Comitati Regionali competenti via e-mail dall'indirizzo di posta elettronica ufficiale, in formato PDF (unica scansione per ciascuna richiesta di tesseramento).

Nei casi di mancato/parziale invio della documentazione a corredo della domanda di tesseramento, le affiliate dovranno provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta entro il termine massimo di dieci giorni dall'invio della domanda (Mod.12), a pena di inammissibilità della richiesta di tesseramento anche dopo il termine ultimo del 3 marzo 2026.

Termini per la procedura di tesseramento. Le domande di tesseramento possono essere presentate:

- a partire dal **1° luglio** della stagione sportiva in corso,
- nei casi di tesseramento on line e nel rispetto dei termini indicati, **fino ad un'ora prima** dell'orario di inizio della gara a cui intendono partecipare. Si considera "orario di inizio" della gara quello fissato dalla C.O.G.

Non vi è alcun termine per il tesseramento di nuovi giocatori/giocatrici (tutte le categorie) di qualsiasi nazionalità che non hanno mai giocato a rugby in nessun'altra federazione estera.

Per i giocatori/giocatrici provenienti da altre federazioni (categoria Seniores) con cittadinanza italiana ed estera il termine ultimo per la presentazione della richiesta di tesseramento è fissato al 03 marzo della stagione sportiva in corso; non vi è alcun termine per tutte le altre categorie di giocatori/giocatrici di qualsiasi nazionalità.

Resta inteso che il termine del 03 marzo è riferito unicamente a coloro che praticano l'attività agonistica ufficiale. Il tesseramento è sempre consentito durante tutta la stagione sportiva per partecipare:

- **all'attività agonistica in squadre di serie C, le quali NON partecipano ai gironi promozione e/o alle finali;**
- **all'attività agonistica non ufficiale;**
- **all'attività non agonistica.**

Deroghe al termine di tesseramento del 03 marzo. I club partecipanti al Campionato di Serie A-Élite sono autorizzati a tesserare giocatori e giocatrici con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria in sostituzione di propri giocatori che si siano infortunati durante la partecipazione ad attività ufficiali delle squadre nazionali a condizione che:

- il giocatore/giocatrice da sostituire si sia infortunato/a durante un'attività ufficiale di una nazionale seniores (Nazionale Maggiore, Nazionale Emergenti, Nazionale A, Nazionale Seven);
- il/la sostituto/a del giocatore/giocatrice infortunato/a sia del medesimo reparto (1° linea - avanti - trequarti);
- l'infortunio abbia una prognosi superiore a un mese (per la verifica è possibile acquisire la documentazione medica disponibile e/o il parere della Commissione Medica Federale).

Il tesseramento in sostituzione potrà essere effettuato in ogni periodo della stagione sportiva e fino al termine della stessa, anche in deroga al termine di trasferimento del 03 marzo. Nei casi in cui il tesseramento riguardi un giocatore/giocatrice extracomunitario, verrà concesso un ulteriore permesso di soggiorno oltre i quattro già previsti e lo stesso sarà a carico FIR. In ogni caso il numero massimo di giocatori/giocatrici di nazionalità extracomunitaria in lista gara rimane vincolato a quattro.

Acquisizione cittadinanza italiana durante la stagione sportiva. Il giocatore/giocatrice che ha acquisito la cittadinanza italiana durante la stagione sportiva in corso ha il diritto di tesserarsi come cittadino italiano in qualsiasi momento della stessa stagione sportiva previa chiusura del precedente tesseramento.

Tesseramento SMART-Promozionale. Istituita la tessera SMART rivolta ai neo-tesserati/e per le attività non agonistiche (open day, centri estivi, rugby camp, giornate di prova, etc.) della durata di 15 giorni con scadenza automatica. Il costo è ridotto a €1,00 e comprende la copertura assicurativa rivolta ai tesserati. È attivabile come primo tesseramento, perciò, non si rivolge a chi è già stato tesserato. Il tesseramento avviene prioritariamente attraverso il portale on line; restano comunque consentiti anche i metodi alternativi. La conversione del tesseramento in definitivo (ovvero fino al termine della stagione sportiva) con la stessa società sportiva prevede l'abbuono del costo già sostenuto.

2.2.1 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI/GIOCATRICI CON CITTADINANZA ITALIANA

Il tesseramento dei giocatori/giocatrici con cittadinanza italiana (tutte le categorie) può essere effettuato sia con modalità TOL (se non provenienti da federazione estera) sia attraverso il Comitato Regionale competente nel qual caso le relative domande di tesseramento dovranno essere inviate via e-mail direttamente a quest'ultimo.

Modalità. I giocatori/giocatrici italiani (tutte le categorie) che non provengono da altra federazione possono tesserarsi utilizzando la procedura TOL o trasmettendo la documentazione via e-mail al Comitato Regionale di riferimento. Analogamente i giocatori/giocatrice con cittadinanza italiana (categorie U16, U14 e Propaganda) provenienti da federazione estera possono tesserarsi tramite TOL o Comitato Regionale competente. I giocatori e le giocatrici con cittadinanza italiana (categorie Seniores e U18) provenienti da federazione estera devono effettuare il tesseramento trasmettendo tutta la documentazione via e-mail all'Ufficio Affiliazione e Tesseramenti FIR. La documentazione necessaria è la seguente:

- domanda di tesseramento (Mod.12 debitamente compilata). Nel caso di giocatori/giocatrici minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito Mod.12 "Minori" (con autocertificazione), sottoscritta dal giocatore/giocatrice (solo dai 14 anni compiuti), dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società⁴;
- copia della tessera sanitaria;
- memorandum (se esistente);
- nulla osta (solo i giocatori/giocatrici che provengono da altre federazioni).

La società ha sempre l'obbligo di conservare i documenti originali.

2.2.2 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI DI NAZIONALITÀ STRANIERA

Termini e Modalità.

- Le domande di tesseramento dei giocatori/giocatrici Seniores devono essere inviate via e-mail entro la data del 03 marzo della s.s. in corso all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (tesseramenti@federugby.it).
- Le domande di tesseramento dei giocatori/giocatrici U18 devono essere inviate via mail, in qualsiasi momento della stagione sportiva, all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR.
- Le domande di tesseramento dei giocatori/giocatrici U16, U14 e categoria Propaganda possono essere effettuate mediante il sistema TOL o inviate via e-mail ai Comitati regionali di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso.

⁴ Vedi quanto previsto al punto "Tesseramento minori".

Visti di ingresso solamente per i giocatori extracomunitari. Le tipologie di visto di ingresso e permesso di soggiorno da presentare all'atto del tesseramento dei giocatori sono differenziate in relazione al Campionato a cui il giocatore partecipa.

Queste sono obbligatorie per il tesseramento nella categoria Seniores; i minori possono alternativamente presentare Un'attestazione di frequenza di qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano. *Se il permesso di soggiorno non è ancora stato rilasciato, è necessario trasmettere all'Ufficio Tesseramenti della FIR copia della ricevuta dell'ufficio postale presso il quale si è consegnata l'assicurata contenente la documentazione richiesta per ottenere il permesso di soggiorno o copia del cedolino della richiesta di rinnovo.*

Il visto di ingresso per motivi turistici NON CONSENTE il tesseramento del giocatore extracomunitario.

Nulla osta. I giocatori/giocatrici Seniores e U18 provenienti da federazione straniera devono allegare alla domanda di tesseramento annuale il nulla-osta della federazione di provenienza con attestazione, secondo le regole di World Rugby, del livello nel quale hanno giocato.



*** ULTERIORI SPECIFICHE PER CATEGORIA SENIORES***

Durata del vincolo. Secondo quanto previsto dal Regolamento Organico, i giocatori/giocatrici di nazionalità straniera di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo di tesseramento. Durata superiore alla stagione sportiva di tesseramento può essere concordata tra giocatore e società ma deve risultare dall'apposito accordo tecnico-sportivo tra le parti, depositato in federazione all'atto del tesseramento.

Documenti. Per effettuare il tesseramento dei giocatori/giocatrici di nazionalità estera la società deve inviare via e-mail all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (tesseramenti@federugby.it) la seguente documentazione:

- a) domanda di tesseramento (Mod. 12 debitamente compilato e copia della tessera sanitaria);
- b) nulla-osta della federazione di provenienza attestante il livello del giocatore/giocatrice. *In caso di giocatore non proveniente da altra federazione, la società deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito federale alla pagina Modulistica Federale/Tesseramento, a firma congiunta del Presidente e del giocatore interessato, attestante che il giocatore non ha mai svolto attività sportiva di rugby presso altra federazione straniera;*
- c) fotocopia del passaporto o altro documento di identificazione valido (vedi punto 8.3);
- d) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno;
- e) Memorandum (se esistente).

Per i giocatori e le giocatrici di nazionalità extracomunitaria la società deve, inoltre, presentare:

- f) copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno. Per le società di Serie A-Élite maschile e femminile, serie A maschile è possibile richiedere il permesso per attività sportiva dilettantistica come di seguito disposto.
- g) Memorandum (se esistente).

PERMESSI DI SOGGIORNO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Società di Serie A-Élite maschile e femminile, Serie A maschile

Il CONI, in adempimento alle disposizioni di legge, ha riconosciuto alla FIR un contingente complessivo di 100 permessi di soggiorno per attività sportiva dilettantistica e lavoro subordinato/sport. Sono esclusi dal computo i tecnici e preparatori atletici. Il permesso di soggiorno è strettamente collegato alla società che lo richiede e, pertanto, il giocatore/giocatrice non può essere tesserato, anche nel corso del campionato, per altra società.

Tutte le affiliate sono tenute al rispetto della circolare del CONI riguardante le procedure e gli adempimenti relativi agli ingressi e al soggiorno in Italia degli sportivi extracomunitari (DPR 334/2004 art. 37), pubblicata sul sito istituzionale del CONI, con particolare riguardo al rilascio dei visti per la partecipazione a gara sportiva e per il rilascio dei visti per lavoro subordinato/sport e attività sportiva dilettantistica.

A ciascuna società di serie Serie A-Élite maschile e femminile (per queste intendendosi le Società partecipanti al Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza di cui all'art.20 dello Statuto Federale) e Serie A maschile è attribuito un numero massimo di permessi di soggiorno come sopra descritti:

- Serie A-Élite maschile: n. 4 permessi di soggiorno
- Serie A-Élite femminile: n. 1 permesso di soggiorno
- Serie A maschile: n. 1 permesso di soggiorno

I giocatori/giocatrici, una volta tesserati previa presentazione della ricevuta della raccomandata assicurata con cui è stato richiesto il permesso di soggiorno, possono essere utilizzati liberamente, nel rispetto del numero massimo dei giocatori stranieri previsto per ciascuna categoria.

Il tesseramento del giocatore/giocatrice extracomunitario non può essere annullato salvo che, entro il termine di 30 giorni dall'ingresso in Italia, la società ne chieda l'annullamento per inidoneità fisica alla pratica dello sport del rugby, comprovata da certificato medico e a condizione che:

- il giocatore/giocatrice non abbia ritirato il permesso di soggiorno;
- il giocatore/giocatrice non abbia mai disputato alcuna gara di Campionato.

Il termine indicato (30 giorni) è perentorio e, una volta scaduto, il tesseramento non potrà più essere annullato per qualunque motivo.

In caso di ingresso con il visto per attività sportiva dilettantistica è necessario presentare anche la ricevuta, rilasciata dall'ufficio postale presso il quale si è consegnata l'assicurata, contenente la documentazione richiesta per ottenere il permesso di soggiorno. Copia del permesso di soggiorno – una volta ottenutone il rilascio - dovrà essere inviata all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, a cura del Presidente della società. Restano, invece, a carico della FIR e non rientrano nel numero dei permessi di soggiorno messi a disposizione delle società, i giocatori extracomunitari che abbiano giocato per le nazionali azzurre "bloccanti" in test matches ufficiali riconosciuti da World Rugby.

ALTRE TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DI INGRESSO

Le società interessate possono richiedere il tesseramento per giocatori extracomunitari seniores, senza alcuna limitazione numerica, qualora gli stessi siano stabilmente residenti in Italia da almeno sei mesi (maturati alla data di inoltro della richiesta di tesseramento) in possesso di permesso di soggiorno, di tipologia diversa da quella di lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica, tipologia per la quale è prevista la procedura CONI sopra descritta e contingentata. Il requisito dei sei mesi di residenza non è richiesto nei casi di giocatori in possesso di permesso di soggiorno:

- per motivi umanitari, richiedenti asilo;

-per motivi di studio con percorsi formativi riconosciuti dallo Stato e certificati da scuole secondarie di secondo grado- anche con riferimento a cicli di studio triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale-, o certificati da istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

I termini le modalità e la documentazione da presentare ai fini del tesseramento sono quelli indicati per i giocatori di nazionalità straniera categoria Seniores. Ai fini dell'utilizzo si veda il paragrafo 2.6.

Progetto Erasmus o percorsi formativi equipollenti

Il giocatore/giocatrice residente in Italia per motivi di studio con percorsi riconosciuti all'interno del progetto Erasmus (*e titoli universitari equivalenti riconosciuti da organismi nazionali al di fuori dell'Unione europea*) di durata almeno 6 mesi può essere tesserato senza alcuna permanenza pregressa alla data di inoltro della richiesta di tesseramento. All'atto del tesseramento, oltre a quanto già previsto, dovrà essere allegato il documento di sintesi "*Learning Agreement Student Mobility for Studies*" o *documento equipollente*.

L'utilizzo in lista dei giocatori inquadrati come "Erasmus" è disciplinato dal successivo 2.6.



***** ULTERIORI SPECIFICHE PER CATEGORIA UNDER 18*****

Modalità. Per il tesseramento dei giocatori/giocatrici di nazionalità straniera della categoria U18 provenienti da un'altra federazione è necessario trasmettere via e-mail all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (tesseramenti@federugby.it):

- a) domanda di tesseramento (Mod.12) debitamente compilata e firmata dal giocatore e dal Presidente della società. Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito Mod.12 "Minori" con autocertificazione sottoscritta dal giocatore/giocatrice (solo dai 14 anni compiuti), dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- b) nulla-osta della federazione di provenienza attestante il livello del giocatore. *In caso di giocatore non proveniente da altra federazione, la società deve presentare una dichiarazione, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito federale alla pagina Modulistica Federale/Tesseramento, a firma congiunta del Presidente e del giocatore/giocatrice interessato, attestante che il giocatore/giocatrice non ha precedentemente svolto attività sportiva di rugby presso altra federazione straniera;*
- c) copia della tessera sanitaria;
- d) fotocopia del passaporto o altro documento di identità (vedi paragrafo 8.3);
- e) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno (solo extracomunitari);
- f) Memorandum (se esistente).

I giocatori/le giocatrici di nazionalità extracomunitaria devono, inoltre, produrre:

- g) copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno.



*** ULTERIORI SPECIFICHE PER CATEGORIA UNDER 16, UNDER 14 E PROPAGANDA***

Modalità. Per il tesseramento dei giocatori/giocatrici di nazionalità straniera delle categorie U16, U14 e Propaganda, qualora non si utilizzi il sistema TOL, è necessario trasmettere via e-mail ai Comitati Regionali competenti:

- a) domanda di tesseramento Mod.12 "Minori" sottoscritta dal giocatore/giocatrice (solo dai 14 anni compiuti), dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società.
- b) copia della tessera sanitaria;
- c) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno (solo extracomunitari).

La società ha sempre l'obbligo di conservare gli originali dei documenti.

Giocatori e giocatrici di nazionalità extracomunitaria. Per tali soggetti è richiesto, inoltre:

- a) copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno (per motivi di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare).

2.2.3 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

Termini e Modalità. (ART. 14 R.O.).

- I giocatori/giocatrici italiani (esclusi quelli di formazione estera) di tutte le categorie possono effettuare il rinnovo del tesseramento mediante il sistema TOL o tramite Comitato Regionale di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso.
- I giocatori/giocatrici "Equiparati Italiani" della categoria Seniores possono effettuare il rinnovo del tesseramento mediante il sistema TOL o tramite Comitato Regionale di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso. Gli extracomunitari devono inviare all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR la documentazione indicata al punto 2.2.2 della presente Circolare Informativa.
- I giocatori/giocatrici di nazionalità straniera
 - categoria Seniores: devono inviare all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, **entro la data del 03 marzo** della s.s. in corso, la documentazione indicata-nella nota contenuta al punto 2.2.2 "Ulteriori specifiche per categoria seniores" della presente Circolare Informativa.

- categoria U18: devono inviare all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, in qualsiasi momento della s.s. in corso, la documentazione indicata nella nota contenuta al punto 2.2.2 "Ulteriori specifiche per categoria Under 18" della presente Circolare Informativa.
- categorie U16, U14 e Propaganda: possono effettuare il rinnovo del tesseramento mediante il sistema TOL o tramite Comitato Regionale di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso.

2.2.4 VINCOLO SPORTIVO

Secondo quanto previsto dal Regolamento Organico, in tema di vincolo sportivo biennale, nella stagione in cui lo stesso termina l'atleta dovrà comunicare entro il 31 marzo di ciascun anno, la volontà di non rinnovare il vincolo.

Per la stagione 2025/2026 sono soggetti a vincolo annuale i nati dal 01/07/2011 e fino al 30/06/1999; i restanti sono soggetti a vincolo biennale.



2.2.5 MODALITÀ DI TESSERAMENTO ATLETI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI SVINCOLO

I giocatori che hanno correttamente esercitato la facoltà di NON rinnovare il vincolo con la società di appartenenza, entro il termine stabilito dal Consiglio Federale e con le modalità previste riportate all'art.17 punto 3, del vigente Regolamento Organico, possono essere trasferiti ad altra società senza il rilascio del nulla-osta. Sarà sufficiente che sia segnalato nella richiesta di tesseramento (mod.12) nell'apposito box dedicato. La società richiedente il tesseramento è tenuta a verificare e conservare agli atti copia della documentazione prodotta attestante la corretta procedura e, su richiesta di FIR, disponibile per consultazione e controlli entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.



Attenzione: Per la corrente stagione sportiva 2025/2026, considerato che la nuova disciplina del vincolo sportivo è in vigore dalla stagione sportiva 2024/2025 cioè dal 1° luglio 2024, nessun giocatore si troverà nella posizione di poter richiedere il trasferimento definitivo d'ufficio per aver manifestato la volontà di NON rinnovare il vincolo con la società di appartenenza nella stagione sportiva 24/25.

2.3 TESSERAMENTO DIRIGENTI

La società affiliata può effettuare il tesseramento di nuovi dirigenti in qualsiasi momento dell'anno, trasmettendo via e-mail all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR:

- copia del verbale dell'Assemblea dei soci nella quale sono stati eletti;
- la domanda di tesseramento del dirigente (Mod. 12);
- copia della tessera sanitaria e di un documento di identità.

La domanda, sottoscritta dall'interessato e dal Presidente della società, deve essere compilata in ogni sua parte con particolare attenzione al tipo di qualifica che il dirigente riveste nel Consiglio Direttivo.

2.4 TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ

La società affiliata può effettuare il tesseramento di nuovo "Personale di Società" (accompagnatore, medici, massaggiatori, fisioterapisti e fotografi) in qualsiasi momento dell'anno inviando al Comitato Regionale di riferimento, a mezzo e-mail dall'indirizzo di posta federale della società,

- la domanda di tesseramento del personale (Mod. 12),
- copia della tessera sanitaria e di un documento di identità.

Se extracomunitario occorre presentare inoltre copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno valido.

La domanda deve essere:

- compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione all'incarico che il tesserando svolge nella società;
- accompagnata da fotocopia dell'attestato professionale, nel caso di medici, massaggiatori, fisioterapisti e fotografi.

Primo tesseramento Accompagnatori. È possibile effettuare il primo tesseramento anche in modalità TOL.

Rinnovi. È possibile effettuare il rinnovo del tesseramento del Personale di Società anche in modalità TOL. In alternativa, la domanda di tesseramento deve essere inviata via e-mail al Comitato Regionale di riferimento.

Incarichi sportivi. Per il personale di società che svolge attività a contatto con minori è previsto il medesimo adempimento rivolto ai tecnici e riportato nel dettaglio al punto 4.5.

2.5 DEFINIZIONE DEI GIOCATORI AI FINI DEL LORO UTILIZZO

La classificazione dei giocatori di "Formazione Italiana" è stata stabilita in conformità con quanto previsto dall'Art. 25 del Regolamento Organico della FIR, approvato dalla giunta CONI con delibera n° 249 del 13 giugno 2024, e in linea con le direttive del CONI (delibera del Consiglio Nazionale n. 1276 del 16/07/2005). Questa classificazione mira a incentivare l'impiego di giocatori che si sono formati nei vivai italiani nell'attività seniores.

I tesserati giocatori ai fini della loro inclusione nella lista gara sono classificati secondo i seguenti criteri:

- **Giocatori/giocatrici italiani di formazione italiana** (par.2.5.1)
- **Giocatori/giocatrici italiani di formazione estera** (par.2.5.2)
- **Giocatori/giocatrici equiparati/e alla formazione italiana** (par.2.5.3)
- **Giocatori/giocatrici stranieri di formazione estera** (par.2.5.4)

Le disposizioni qui riportate non riguardano l'eleggibilità dei giocatori/giocatrici per le squadre nazionali, la quale è regolata dalla Normativa n. 8 di World Rugby. Esse si riferiscono esclusivamente ai campionati e alle attività federali le cui regole sono stabilite dalle normative nazionali e dalla FIR.



Nota I giocatori e le giocatrici tesserati nella precedente stagione sportiva 2024/2025 e classificati come "Italiani non eleggibili" sono ora considerati "Italiani di formazione estera".

2.5.1 GIOCATORI/GIOCATRICI DI FORMAZIONE ITALIANA

Sono inquadrati come giocatori di formazione italiana:

- a) Giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana con primo tesseramento in Italia che non hanno mai praticato rugby;
- b) Giocatori/giocatrici di nazionalità non italiana, residenti in Italia con permesso diverso da quello per lavoro/sport, che non hanno mai praticato rugby;
- c) Giocatori/giocatrici delle categorie U18 di nazionalità italiana, provenienti da altre federazioni, che hanno partecipato ad almeno 6 gare ufficiali in una stagione precedente;
- d) Giocatori/giocatrici delle categorie U18 di nazionalità straniera, che hanno partecipato ad almeno 6 gare ufficiali in una stagione sportiva precedente;
- e) Giocatori/giocatrici stranieri che partecipano al percorso formativo della FIR.

2.5.2 GIOCATORI/GIOCATRICI ITALIANI DI FORMAZIONE ESTERA

Sono inquadrati come giocatori italiani di formazione estera:

- f) Giocatori/giocatrici con cittadinanza italiana provenienti da altre Federazioni.

2.5.3 GIOCATORI/GIOCATRICI EQUIPARATI ALLA FORMAZIONE ITALIANA

Sono equiparati ai giocatori di formazione italiana:

- g) Giocatori/giocatrici Seniores stranieri regolarmente presenti in Italia che hanno indossato la maglia azzurra in una delle squadre nazionali maschili o femminili. L'equiparazione ha effetto dalla stagione successiva al primo utilizzo in nazionale.
- h) Giocatori/giocatrici delle categorie U16, U14 e Propaganda di nazionalità straniera provenienti da altre federazioni.
- i) Giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità italiana e straniera che hanno partecipato a Campionati Nazionali in almeno 5 stagioni sportive, anche non consecutive.
- j) i richiedenti asilo con permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

 **Nota:** I giocatori/giocatrici, tesserati nella stagione sportiva 2024/25, classificati come “giocatori italiani non eleggibili”, qualora NON abbiano già acquisito o maturato lo status di “giocatori equiparati a italiani” sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti, sono ora inquadrati come “**giocatori italiani di formazione estera**”.

 **ATTENZIONE:** L'eventuale variazione di status, ritenuto acquisito o maturato per effetto della precedente normativa, non avviene automaticamente e deve essere richiesto specificatamente all'atto del tesseramento per la corrente stagione sportiva.

2.5.4 GIOCATORI/GIOCATRICI STRANIERI DI FORMAZIONE ESTERA

Sono inquadrati come giocatori stranieri di formazione estera:

- k) Giocatori/giocatrici Seniores e U.18 di nazionalità UE provenienti da federazioni estere;
- l) Giocatori/giocatrici Seniores e U.18 di nazionalità extracomunitaria, in possesso di qualsiasi permesso di soggiorno, provenienti da federazioni estere.

2.6 UTILIZZO DEI GIOCATORI/GIOCATRICI

Ai fini del loro utilizzo in lista gara i tesserati giocatori/giocatrici sono distinti in:

Categoria	Utilizzo in lista gara
Giocatori/giocatrici italiani di formazione estera	Italiani Formazione Estera
Giocatori/giocatrici di formazione italiana	Formazione italiana
Giocatori/giocatrici equiparati alla formazione italiana	Formazione italiana
Giocatori/giocatrici stranieri	Estero

L'inserimento del giocatore/giocatrice nella lista gara è obbligatorio per la loro partecipazione alla gara. Si raccomanda di utilizzare il codice “gruppo di appartenenza” per il corretto utilizzo in lista gara:

Codice	Gruppo	Descrizione
I	ITALIANO	per i giocatori/giocatrici di formazione italiana
Q	EQUIPARATO	per i giocatori/giocatrici di formazione equiparata
Y	ITALIANO - FE	per i giocatori/giocatrici italiani formazione estera
E	ESTERO	per i giocatori/giocatrici stranieri di formazione estera

Il tesserato giocatore/giocatrice erasmus è inquadrato come giocatore straniero di formazione estera ed è consentito l'utilizzo in lista gara in numero massimo di 1 oltre al contingente già previsto per i

giocatori/giocatrici stranieri di formazione estera in ciascun campionato.

2.6.1 GIOCATORI E GIOCATRICI SENIORES

Di seguito sono indicati, per ciascun campionato, il numero minimo di giocatori/giocatrici di formazione italiana da inserire nella lista gara per ogni partita:

Serie	Min. giocatori di formazione italiana o equiparati	Max Giocatori Italiani di formazione estera	Max giocatori stranieri di formazione estera
Serie A-Élite maschile	13	6	4
Serie A-Élite femminile	15	6	2
Serie A maschile	15	6	2
Serie A femminile	18	4	1
Serie B maschile	18	3	1
Serie C maschile	20	1	1

Per ciascun giocatore straniero di formazione estera non inserito in lista gara rispetto al numero massimo consentito, è possibile incrementare di un'unità il numero massimo di giocatori italiani di formazione estera utilizzabili.

Per le stagioni sportive successive alla 25/26, il numero minimo di formazione italiana o equiparata da inserire nella lista gara è:

Serie	S.S. 26/27	S.S. 27/28
Serie A élite	13 giocatori di formazione italiana o equiparata	13 giocatori di formazione italiana o equiparata
Serie A élite Femminile	15 giocatrici di formazione italiana o equiparata	15 giocatrici di formazione italiana o equiparata
Serie A Maschile	16 giocatori di formazione italiana o equiparata	18 giocatori di formazione italiana o equiparata
Serie A Femminile	19 giocatrici di formazione italiana o equiparata	20 giocatrici di formazione italiana
Serie B	19 giocatori di formazione italiana o equiparata	20 giocatori di formazione italiana o equiparata
Serie C	20 giocatori di formazione italiana o equiparata	20 giocatori di formazione italiana o equiparata

2.6.2 GIOCATORI E GIOCATRICI UNDER 18 E SENIORES 2007 (RIENTRANTI)

1. I giocatori/giocatrici U18 (2008 e 2009) provenienti da federazioni estere che si tesserano per la prima volta con un club italiano possono partecipare al solo Campionato di Categoria U18 maschile e femminile. Al termine della stagione sportiva, ai fini del loro utilizzo, saranno inquadrati come giocatori/giocatrici di formazione italiana a condizione che, nel corso della stagione sportiva di primo tesseramento, abbiano disputato almeno 6 gare nel suddetto Campionato U.18.
2. I giocatori/giocatrici Seniores (2007) provenienti da federazione estera possono partecipare, ai campionati Seniores nella quota prevista per i giocatori di formazione estera, e al campionato U.18, maschile e femminile, come giocatori "rientranti" di formazione estera.
Le limitazioni sull'utilizzo in lista gara come "rientranti" sono disciplinate al punto 8.1.2 della circolare informativa.
Al termine della stagione sportiva, ai fini del loro utilizzo, saranno inquadrati come giocatori di formazione italiana a condizione che, nel corso della stagione sportiva di primo tesseramento, abbiano disputato almeno 6 gare complessive nei suddetti campionati.
Nel campionato Under 18 maschile/femminile è consentito schierare complessivamente un massimo di 2 giocatori/giocatrici appartenenti alle categorie di cui ai punti 1 e 2.

2.6.3 GIOCATORI E GIOCATRICI U16, U14 E PROPAGANDA

Non è prevista alcuna suddivisione di giocatori in lista gara per queste categorie.

3. TRASFERIMENTI

3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI

Il trasferimento di giocatori e giocatrici da una società ad un'altra avviene utilizzando, a pena di nullità, i moduli forniti da FIR recanti la dicitura "stagione sportiva 2025/2026" (definitivo Mod. 13/25 – prestito Mod. 14/25).

Termini. Il Consiglio Federale stabilisce il termine per il trasferimento definitivo del giocatore/giocatrice che può essere richiesto dall'interessato entro la data del 03 marzo della stagione sportiva in corso, fatte salve le eccezioni di cui al punto 2.2 "Deroghe al termine del tesseramento" che valgono anche ai fini del trasferimento dei giocatori.

3.1.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO)

Il trasferimento temporaneo, da effettuarsi entro il 03 marzo, ha validità solo per l'anno sportivo in corso al termine del quale il giocatore rientra nella società di appartenenza.

La documentazione da inviare all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR è la seguente:

- domanda di trasferimento/tesseramento (Mod. 12);
- mod. 14 nulla-osta "prestito" debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.

Il rilascio del nulla osta sottintende l'automatico annullamento del precedente tesseramento e la sua inutilizzabilità.

3.1.2 TRASFERIMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO

Il Consiglio Federale, su richiesta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nei limiti dei posti assegnati dal bando, concede il nulla-osta d'ufficio per il trasferimento al G.S. Fiamme Oro dei vincitori del concorso pubblico indetto annualmente dal Ministero dell'Interno, salvo che il giocatore non sia sottoposto a un vincolo volontario con la società di appartenenza. In tal caso è necessario il nulla-osta della società di appartenenza.

Resta inteso che nel caso in cui il giocatore intenda trasferirsi successivamente a società diversa, potrà farlo previo nulla-osta della società di originaria appartenenza.

3.1.3 TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA OSTA

La documentazione da inviare al Comitato Regionale di riferimento entro il termine del 03 marzo della stagione sportiva in corso, è la seguente:

- domanda di trasferimento/tesseramento (Mod.12);
- Mod. 13 nulla-osta definitivo debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.

Il rilascio del nulla osta determina l'automatico annullamento del precedente tesseramento e la sua inutilizzabilità.

Ai fini dell'applicazione del vincolo sportivo, qualora il trasferimento definitivo avvenga nel corso di una stagione sportiva, il vincolo (annuale/biennale) con il nuovo affiliato si instaura dal momento del trasferimento e ha durata sino al completamento della/e stagione/i sportiva/e successive interessate dal vincolo originario.

3.1.4 TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA DI GIOCATORI E GIOCATRICI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA E JUNIORES NON SOGGETTI AL VINCOLO REGOLAMENTARE

Al fine di favorire la continuità della pratica sportiva dei giovani giocatori/giocatrici è autorizzato il trasferimento, senza alcun termine, ad altra società di tesserati per le categorie Propaganda e Juniores (U14) non ancora soggetti al vincolo biennale che siano in possesso di nulla osta definitivo della società di appartenenza.

3.1.5 DOPPIO TRASFERIMENTO

I giocatori/giocatrici che sono già stati oggetto di un trasferimento, con o senza nulla osta, possono essere ritrasferiti ad altra società con la stessa documentazione indicata per i trasferimenti, tra il 1° dicembre e il 03

marzo della stagione sportiva in corso, previo nulla osta rilasciato da entrambe le società (quella di primo e di secondo trasferimento) a meno che il giocatore non rientri nella società di prima appartenenza.

Si considera doppio trasferimento anche quello del giocatore a parametro zero o libero da qualunque vincolo che, tesseratosi per la corrente stagione sportiva con società diversa da quella della s.s. precedente, intenda ulteriormente trasferirsi ad altra società.

Il trasferimento (rientro) nella società di appartenenza è ugualmente considerato “doppio trasferimento”.

3.1.6 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI SVINCOLATI D’UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Nel caso in cui i soggetti affiliati si siano ritirati dai campionati a cui erano iscritti, i rispettivi tesserati sono svincolati di diritto secondo quanto previsto del Regolamento Organico. Di conseguenza il tesseramento dei giocatori/giocatrici svincolati d’ufficio è autorizzato entro il termine del 03 marzo della stagione sportiva in corso, purché entro tale data si sia già verificata la causa dello svincolo di diritto e gli stessi abbiano richiesto il tesseramento per altro soggetto affiliato.

Nel caso in cui si verifichi una ipotesi di svincolo regolamentare nella categoria Juniores, il giocatore/giocatrice potrà essere tesserato per altra società senza alcun termine.

Tutti gli altri giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, svincolati d’ufficio, possono tesserarsi nella stessa stagione sportiva, con altra società facendone specifica richiesta all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, anche oltre la scadenza del 03 marzo ma, in tal caso, possono partecipare soltanto all’attività interna della società e all’attività non ufficiale (vedi comunque disposizioni sul termine dei trasferimenti al punto 2.2). La disposizione si applica anche ai giocatori/giocatrici che, ai fini dell’utilizzo, hanno lo status di “equiparati italiani”.

a) a seguito di ritiro dai campionati della società di appartenenza avvenuto durante la stagione sportiva:

Nel caso in cui i soggetti affiliati si siano ritirati dai campionati a cui erano iscritti, i rispettivi tesserati sono svincolati di diritto secondo quanto previsto del Regolamento Organico (**Art.18 lettera b.)**

Per la categoria di giocatori Seniores il trasferimento dei suddetti giocatori/giocatrici è autorizzato entro il termine del 03 marzo della stagione sportiva in corso, purché entro tale data si sia già verificata la causa dello svincolo di diritto e gli stessi abbiano richiesto il tesseramento per altro soggetto affiliato.

I giocatori/giocatrici della categoria Juniores, potrà essere tesserato per altra società senza alcun termine.

b) a seguito di cessazione del vincolo sportivo:

I giocatori/giocatrici seniores di cittadinanza italiana, che risultano svincolati di diritto secondo quanto previsto del Regolamento Organico (**Art.18 lettere a./g.) o che non risultano** tesserati per una o più stagioni sportive precedenti al momento della richiesta di tesseramento, possono trasferirsi con altra società facendone specifica richiesta all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, entro la scadenza del 3 marzo.

c) Non sottoposti a vincolo sportivo regolamentare:

I giocatori/giocatrici seniores di cittadinanza italiana, che risultano svincolati d’ufficio in quanto non sottoposti a vincolo sportivo regolamentare possono trasferirsi con altra società facendone specifica richiesta all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, entro la scadenza del 3 marzo.

N.B.: I giocatori/giocatrici seniores di cui ai punti a, b, c, precedenti, possono tesserarsi con altra società facendone specifica richiesta all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, anche oltre la scadenza del 3 marzo ma, in tal caso, possono partecipare soltanto all’attività interna della società e all’attività non ufficiale. La disposizione si applica anche ai giocatori/giocatrici che, ai fini dell’utilizzo, hanno lo status di “equiparati italiani”.

3.1.7 ULTERIORI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI STRANIERI

In relazione alla disciplina del trasferimento di giocatori/giocatrici stranieri, si precisa che:

1. ai giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità straniera, esclusi coloro che vengono equiparati italiani, sottoposti a vincolo non si applica la disciplina del trasferimento (né definitivo né per prestito), essendo unicamente previsto il tesseramento annuale. Analogamente, non si applica la disciplina del

trasferimento ai giocatori/giocatrici stranieri il cui permesso di soggiorno è vincolato alla società di appartenenza;

2. I giocatori/giocatrici di nazionalità straniera sottoposti a vincolo volontario pluriennale sono sottoposti alla disciplina del trasferimento definitivo. Ciò vale anche per i giocatori/giocatrici stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non vincolato alla società di appartenenza, ovvero di un nuovo permesso di soggiorno vincolato alla società a cui intendono trasferirsi. Oltre al nulla-osta della società di appartenenza, la domanda di tesseramento deve essere integrata dal deposito del *memorandum* comprovante la sussistenza del vincolo volontario per un periodo uguale o superiore a quello precedente. I giocatori/giocatrici extracomunitari devono, inoltre, depositare l'ulteriore documentazione richiesta in relazione allo status di extracomunitario;
3. i giocatori/giocatrici stranieri di cui al punto n. 2) non sono soggetti alla disciplina del trasferimento temporaneo;

3.2 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI TRA FEDERAZIONI

Status del giocatore/giocatrice. La World Rugby, con la Normativa n.4, ha definito lo status dei giocatori/giocatrici e disciplinato il loro trasferimento tra Federazioni stabilendo che un giocatore/giocatrice non può essere tesserato o giocare in altra Federazione finché questa non abbia ricevuto in originale o a mezzo di posta certificata il nulla-osta della Federazione di provenienza (regola 4.6.1).

Condizioni per il rilascio del nulla osta. Ai sensi della Normativa n. 4.6.5, il rilascio del nulla osta non può essere rifiutato a meno che:

- a) il giocatore/giocatrice sia sottoposto a sospensione o procedimento disciplinare, fatta eccezione per le sospensioni di periodo inferiore a 5 giornate e che la Federazione in cui giocatore/giocatrice andrà a stabilirsi abbia confermato per iscritto che il giocatore/giocatrice sconterà la squalifica in gare di quella Federazione (W.R. Regulation 4.6.3).
- b) il giocatore/giocatrice non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi derivanti da un accordo con la Federazione o con il suo club (W.R. Regulation 4.6.4).

Indennità di formazione World Rugby. La World Rugby, ai sensi della Regulation 4.7, ha, altresì, stabilito che a fronte del rilascio di un giocatore/giocatrice dilettante la Federazione interessata corrisponda alla Union cedente un'indennità per la formazione qualora il giocatore si trasferisca con contratto presso un club professionistico di altra Federazione straniera.

Il *quantum* dell'indennità è calcolato sulla base dei costi reali sostenuti per:

- la formazione (vitto alloggio e in proporzione, allenatori, spese di trasferta, infrastrutture ed impianti);
- spese mediche sostenute per il giocatore;
- spese indirette sostenute per il giocatore;
- presenza del giocatore in rappresentative nazionali di qualsiasi livello;
- presenze del giocatore nella formazione seniores del proprio Club;
- età del giocatore;
- periodo di tesseramento del giocatore con il Club.

Contenzioso per il calcolo dell'indennità. Ai sensi della W.R. Regulation 4.7.7, ogni disaccordo fra le parti riguardante l'ammontare del compenso per la formazione del giocatore/giocatrice **non** potrà aver effetto sulla sua attività sportiva e il rilascio del nulla-osta non potrà essere rifiutato. Se entro 28 giorni dalla data del rilascio del nulla-osta non sarà trovato un accordo economico, la controversia potrà essere segnalata dalla Federazione interessata a World Rugby che la demanderà agli organi preposti in conformità alla W.R. Regulation 18.10.

Tesseramento successivo a trasferimento all'estero. In tutti i casi previsti dalla normativa World Rugby, i giocatori/giocatrici sottoposti a vincolo regolamentare, trasferitisi all'estero, all'atto del rientro in Italia, possono tesserarsi con una società diversa da quella con cui erano tesserati prima del trasferimento all'estero

solo se in possesso di nulla osta rilasciato da quest'ultima. Per i giocatori/giocatrici Seniores il termine ultimo per la presentazione della richiesta di tesseramento è fissato al 03 marzo della stagione sportiva in corso.

3.3 COMMISSIONE PARITETICA

Si rimanda al Regolamento Organico articolo 30.

3.4 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

A seguito di un trasferimento di un atleta maggiorenne nell'ipotesi prevista dall'articolo 17.2 e 17.3 del R.O. cioè di trasferimenti avvenuti senza nulla osta conseguenti alla scadenza del vincolo sportivo biennale, è previsto dall'art. 31 del R.O. che sia dovuto il premio di formazione tecnica, in denaro, a carico della società di nuovo tesseramento.

La società avente diritto, **a pena di decadenza del premio stesso**, deve inviare una richiesta di pagamento del premio di formazione, entro la scadenza **-30 giugno-** della stagione sportiva nella quale si trasferisce l'atleta - cioè la stagione sportiva successiva alla scadenza del vincolo sportivo biennale e nella quale l'atleta è stato tesserato da una diversa società-, all'indirizzo PEC premiodiformazione@pec.federugby.it.

Gli Uffici Federali procederanno a verificare il diritto (art. 31.4 R.O.) della società richiedente e una volta accertato, procederanno ad individuare:

- a) L'entità del premio (art. 31.6 R.O.);
- b) Le società affiliate destinatarie del premio e le eventuali relative percentuali pro quota spettanti (31.7 R.O.).
- c) La società affiliata obbligata al pagamento (31.7 R.O.).

Una volta individuata l'entità del premio, la società obbligata al pagamento e le società creditrici, eventualmente pro quota con la relativa percentuale, gli Uffici Federali procederanno, senza ritardo, a comunicare l'esito di un calcolo provvisorio a tutte le società coinvolte.

Qualora si accerti invece che il trasferimento in oggetto risulti avvenuto tramite nulla-osta verrà comunicata l'improcedibilità della procedura.

Le suddette società potranno, a pena di decadenza, formulare osservazioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del calcolo da parte degli Uffici Federali. In caso di osservazioni formulate da parte delle società interessate, gli Uffici potranno confermare il proprio intendimento o modificarlo tramite la specifica comunicazione scritta di cui al periodo precedente che dovrà essere idoneamente motivata.

In caso di mancate osservazioni o di osservazioni formulate oltre il termine di 5 giorni:

- l'entità del premio;
- le società aventi diritto, con le eventuali percentuali pro quota,
- la società obbligata al pagamento,

come determinati e comunicati dagli Uffici federali, diverranno definitivi e saranno oggetto di una specifica comunicazione scritta da inviarsi, entro 10 giorni a tutte le società affiliate interessate.

Avverso il provvedimento definitivo di determinazione del premio di cui sopra è ammesso reclamo innanzi alla Commissione Paritetica e di Conciliazione (art. 30 R.O.), previo pagamento del relativo contributo funzionale. Il provvedimento definitivo di determinazione del premio attribuisce alla somma ivi prevista la natura di credito certo, liquido ed esigibile per le società affiliate aventi diritto e correlativo debito per le società affiliate obbligate al pagamento.

Le società obbligate al pagamento del premio, **come accertato e definito all'esito della presente procedura**, e non ancora versato alle società aventi diritto, dovranno dichiarare l'esistenza di tale/i debito/i nell'apposita dichiarazione prevista in sede di domanda di iscrizione ai campionati, vedasi successivo punto 8.5.1 **"Dichiarazioni debiti e disciplina di iscrizione al Campionato"** con le conseguenze previste dal tale norma.

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura dovranno avvenire tramite P.E.C., e l'intera procedura dovrà essere espletata dagli uffici federali entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla ricezione della prima comunicazione inviata dalla società avente diritto.

3.5 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI

Il giocatore/giocatrice e la società di appartenenza possono stipulare tra di loro **accordi tecnico-agonistici**⁵ (art. 19 R.O.), in costanza dei quali non si applicano le norme sui trasferimenti previste dal Regolamento Organico con la sola esclusione del trasferimento definitivo mediante nulla-osta della società.

La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare dal **"memorandum"** (si vede fac-simile presente alla pagina Modulistica Federale/Tesseramento del sito federale) che, debitamente sottoscritto dal Presidente della società e dal giocatore, deve essere inviato dall'indirizzo PEC della società di appartenenza entro 30 giorni dalla sua stipulazione presso l'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR.

Il **memorandum** deve contenere a pena di nullità:

1. il nome della società, il suo numero di codice FIR e il nome e cognome del legale rappresentante;
2. il nome e cognome del giocatore/giocatrice, luogo e data di nascita ed il suo numero di tessera;
3. la durata dell'accordo tecnico agonistico (massimo quattro stagioni sportive) con indicazione della relativa data di scadenza;
4. la dichiarazione di conoscenza degli effetti dell'accordo tecnico/agonistico sui trasferimenti e sul vincolo;
5. le sottoscrizioni autografe delle parti;
6. l'accettazione di adire l'arbitrato federale per fatti di natura patrimoniale connessi all'attività sportiva di cui all'art. 52 dello Statuto Federale.

⁵ È possibile stipulare pattuizioni di durata pluriennale se la prestazione oggetto del contratto è a titolo onerosa e l'atleta dilettante è "vincolato" negozialmente mediante la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro subordinato e di co.co.co.

4. GLI ALLENATORI

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Requisiti. Secondo quanto previsto dal Regolamento Organico (art. 33), possono svolgere la funzione di allenatore coloro che:

- -abbiano compiuto il 18° anno di età (si può però iniziare il percorso di formazione-al compimento del 16° anno di età);
- non abbiano riportato condanne per delitto doloso e interdizione dai pubblici uffici, o sanzioni per l'uso di sostanze e metodi dopanti;
- non siano stati assoggettati da parte di FIR o di altre Federazioni sportive anche Internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione dalle attività federali;
- abbiano partecipato ad un apposito corso ed abbiano superato le prove di esame -c.d. qualificazione-

Abilitazioni. Possono svolgere l'attività di allenatore coloro che sono in possesso della qualifica di allenatore presso federazioni straniere previa equiparazione della qualifica da parte del Consiglio Federale su proposta della Direzione Tecnica.

Presenza in campo. Le società devono obbligatoriamente indicare nella lista dei giocatori da presentare all'arbitro, un tesserato allenatore abilitato per la categoria della gara e garantirne la presenza in campo durante tutta la durata della gara, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento di Giustizia.

È data facoltà alle società di indicare nella lista gara fino a due allenatori (allenatore titolare e allenatore assistente) abilitati ad allenare la categoria.

Recapito di posta elettronica. Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle riguardanti provvedimenti di giustizia, saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'Allenatore/Preparatore Fisico comunicato dagli interessati e registrato nel data base del sistema informatico FIR (personale o federale).

Per le notifiche relative a procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia l'allenatore è tenuto a comunicare in fase di tesseramento un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In caso contrario la notifica potrà essere trasmessa alla società in cui l'allenatore è stato inserito in lista gara.

4.2 CATEGORIE ALLENATORI

Si riportano di seguito le qualifiche così come definite dalla riforma della struttura allenatori, approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2017 e pubblicata nel comunicato Federale n. 5 del 29 dicembre 2017 al punto 3.4:

Allenatore "bambini"	Livello 1	abilitazione dalla categoria Prime mete all'U12
Allenatore "adolescenti"	Livello 2	abilitazione dall'U14 all'U18 e Coppa Italia femminile Seniores
Allenatore "adulti"	Livello 3	abilitazione dalla serie C alla Serie B, Serie A-Élite femminile e Serie A femminile
Allenatore "adulti +"	Livello 3+	abilitazione dalla serie A alla Serie A-Élite maschile
Allenatore "élite"	Livello 4	abilitazione Franchigie e Nazionali

4.3 FUNZIONI DELLA CATEGORIA ALLENATORI

Educatore Sviluppo Rugby (ESR). Sono ESR i tesserati (anche non allenatori) che hanno conseguito tale qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR.

Responsabile Sviluppo Club (RSC). Sono RSC i tesserati dirigenti di società (con almeno 3 anni di anzianità di tesseramento) o in possesso del brevetto Allenatore "definitivo" o del brevetto di Preparatore Fisico FIR e che hanno conseguito tale qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR, ottenendo l'idoneità con il superamento di una prova d' esame.

Seven “adolescenti” Livello 2 e Seven “adulti” Livello 3. Sono allenatori Seven quei tesserati che hanno un brevetto allenatori Livello 2 e/o 3 “definitivo” e che hanno conseguito la qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR e ottenuto l’idoneità con il superamento di una prova d’esame.

Video Analyst. Sono i tesserati in possesso del brevetto allenatore livello 2 o superiori e che hanno conseguito la qualifica di “Video Analyst” dopo il superamento di una prova di esame al termine degli appositi corsi organizzati da FIR.

4.4 TESSERAMENTO

Il tesseramento è condizione indispensabile per l’ammissione al recinto di gioco.

Servizi web. Gli allenatori e i preparatori fisici hanno la possibilità di visualizzare la propria situazione di tesseramento, storico-corsi e iscrizione corsi allenatori/preparatori fisici, sul sito federale www.federugby.it.

Continuità del tesseramento ai fini della esecuzione delle sanzioni per interdizione. Presupposto essenziale per l’esecuzione delle sanzioni è il perdurare del tesseramento del soggetto sanzionato. Il tesseramento si intende continuativo solo se il tesserato interdetto rinnova il tesseramento entro il 31 luglio della stagione sportiva successiva.

4.4.1 PRIMO TESSERAMENTO

Durata. Il tesseramento degli Allenatori ha validità pari alla stagione sportiva per cui ci si tesserà (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo).

Documentazione. Tutta la documentazione necessaria all’effettuazione del primo tesseramento allenatori deve essere inviata, a seconda dei casi, al Comitato Regionale di appartenenza o alla FIR (Ufficio Centro Studi tecnico, all’indirizzo mail: centrostudi@federugby.it). La documentazione da produrre si differenzia a seconda della nazionalità dei soggetti da tesserare:

- a) **Allenatori e Preparatori Fisici Italiani** (inviare ai CR di riferimento)
 - Domanda di tesseramento debitamente compilata e sottoscritta (Mod.12 allenatori), con allegata la ricevuta di versamento dell’importo previsto quale tassa annuale;
 - autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale o procedimenti penali pendenti o interdizione dai pubblici uffici o condanne per l’uso di sostanze e metodi dopanti (vedi Mod. 12);
 - Certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “on line” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”.
- b) **Allenatori stranieri comunitari** (inviare alla FIR-Ufficio Centro Studi tecnico)
 - domanda di tesseramento e ricevuta del versamento della tassa annuale;
 - documento comprovante la qualifica e il livello di allenatore riconosciuta dalla Federazione o Union di provenienza, al fine di essere tesserati quali Tecnici equiparati al corrispondente livello italiano;
 - documentazione comprovante il percorso formativo svolto nella Union di appartenenza e l’abilitazione alle categorie allenate;
 - Nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Union di appartenenza (vedi fac-simile);
 - dichiarazione di affidamento incarico, a firma del Presidente della società, redatta su carta intestata del club;
 - fotocopia del passaporto;
 - Certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “on line” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”.
- c) **Allenatori stranieri extracomunitari** (inviare a FIR-Ufficio Centro Studi tecnico)

- Tutta la documentazione di cui al punto b);
- copia del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica e/o motivi di lavoro o familiari;
- dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.

4.4.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

Per il rinnovo del tesseramento è obbligatorio frequentare, nelle tre stagioni sportive successive al conseguimento del livello, un corso di aggiornamento specifico per ciascuna categoria.

Gli allenatori che NON rinnovano il tesseramento per più di tre stagioni sportive consecutive, per rientrare nei quadri tecnici, devono partecipare a un corso relativo alla sola categoria prescelta senza, però, dover sostenere gli esami.

a) Allenatori e Preparatori Fisici Italiani

Tutti gli allenatori/preparatori fisici dovranno effettuare il rinnovo del tesseramento esclusivamente on line.

Il rinnovo del tesseramento allenatore e preparatore fisico è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento (sono validi solo quelli relativi al livello di appartenenza) con cadenza triennale. Pertanto, per mantenere valido il tesseramento in ciascuna delle categorie per le quali si è conseguita l'abilitazione, l'allenatore deve partecipare a un corso di aggiornamento specifico per la qualifica conseguita e relativo alla categoria allenata.

Qualora l'allenatore non partecipi ai corsi di aggiornamento di tutti i livelli conseguiti, si considereranno validi esclusivamente i livelli correttamente aggiornati.

b) Allenatori e Preparatori Fisici Stranieri (Comunitari Ed Extracomunitari)

Per ottenere il rinnovo del tesseramento, oltre ai documenti previsti per i tecnici italiani, gli allenatori di nazionalità estera devono allegare alla richiesta di rinnovo:

- una dichiarazione a firma del Presidente della società entro il termine del 31 marzo l'incarico affidatogli. La dichiarazione deve essere redatta su carta intestata della società interessata.
- nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Federazione o dalla Union di appartenenza (solo nei casi di nulla osta rilasciato a tempo determinato);

Permessi di soggiorno per tecnici non comunitari. Le richieste di permesso di soggiorno per tecnici non comunitari devono essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione:

- certificazione attestante la qualifica di allenatore (nel caso in cui il titolo sia stato acquisito in un paese non UE) o, alternativamente
 - acquisizione della qualifica di tecnico in Italia (con specifica indicazione del livello acquisito) attraverso la frequenza di corsi allenatori gestiti da FIR;
 - lettera di impegno della società a utilizzare il tecnico con l'indicazione della prevista durata della collaborazione;
 - lettera di impegno della società a comunicare l'eventuale interruzione del rapporto di collaborazione.

4.5 INCARICHI SPORTIVI

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 e 39/2014 recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2021, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il datore di lavoro che impiega personale per attività che comportano i contatti con minori ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'assenza di reati. A seguito della riforma dello sport, l'onere ricade sul sodalizio sportivo dilettantistico con istruttori o altri collaboratori che svolgono comunque attività con ragazzi di età inferiore ai 18 anni.

5. GLI ARBITRI

Si ricorda preliminarmente che, ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017, nei casi di assenza della persona abilitata (l'incaricato) all'utilizzo del defibrillatore o mancanza/non idoneità delle condizioni di funzionamento di tale strumento, è vietato dar luogo allo svolgimento della gara.

Ai sensi dello stesso decreto è fatto obbligo all'arbitro di riportare nel referto arbitrale la dichiarazione dell'incaricato riguardante la presenza in campo del defibrillatore (vedi il capitolo 6.1 della presente circolare informativa).

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Recapito posta elettronica (e-mail) federale. Tenuto conto che tutti i tesserati arbitri sono stati dotati di un indirizzo di posta elettronica Federale, si sottolinea che tale indirizzo è considerato recapito e-mail federale. Pertanto, tutte le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo federale assegnato.

5.2 INQUADRAMENTO

Le figure arbitrali previste sono contenute nel Regolamento del Settore Arbitrale Federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

5.3 TESSERAMENTO

Il tesseramento è condizione indispensabile per l'ammissione ai corsi di aggiornamento e per la designazione.

Tutta la documentazione necessaria al tesseramento dovrà essere inviata alla Segreteria della CNA.

La richiesta di deroga e relativo tesseramento può essere richiesto solo nel momento in cui il tesserato abbia attivo un tesseramento per la corrente stagione sportiva.

5.3.1 PRIMO TESSERAMENTO

Arbitro 1° Grado. Coloro che sono stati qualificati arbitri possono richiedere il tesseramento inviando alla Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri la seguente documentazione:

- domanda di tesseramento (mod. 6);
- documento legale d'identità;
- codice fiscale;
- autocertificazione attestante l'assenza condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti. Solo per i partecipanti al progetto **"Rugby Oltre le Sbarre"**: nulla osta al tesseramento rilasciato dal Responsabile del Progetto individuato dell'Istituto di pena interessato;
- certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica;
- certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "online" sulla "concussione e sicurezza nel rugby";
- eventuale permesso di soggiorno.

Nella categoria degli arbitri di 1° Grado rientrano le figure di:

- Allievo Arbitro Effettivo,
- Arbitro Minorenne (vedi documentazione integrativa)⁶,
- Ausiliario di Gara,
- Educatore Arbitro.

Ai fini del tesseramento è necessario inviare alla Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri la documentazione sottoelencata:

⁶ In particolare, per tutti i tesserati FIR di età maggiore di anni 16 e minore di anni 18 che decidano di svolgere attività arbitrale possono essere attribuite le funzioni di arbitro con abilitazione di 1° Grado e quindi utilizzabili nelle sole Categorie Propaganda e Giovanile.

- il mod. 6 minore;
- documento legale d'identità in corso di validità;
- codice fiscale;
- certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica;
- certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "online" sulla "concussione e sicurezza nel rugby";
- consenso al trattamento dei dati personali.

5.3.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

Il rinnovo annuale del tesseramento deve essere effettuato tramite la procedura on line entro il 31 luglio di ciascuna stagione sportiva.

In via del tutto eccezionale, il rinnovo potrà essere effettuato presso la Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri inviando la seguente documentazione:

- domanda di tesseramento debitamente compilata e sottoscritta (mod. 6 – mod. 6 minore);
- certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica (laddove scaduto);
- certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "online" sulla "concussione e sicurezza nel rugby";
- copia della ricevuta del pagamento, laddove prevista;
- autocertificazione attestante l'assenza condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti. Solo per i partecipanti al progetto **"Rugby Oltre le Sbarre"**: nulla osta al tesseramento rilasciato dal Responsabile del Progetto individuato dell'Istituto di pena interessato.

6. TUTELA SANITARIA

Le società sono tenute all'osservanza del Regolamento Sanitario Federale per quanto attiene all'accertamento dell'idoneità fisico-sportiva.

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.2.1982, possono svolgere l'attività agonistica federale gli atleti e le atlete tesserati di età compresa tra i 12 (a partire dal giorno in cui il 12esimo anno è compiuto) e i 42 anni di età, con possibilità – in questo caso – di concludere la stagione sportiva durante la quale il 42esimo anno di età è compiuto.

6.1 CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA

Ai fini e per gli effetti della Legge 9 agosto 2013 n.98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto "decreto del fare"), ai giocatori/giocatrici che praticano l'attività sportiva qualificata come agonistica (vedi capitoli 8, 9, 11), è richiesto il **certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**. Per quanto riguarda l'attività agonistica di atleti diversamente abili è richiesto, ai sensi del D.M. 04.03.1993, il certificato di idoneità agonistica specifico "adattata all'atleta disabile" rilasciato dal medico dello sport.

A tutti gli altri giocatori/giocatrici tesserati che non hanno ancora compiuto i 12 anni di età, ai giocatori/giocatrici che hanno già compiuto il 42esimo anno di età o che, a prescindere dall'età anagrafica, praticano esclusivamente l'attività sportiva qualificata come non agonistica (Open Day, Rugby Integrato, Tag Rugby, Progetti di Rugby Sociale che non prevedono la partecipazione dei giocatori/giocatrici all'attività agonistica - vedi cap. 12 e 13), è fatto obbligo di dotarsi di **certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica** rilasciato dal medico di medicina generale per i propri assistiti, dal pediatra di libera scelta per i propri assistiti, da un medico specialista in medicina dello sport o da un medico della FMSI del CONI. Saranno i medici certificatori a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti quali ad esempio, l'elettrocardiogramma.

Non sono sottoposti a obbligo di certificazione medica per l'esercizio dell'attività sportiva prescolare i giocatori di età compresa tra 0 e 6 anni ad eccezione dei casi indicati dal pediatra (D.M. Salute e Sport del 28.02.2018).

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, che hanno validità annuale dalla data del rilascio, e il certificato dell'avvenuta vaccinazione anti-tetanica, vanno conservati agli atti della società. In caso di trasferimento del giocatore essi vanno consegnati insieme al nulla-osta alla nuova società. Il Presidente della società che riceve il giocatore deve accertarsi della validità dei certificati di idoneità di cui diventa responsabile a tutti gli effetti.

Il Presidente di una società, apponendo la propria firma sui modelli di tesseramento, si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle disposizioni sopraindicate.

6.1.1 CERTIFICAZIONE ANTITETANICA

Ai fini e per gli effetti della Legge 5 marzo 1963 n. 292 e ss.mm.ii. ai giocatori e giocatrici tesserati presso le Federazioni Sportive Nazionali del CONI, è richiesto il certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica.

Il certificato può essere prodotto anche tramite copia scaricabile dal fascicolo sanitario elettronico regionale o da altre piattaforme informatiche similari e va conservato agli atti della società; in caso di trasferimento del giocatore, esso va consegnato insieme al nulla-osta alla nuova società. Il Presidente della società che riceve il giocatore deve accertarsi della validità del certificato di avvenuta vaccinazione antitetanica di cui diventa responsabile a tutti gli effetti a partire dalla richiesta di tesseramento (mod. 12).

6.2 UTILIZZO E DOTAZIONE DEL DEFIBRILLATORE

Preso atto del Decreto Ministeriale del 26/6/2017 e ss.mm.ii. relativo alla dotazione ed utilizzazione dei defibrillatori, ha stabilito di rendere obbligatoria, per le squadre ospitanti, la presenza in campo di una persona abilitata all'utilizzo di tale strumentazione.

La squadra ospitante dovrà, inoltre, presentare all'arbitro una dichiarazione (facsimile scaricabile dal sito federale nella sezione "modulistica") a firma della persona addetta all'utilizzo del defibrillatore che, accompagnata da apposito documento di riconoscimento, attesti la presenza in campo di un defibrillatore di cui l'addetto abbia constatato la piena efficienza prima dell'inizio della partita.

Nei casi in cui la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore sia un non tesserato, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da un dirigente societario che, con l'apposizione della firma, si assume tutte le responsabilità di quanto dichiarato.

L'assenza della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore, come pure la mancanza o la non idoneità delle condizioni di funzionamento del defibrillatore, non consentiranno all'arbitro di dar luogo allo svolgimento della gara.

L'arbitro dovrà, peraltro, obbligatoriamente inserire nel referto la dichiarazione della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore.

6.3 CONCUSSIONE CEREBRALE-TRAUMA CRANICO COMMOTIVO

La FIR recepisce quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento di World Rugby in merito al giocatore che vada incontro a traumi commotivi e stabilisce che ove ciò occorra, il metodo da seguire sia quello denominato "RICONOSCI E RIMUOVI" previsto da World Rugby.

In considerazione di ciò, il giocatore che abbia subito un trauma cranico (in allenamento o in partita) con evidenza di sintomi di concussione cerebrale secondo i seguenti criteri di World Rugby:

- disorientamento temporo-spaziale, sguardo assente;
- contrazioni tetaniche;
- convulsioni post traumatiche;
- atassia (giocatore incapace di sollevarsi da terra oltre i 5 secondi e/o di stare in piedi o camminare stabilmente senza sostegno);
- perdita di coscienza (presente solo nel 10% dei casi)

dovrà essere sospeso immediatamente dall'attività.

Ove ciò si verifichi nel corso della partita, l'arbitro, su segnalazione del medico di campo oppure a suo insindacabile giudizio, sulla base dei criteri di esclusione previsti da World Rugby col metodo "Riconosci e Rimuovi", dovrà far allontanare dal campo l'infortunato.

Inoltre, al termine della gara, dovrà informare l'accompagnatore della squadra di quanto riportato nel referto, utilizzando l'apposito modulo, relativamente agli infortuni da trauma commotivo eventualmente occorsi a uno o più dei suoi giocatori.

6.3.1 PROTOCOLLO TRAUMI CRANICI COMMOTIVI/CONCUSSIONE CEREBRALE

Il Medico Federale e la Commissione Medica Federale nella sua unanimità hanno stabilito le procedure che dovranno essere adottate per la gestione e certificazione dei traumi cranici commotivi che si verificano durante l'attività.

Nel caso in cui un atleta che ha subito un trauma cranico, o sospetto tale, segnalato mediante l'apposito modulo venga accompagnato presso un presidio ospedaliero per gli accertamenti clinici necessari, la società di appartenenza deve obbligatoriamente inviare alla segreteria del medico federale il referto rilasciato dal pronto soccorso al giocatore infortunato.

Nei casi dubbi segnalati comunque attraverso l'apposito modulo, il Medico Federale ha il potere di sospendere cautelativamente il giocatore interessato, a scopo precauzionale e a tutela della salute dell'atleta, fino alla completa acquisizione della documentazione sanitaria, necessaria ad una più obiettiva valutazione (referto del pronto soccorso, dichiarazione medico di campo e/o medico sociale, certificato neurologico, etc).

La sospensione verrà comunicata alla società di appartenenza e al Comitato Regionale competente tramite PEC (o, per chi non ne sia ancora provvisto, tramite e-mail federale) così come il nulla-osta per la ripresa dell'attività sportiva agonistica.

La sospensione dall'attività sportiva agonistica in caso di trauma cranico commotivo è di almeno tre (3) settimane (minimo 21 giorni). Trascorso tale periodo, il giocatore sospeso dovrà presentare un certificato neurologico attestante la propria guarigione e l'idoneità a riprendere l'attività sportiva agonistica.

La certificazione dovrà essere inviata alla Segreteria del Medico Federale via e-mail all'indirizzo medicofederale@federugby.it

Prima di riprendere l'attività sportiva agonistica il giocatore e la società dovranno attendere il nulla osta del Medico Federale che autorizzi il giocatore interessato a riprendere l'attività sportiva agonistica. Il nulla osta dovrà essere inviato agli interessati a mezzo mail federale dalla Segreteria del Medico Federale.

Per i Comitati Regionali. Nel caso in cui la documentazione sanitaria sia incompleta, i Comitati dovranno richiedere direttamente le certificazioni mancanti alle società (e/o ai medici di campo) e, quindi inoltrare il tutto solo ed esclusivamente dopo aver completato la raccolta della documentazione necessaria, alla Segreteria del Medico Federale preferibilmente via e-mail all'indirizzo: medicofederale@federugby.it. Il medico federale, valutata la documentazione inviata, predisporrà l'eventuale sospensione cautelativa dell'atleta dall'attività sportiva.

Per gli atleti sospesi cautelativamente per trauma cranico commotivo dal Medico Federale è stata predisposta una procedura informatica del sistema AS 400 che prevede la registrazione delle sospensioni cautelative. Ogni Comitato Regionale, dopo aver ricevuto informativa dall'Ufficio del Medico Federale, deve inserire i dati relativi agli atleti sospesi, in modo che, attraverso il sistema informatico, venga effettuato automaticamente il controllo sulle presenze.

All'atto del rilascio del nulla osta per la ripresa dell'attività agonistica (comunicato via e-mail federale al club di appartenenza e al Comitato Regionale di riferimento), anche il termine della sospensione per trauma cranico dovrà essere registrato sul sistema operativo AS 400 per ripristinare la corretta procedura gestionale delle presenze.

6.4 SOSTITUZIONE TEMPORANEA

Per ferita sanguinante (rif. Regola n. 3.10 comma A W.R.).

Quando un giocatore/giocatrice lascia l'area di gioco per far controllare una ferita sanguinante, oppure per farsi medicare una ferita aperta, può essere rimpiazzato temporaneamente.

Se il giocatore che è stato rimpiazzato temporaneamente non rientra nel campo di gioco entro 15 minuti (di tempo effettivo) dall'uscita dell'area di gioco, il rimpiazzo diventa definitivo ed il giocatore/giocatrice rimpiazzato non può rientrare in campo di gioco.

6.5 NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Norme sportive Antidoping ed elenco delle sostanze e metodi proibiti sono pubblicate su www.nadoitalia.it

Le Norme Sportive Antidoping, adottate da NADO Italia, sono le uniche regole antidoping nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano. Analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati, ivi compresi gli atleti minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato rilasciato, per questi ultimi, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, accettano queste Norme per partecipare all'attività sportiva.

Le Norme Sportive Antidoping italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell'RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali la NADO Italia ha giurisdizione.

In ottemperanza alle normative internazionali sull'antidoping, la FIR ha recepito totalmente le disposizioni emanate in materia dalla NADO Italia, a cui le società dovranno attenersi.

La FIR, a questo proposito, intensificherà, già nella stagione sportiva in corso, i controlli sui tesserati.

Il Consiglio Federale intende sensibilizzare l'attenzione delle società affiliate sul rischio dall'assunzione indiscriminata di sostanze farmacologiche.

Si può, infatti, verificare il caso che tesserati giocatori siano nella necessità di doversi sottoporre a terapia farmacologica, ricorrendo, talvolta, all'auto-prescrizione e assumendo farmaci di cui non valutano o non conoscono il principio attivo, sottoponendosi al rischio di assumere, anche inconsapevolmente, sostanze vietate.

Al riguardo, al fine di evitare che tesserati giocatori assumano inconsapevolmente, farmaci di cui non si conosce il principio attivo, si richiama l'attenzione di tutti a verificarne la tossicità.

Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica dei tesserati giocatori, di salvaguardare la loro integrità morale unitamente a quella delle società, nonché di dettare norme di comportamento uniformi, la FIR - raccomandando la massima vigilanza - ha inteso emanare il seguente.

6.5.1 PROTOCOLLO DI CONDOTTA

Al momento del tesseramento o del rinnovo del tesseramento, la società è tenuta a richiedere - e il giocatore a rilasciare - una autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito federale www.federugby.it attestante l'eventuale assunzione di sostanze negli ultimi due mesi. Tale autocertificazione dovrà essere conservata - a cura del Presidente della società - agli atti della società, unitamente alla certificazione di idoneità e alla scheda di vaccinazione antitetanica.

Devono essere inoltre tempestivamente comunicate dal giocatore alla società - nel corso della Stagione Sportiva - con autocertificazione o con certificato medico, ogni assunzione di farmaco a scopo terapeutico. Tale documentazione a cura del Presidente della società dovrà essere conservata agli atti della società.

Per gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito, devono attenersi a quanto disposto nel Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici TUE (pubblicato sul sito: www.coni.it/antidoping - www.nadoitalia.it).

Nel caso di controllo antidoping, **il medico della società è in ogni caso tenuto a dichiarare preventivamente** - anche a mezzo di certificazione prodotta dal Dirigente accompagnatore - alla Autorità deputata al controllo, se il tesserato sorteggiato per il controllo antidoping ha assunto farmaci sottoposti a restrizione d'uso. In ogni caso dovrà essere fatta preventiva dichiarazione alla Autorità deputata al controllo, delle comunicazioni precedentemente notificate all'Ufficio del Medico Federale.

Il Medico Federale è a disposizione dei medici sociali o di chiunque sia interessato alla corretta applicazione del protocollo di condotta.

6.5.2 DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

La domanda di TUE deve essere inviata al CEFT di NADO Italia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo "CEFT - NADO Italia, Viale dei Gladiatori, 2 00135 Roma", oppure tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo ceft.antidoping@cert.nadoitalia.it. In caso di impossibilità, può essere trasmessa via e-mail, all'indirizzo: ceft.antidoping@nadoitalia.it.

Si fa presente che una volta inviata la richiesta di esenzione, l'atleta non potrà essere utilizzato fino al ricevimento di autorizzazione da parte di NADO ITALIA C.E.F.T.

Per tutto ciò che concerne la materia *antidoping* ci si riporta integralmente ai regolamenti e alla relativa modulistica che sono pubblicati sul sito www.nadoitalia.it.

6.6 ASSICURAZIONE

La Federazione ha stipulato una convenzione infortuni con primaria compagnia di assicurazioni.

La polizza assicurativa, la tabella, la modulistica e le istruzioni relative alla denuncia e chiusura infortunio, sono visionabili e scaricabili dal sito federale www.federugby.it.

7. CAMPI DI GIOCO

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Attività Sportiva le società, per svolgere attività agonistica, devono disporre di un impianto sportivo omologato ove disputare le gare, dotato di servizi convenientemente attrezzati e ritenuto conforme a quanto prescritto dal Regolamento tecnico per l'omologazione degli Impianti sportivi di nuova costruzione per lo svolgimento delle attività sportive dedicate al rugby.

Per ottenere l'omologazione, le società devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento di procedura per l'omologazione, pubblicati sul sito federale www.federugby.it.

È fatto obbligo alle società di mantenere in perfetta efficienza i campi di gioco con ogni mezzo disponibile (teloni protettivi ecc.) e in particolare di provvedere allo sgombero della neve, fino a 48 ore prima dell'orario previsto per l'inizio della gara.

L'attestato congiuntamente alla scheda di omologazione, timbrata e firmata dall'omologatore federale, deve essere custodita presso l'impianto sportivo e reso disponibile agli ufficiali di gara e alla società ospitata in occasione di qualsiasi attività svolta sul campo di gioco (art. 3.4 Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti sportivi).

Considerata la necessità di completare e implementare le procedure previste dal nuovo regolamento tecnico per l'omologazione degli impianti e dei campi di gioco, le omologazioni in essere nella stagione sportiva 2024-2025, sono prorogate fino al 30.06.2026, ivi comprese le omologazioni concesse in deroga ai requisiti minimi dei campi da gioco e/o alla loro dislocazione.

Il Consiglio Federale provvederà altresì all'approvazione delle richieste di omologazione di nuovi impianti e/o nuovi campi di gioco eventualmente presentate dalle società.

Si ricorda che i terreni di gioco c.d. "sintetici" sono oggetto delle procedure di omologazione previste dai regolamenti di W.R..

7.1 DISPONIBILITÀ CAMPI DI GIOCO

La dichiarazione di completa disponibilità di un impianto sportivo presso cui disputare le gare, situato nel comune ove la società richiedente ha la sede ovvero situato in un comune limitrofo, è necessaria al fine della corretta programmazione delle partite.

Per "completa disponibilità" si intende che le società non possano subire dagli enti concedenti o enti terzi (con eccezione per motivi di ordine pubblico) dinieghi o limitazioni di sorta per l'utilizzazione dell'impianto sportivo che influiscano sulla programmazione delle gare.

La impraticabilità del campo – fatti salvi i provvedimenti assunti dagli organi competenti della FIR in caso di calamità naturale – potrà essere esclusivamente accertata e dichiarata dall'arbitro in occasione della gara programmata. In tal caso la FIR provvederà a erogare alla società ospitata un rimborso spese in linea con quanto stabilito dal Regolamento Attività Sportiva.

Nel caso di impraticabilità del campo, dichiarata dall'arbitro, le società che nel medesimo impianto hanno in gestione due o più campi da gioco, sono tenute a mettere a disposizione l'ulteriore campo, se disponibile. Inoltre, in previsione di indisponibilità momentanea dell'impianto – per qualunque motivo diverso dall'ordine pubblico – la società è tenuta a darne avviso alla C.O.G. entro il termine di 3 giorni dal giorno di disputa della gara, indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la partita. In difetto, la C.O.G. procederà automaticamente alla riprogrammazione dell'incontro su campo neutro o all'inversione di campo (fine a sé stessa e senza mutamento di calendario di A/R).

La C.O.G. si riserva di verificare, ai fini disciplinari, la fondatezza dei motivi che hanno causato l'indisponibilità dell'impianto.

In ogni caso, le comunicazioni dell'indisponibilità dell'impianto di gioco, notificate oltre il termine di tre giorni prima della gara programmata, saranno considerate come rinuncia alla gara ad ogni effetto regolamentare.

In caso d'indisponibilità definitiva o temporanea dell'impianto la società è tenuta a darne avviso alla C.O.G. indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la gara programmata. L'indisponibilità di un impianto sportivo alternativo equivale alla rinuncia al campionato ad ogni effetto regolamentare.

ATTENZIONE: Le deroghe temporaneamente concesse relativamente ai requisiti minimi dei campi da gioco o alla loro dislocazione, scadono automaticamente al termine della stagione sportiva per la quale sono state concesse a meno di espressa proroga stabilita dal Consiglio Federale.

8. ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE

Le norme quadro per lo svolgimento dell'attività sportiva federale sono contenute nel Regolamento Attività Sportiva, deliberato dalla FIR ed approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.

8.1 CATEGORIE DEI GIOCATORI E GIOCATRICI. PARTECIPAZIONE ALLE GARE

I giocatori e le giocatrici tesserati sono suddivisi, per età, in tre categorie:

- SENIORES (8.1.1),
- JUNIORES (8.1.2),
- PROPAGANDA (8.1.3).

8.1.1 SENIORES MASCHILI E FEMMINILI

Sono giocatori/giocatrici Seniores i tesserati/le tesserate nati/e dal 1983 al 2007 che partecipano ai Campionati di serie A-Élite, A, B, C e Coppa Italia (categorie maschili), alla serie A-Élite femminile, Campionato Nazionale Serie A e alla Coppa Italia Seven (categorie femminili) e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.

Utilizzo dei giocatori/giocatrici minorenni nella categoria Seniores

I giocatori, di norma, possono partecipare all'attività Seniores senza alcuna restrizione di partecipazione, solo dal giorno del compimento del 18° anno. In deroga a tale termine, solo con il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale, possono partecipare all'attività Seniores:

- I nati/e nel 2007 prima del compimento del 18° anno;
- I nati/e nel 2008 e nel 2009 solo dal giorno del compimento del 17esimo anno di età.

In ogni caso e comunque sino al compimento del 18° anno non possono essere impiegati in ruoli di 1°/2° linea.

Nota: si invitano gli staff tecnici delle squadre ad un impiego oculato e coscienzioso dei giocatori nei ruoli di prima e seconda linea considerando la reale preparazione sia tecnica sia fisica necessaria per ricoprire quei ruoli specifici.

Dove previsto, il consenso deve essere redatto compilando il fac-simile scaricabile dal sito www.federugby.it ed ha validità limitata alla stagione sportiva.

Il consenso deve essere:

- obbligatoriamente trasmesso dalla società di appartenenza del giocatore/giocatrice all'Ufficio del Giudice Sportivo competente **entro le ore 14.00 del venerdì precedente la gara;**
- debitamente sottoscritto dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- corredato da copia di un documento del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, in corso di validità.

Il tesserato/la tesserata può essere utilizzato nell'attività Seniores solo dopo che tutta la documentazione richiesta è pervenuta al Giudice Sportivo competente.

- PROPAGANDA (8.1.3).

8.1.2 JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI

Le categorie Juniores, sia maschili sia femminili, sono U18, U16 e U14.

*** CATEGORIA U18 MASCHILE E FEMMINILE ***

Sono i giocatori e le giocatrici nati negli anni 2008 e 2009 che partecipano ai rispettivi campionati di categoria.

Giocatori rientranti Campionato U18 maschile. È data facoltà alle squadre partecipanti al campionato maschile U18 di inserire in lista gara fino a 8 (otto) giocatori rientranti nati nell'anno 2007 (cd. "rientranti"), di cui al massimo 2 di formazione estera. La società che per tre volte, anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatori nati nel 2007 oltre all'applicazione delle sanzioni previste per ciascuna gara, è esclusa dal Campionato. Nel caso di contemporaneità tra gare di Campionato e attività del percorso di formazione élite e/o Attività internazionale, il numero dei rientranti (nati nel 2007) autorizzati a partecipare a una gara del Campionato maschile U18 può essere aumentato in misura pari al numero di giocatori nati negli anni 2008 e 2009 convocati a partecipare a tali attività.

Giocatrici rientranti Campionato U18 femminile. È data facoltà alle squadre partecipanti al campionato femminile U18 di inserire in lista gara fino a 2 (due) giocatrici di formazione italiana o equiparate nate nell'anno 2007 ("rientranti"). La società che per tre volte, anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatrici nate nel 2007 oltre all'applicazione delle sanzioni previste per ciascuna gara, è esclusa dal Campionato. Nel caso di contemporaneità tra gare di Campionato e Attività internazionale il numero delle rientranti (nate nel 2007) autorizzate a partecipare a una gara del Campionato femminile U18 può essere aumentato in misura pari al numero di giocatrici nate negli anni 2008 e 2009 convocate a partecipare a tali attività.

*** CATEGORIA U16 ***

Maschile. Giocatori nati negli anni 2010 e 2011 che partecipano al Campionato U16.

Femminile. Giocatrici nate negli anni 2010 e 2011.

Possono partecipare esclusivamente all'attività di categoria e Tornei della Categoria di Juniores nella fascia di età di appartenenza (U16).

È data facoltà alle squadre partecipanti all'attività U16 di inserire in lista gara fino a 2 giocatrici di formazione italiana o equiparate nate nell'anno 2009 ("rientranti"). La società che per tre volte anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatrici nate nel 2009, sarà dichiarata esclusa dall'attività. Resta impregiudicata l'applicazione, per ciascuna gara, delle ulteriori sanzioni previste.

*** CATEGORIA U14 ***

Maschile. Giocatori nati negli anni 2012 e 2013.

Possono partecipare esclusivamente alle attività della categoria e Tornei della categoria Juniores nella fascia di età di appartenenza (U14).

Femminile. Giocatrici nate negli anni 2012 e 2013.

Possono partecipare esclusivamente alle attività della categoria e Tornei della categoria Juniores nella fascia di età di appartenenza (U14).

8.1.3 PROPAGANDA

Giocatori e giocatrici nati/e dal 2014 al 2022 compresi, così suddivisi:

- **U12 (Under 12)** giocatori/giocatrici nati negli anni 2014 e 2015,
- **U10 (Under 10)** giocatori/giocatrici nati negli anni 2016 e 2017,
- **U8 (Under 8)** giocatori/giocatrici nati negli anni 2018 e 2019,
- **U6 (Under 6)** giocatori/giocatrici nati negli anni 2020,
- **Prime mete** giocatori/giocatrici nati negli anni 2021 e 2022 (al compimento del 3° anno di età).

Autorizzazioni a giocare in categoria diversa da quella di tesseramento. Tenuto conto che la pratica di un'attività sportiva e, in particolare il gioco del rugby, può favorire il superamento delle problematiche psico-fisiche temporanee legate ad un diverso sviluppo staturale rispetto all'età anagrafica, la FIR può autorizzare, solo in casi particolari, giocatori/giocatrici della categoria Juniores e Propaganda a partecipare ad attività in categorie diverse da quelle di tesseramento.

La motivata richiesta deve essere inoltrata dalla società di appartenenza alla Commissione Medica Federale (medicofederale@federugby.it) dalla società di appartenenza dell'atleta, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione della società che nulla osta alla partecipazione dell'atleta in categoria diversa da quella di tesseramento;
- certificazione auxologica rilasciata da un medico competente (solitamente il Pediatra) che comprenda la curva di crescita in percentili di peso ed altezza e che attesti che lo stato di salute psico-fisico del ragazzo/ragazza non presenta controindicazioni cardiorespiratorie che possano metterne a rischio la salute e l'accrescimento staturale-ponderale, che sarà sottoposta al parere vincolante della Commissione Medica Federale;
- copia del certificato medico per attività sportiva relativo alla categoria di tesseramento.

L'autorizzazione rilasciata è temporanea e vale per la sola durata della stagione sportiva in corso. Vincola il Presidente della società a una tempestiva comunicazione in caso di modificazioni delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.

Autorizzazioni per diverse abilità. Tenuto conto delle consolidate esperienze di coinvolgimento nelle società di giovani atlete e atleti con *“diverse abilità”*, la FIR può concedere, in casi particolari e con apposita autorizzazione, la partecipazione ad attività in categorie diverse da quelle di tesseramento. La motivata richiesta deve essere presentata alla Commissione Medica (*medicofederale@federugby.it*) dalla società di appartenenza dell'atleta e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione della società che nulla osta alla partecipazione dell'atleta in categoria diversa da quella di tesseramento;
- copia del certificato medico che attesti la *“diversa abilità” (diagnosi)*;
- dichiarazione di consenso dei genitori per l'inserimento in categoria diversa da quella di tesseramento.

L'autorizzazione rilasciata è temporanea e vale per la sola durata della stagione sportiva in corso. In caso di modificazioni delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, il Presidente della società è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla FIR.

ATTENZIONE. Le autorizzazioni sono concesse esclusivamente per il passaggio a categoria inferiore, in caso di prestito o trasferimento del giocatore autorizzato, la società di tesseramento originario dovrà comunicare all'Ufficio del medico federale tale variazione.

8.2 QUADRO RIASSUNTIVO

Possono partecipare ai rispettivi campionati o tornei della stagione sportiva in corso solo i giocatori e le giocatrici nati negli anni sotto specificati:

Categorie	
Anno di nascita	Campionati o attività a cui possono partecipare
SENIORES	
Dal 1983 al 2007	<u>Serie A-Élite maschile e femminile. Coppa Italia maschile e femminile. Serie A maschile e femminile. Serie B maschile. Serie C maschile e altre attività seniores.</u> Per i nati nel 2007 attività seniores al compimento del 18° anno di età senza limitazione. Prima del compimento del 18° anno (ma con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza.
JUNIORES	
U18 MASCHILE Dal 2008 al 2009 (massimo 2 giocatori di formazione estera) in lista gara possono essere inseriti fino a 8 giocatori 2007 “rientranti”, sempre nel rispetto del limite di 2 di formazione estera totali.	<u>Campionato U18</u> Per i nati nel 2008 attività seniores al compimento del 18° anno di età senza limitazione. Prima del compimento del 18° anno (ma con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. Per i nati nel 2009 attività seniores al compimento del 17° anno di età (con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza.
U18 FEMMINILE Dal 2008 al 2009 (massimo 2 giocatrici di formazione estera) in lista gara possono essere inserite fino a 2 giocatrici 2007 “rientranti” di formazione italiana o equiparate	<u>Trofeo Interregionale U18 Femminile</u> Per le nate nel 2008 attività seniores al compimento del 18° anno di età senza limitazione. Prima del compimento del 18° anno (ma con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. Per le nate nel 2009 attività seniores al compimento del 17° anno di età (con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza.
U16 MASCHILE Dal 2010 al 2011	<u>Campionato U16</u>
U16 FEMMINILE Dal 2010 al 2011 (possono essere inserite in lista 2 giocatrici italiane o equiparate nate nel 2009 “rientranti”)	<u>Trofeo Interregionale U16</u>
U14 MASCHILE E FEMMINILE Dal 2012 al 2013	Attività U14
PROPAGANDA	

U12 MISTA Dal 2014 al 2015	Attività U12
U10 MISTA Dal 2016 al 2017	Attività U10
U8 MISTA Dal 2018 al 2019	Attività U8
U6 MISTA 2020	Attività non competitiva multidisciplinare
PRIME METE MISTA Dal 2021 al 2022 (al compimento del 3° anno di età)	Attività di avviamento sportivo, motorio e sociale.

8.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Principio di lealtà sportiva. L'uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può determinare gravissime responsabilità sotto altri rilevanti aspetti.

Documento d'identità personale. Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco devono essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o dematerializzato (elettronico) da presentare all'arbitro prima della gara.

Ai fini del riconoscimento del giocatore/giocatrice, effettuato dall'arbitro prima dell'inizio della partita, sono validi i documenti di riconoscimento personale rilasciati da un'amministrazione dello Stato e corredati da foto e generalità dell'interessato. La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità, validi ai fini del riconoscimento del giocatore non italiano.

Dichiarazione di autenticità e fotocopia documento. Ai fini del riconoscimento i tesserati giocatori/giocatrici potranno, in alternativa, presentare all'arbitro **copia fotostatica** del documento di riconoscimento personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato editabile sul sito federale www.federugby.it), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica. Tale facoltà è valida per tutte le categorie di tesserati.

La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:

- il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
- il giocatore sia tesserato per la stessa società;
- il Presidente firmatario non sia cambiato.

La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che:

- il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile;
- la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento.

La società che sceglie tale modalità di riconoscimento accetta incondizionatamente che l'Arbitro possa, in ogni caso di dubbio o incertezza:

- richiedere la presentazione dell'originale del documento o di altro documento di identità;
- ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente unitamente al referto.

ATTENZIONE. I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato, mantengono la loro validità ai soli fini federali fino al termine della stagione sportiva.

8.4 ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE

L'attività agonistica ufficiale è quella svolta dalle società affiliate e indetta, direttamente o per delega, dal Consiglio Federale (Campionati Nazionali e altre manifestazioni federali, iscritte nei calendari ufficiali della FIR) che abbia, quale caratteristica, la obbligatorietà della partecipazione e l'applicazione della normativa prevista dal Regolamento Attività Sportiva per l'attività sportiva ufficiale.

La FIR indice ed organizza tramite gli Enti ed Organi Federali la seguente attività riservata alle società affiliate:

Campionato Nazionale di Serie A-Élite <i>maschile e femminile</i>	Assegnazione del titolo di Campione d'Italia Assoluto di Eccellenza - Retrocessione in Serie A
Campionato Nazionale Serie A <i>maschile</i>	Assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Promozione in Serie A-Élite
Campionato Nazionale Serie A <i>femminile</i>	Assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Promozione in Serie A-Élite
Campionato Nazionale Serie B <i>maschile</i>	Promozione in Serie A maschile
Campionato Nazionale Serie C <i>maschile</i>	Promozione in Serie B maschile
Coppa Italia <i>maschile</i>	Assegnazione Trofeo
Coppa Italia 7seven <i>femminile</i>	Assegnazione Trofeo
Campionato Nazionale Juniores U18 <i>maschile</i>	Titolo Campione di Italia Juniores
Campionato Nazionale Juniores U16 <i>maschile</i>	Assegnazione Trofeo Nazionale U16 "Mario Lodigiani" Trofei Interregionali a 15 e a 7seven
Campionato Interregionale Juniores U16 - U18 <i>femminile</i>	Assegnazione Trofeo
Juniores U14 <i>maschile e femminile</i>	Tornei e festival (si veda il comunicato federale n.1 relativamente all'alternanza con il 7seven)
Propaganda U12, U10, U8 <i>miste</i>	Tornei e festival
Propaganda U6 <i>mista</i>	Festival a carattere multidisciplinare senza classifica
Propaganda Prime mete <i>mista</i>	Attività di avviamento sportive, motorie e sociali

Ai fini regolamentari e disciplinari sono, altresì, parificate all'attività federale ufficiale tutte le attività zonali e di selezione regionali.

8.4.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI BASE PER ATTIVITÀ GIOVANILE

Voto di base. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Federale, l'Assemblea Generale ha stabilito che ai fini dell'acquisizione del voto assembleare di base, viene considerata la partecipazione all'attività ufficiale nella seguente misura:

Juniores U14 maschile	minimo 10 festival + 2 festival 7seven o in alternativa 8 festival + 2 festival 7seven + 2 tornei ufficiali FIR
Propaganda U12 e U10	minimo 8 festival o in alternativa 6 festival + 2 tornei ufficiali FIR
Propaganda U8	minimo 8 festival o in alternativa 6 festival + 2 tornei ufficiali FIR
Coppa Italia Seniores femminile 7seven	minimo 5 festival
Juniores U18, U16, U14 femminile	minimo 5 festival validi o, in alternativa, 4 festival + 1 torneo ufficiale FIR

Per acquisire il voto di base i festival devono essere altresì svolti con il numero minimo di giocatori per società previsti dalle circolari federali.

8.4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le responsabilità per l'organizzazione delle attività sono così distribuite:

Commissione Organizzatrice Gare	• Campionati Nazionali: Serie A-Élite maschile, Serie A-Élite femminile, Serie A maschile e femminile, Serie B maschile, • Coppa Italia maschile Fasi nazionali campionati: U18 – U16 maschili
Comitato Regionale	• Fasi regionali e interregionali del Campionato Nazionale Serie C maschile • Fasi regionali e interregionali Coppa Italia a '7s Seniores femminile • Fasi regionali e interregionali dei Campionati e delle attività Juniores U18, U16 e U14 maschili • Fasi regionali e interregionali Trofeo Interregionale U18 e U16 femminile • Tornei e festival Propaganda U12, U10, U8 miste • Festival Propaganda U6 miste • Attività di avviamento sportive, motorie e sociali Propaganda Prime mete miste • Tornei regionali o interregionali, Seniores e Juniores ulteriori alle fasi regionali o interregionali di campionati o trofei federali maschili e/o femminili, attività Seven

8.5 ISCRIZIONE A CAMPIONATI E FESTIVAL

Le società possono procedere all'iscrizione ai Campionati attraverso la procedura on line.

Modalità e informazioni per l'utilizzo della procedura on line sono pubblicate sul sito federale www.federugby.it.

Requisiti generali per l'iscrizione ai Campionati. Secondo quanto previsto dal Regolamento Attività Sportiva, così come integrato da successive decisioni del Consiglio Federale, possono essere iscritti ai campionati

- i soggetti affiliati richiedenti che non hanno pendenze debitorie nei confronti di altri soggetti affiliati, di tesserati o di arbitri, risultanti da lodi arbitrali definitivi o da sentenze definitive, oppure
- soggetti che hanno pendenze debitorie nei confronti della Federazione.

ATTENZIONE: la società a cui è attribuito il diritto di partecipare ad un campionato nazionale a iscrizione limitata con la sua prima squadra, ha la facoltà di rinunciare all'iscrizione al campionato richiedendo contestualmente l'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore purché tale facoltà sia esercitata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito per l'iscrizione al Campionato. Tale rinuncia non determina la cessazione del vincolo sportivo (art. 4 n.3 del R.O.).

8.5.1 SENIORES MASCHILE E FEMMINILE

Ritiri. La società che si ritira dal Campionato oltre il termine ultimo previsto (a partire dal 30esimo giorno successivo a quello fissato per l'iscrizione) è punita ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Federale (vedi paragrafo 10 "Sanzioni Accessorie" della presente Circolare Informativa). Le sanzioni sono applicate dal Giudice Sportivo competente, su segnalazione della Commissione Organizzatrice Gare.

Scadenze.

- Le società di Serie A-Élite maschile e femminile, Serie A maschile e femminile, Serie B entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso la società deve iscriversi tramite la procedura on line.

- Le società di Serie C entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso la società deve iscriversi tramite la procedura on line.

Rinvii. I club partecipanti ai campionati di Serie A-Élite maschile, Serie A-Élite femminile, Serie A maschile e femminile, Coppa Italia Maschile che abbiano atleti/e convocati con le nazionali azzurre per partite internazionali concomitanti ai campionati di categoria, potranno chiedere rinvii delle gare di campionato solo qualora abbiano più di quattro (4) giocatori/giocatrici della stessa squadra convocati con le predette rappresentative nazionali. I rinvii potranno essere accordati anche qualora gli stessi club abbiano più di due (2) giocatori/giocatrici di prima linea convocati con le rappresentative nazionali, per partite internazionali concomitanti ai campionati di categoria.

Dichiarazioni debiti e disciplina di iscrizione al Campionato. I soggetti affiliati, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, sono tenuti a presentare in allegato alla domanda di iscrizione ai campionati:

- una dichiarazione attestante che la società non ha debiti scaduti nei confronti di tesserati tecnici, giocatori o altri soggetti affiliati per obbligazioni sorte nelle stagioni sportive precedenti (**“dichiarazione negativa”**) redatta sul modello pubblicato sul sito federale www.federugby.it.
- una dichiarazione attestante che la società ha debiti scaduti nei confronti di tesserati tecnici, giocatori o altri soggetti affiliati per obbligazioni sorte nelle stagioni sportive precedenti (**“dichiarazione positiva”**) redatta sul modello pubblicato sul sito federale www.federugby.it.

Nel caso in cui la dichiarazione fosse positiva rispetto alla esistenza di debiti scaduti nei confronti di tesserati, tecnici, giocatori o altri soggetti affiliati per obbligazioni sorte nelle stagioni sportive precedenti, l'iscrizione al campionato è inammissibile, salvo il deposito di adeguata garanzia bancaria o assicurativa irrevocabile a prima domanda emessa da primario istituto di credito o assicurativo nazionale, escutibile entro i trenta giorni successivi al 30 gennaio della stagione sportiva in corso a copertura dell'importo relativo ai debiti scaduti dichiarati.

Restano impregiudicati i diritti dei creditori di esigere i pagamenti attraverso gli istituti previsti dell'ordinamento sportivo e statale.

N.B.: La documentazione di cui sopra deve essere presentata solo una volta nel corso della stessa stagione sportiva e, cioè, all'atto della prima iscrizione a campionato (di qualsiasi categoria) effettuata dal soggetto affiliato.

Ulteriori specifiche per società di Serie A-Élite maschile. Per ciascun soggetto affiliato che si iscrive al Campionato Nazionale di Serie A-Élite maschile, la FIR accantona la somma di € 50.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte e/o da assumersi da parte della società nella s.s. 2025/2026, nei confronti di tesserati (tecnici, giocatori, staff societario e sanitario) e di altri soggetti affiliati. Tale somma, accantonata in via cautelativa, sarà dedotta dal contributo annuale che la Federazione eroga ai club di Serie A-Élite quale quota parte dei proventi distribuiti dalla EPCR alle Unions socie della stessa EPCR. L'accantonamento temporaneamente sottratto alla distribuzione, se non utilizzato da FIR per i fini previsti, sarà integralmente versato alle società al termine della stagione sportiva in corso. Diversamente, l'accantonamento sarà versato alla società inadempiente per la sola quota restante, dedotte le somme utilizzate da FIR per i fini previsti.

8.5.2 COPPA ITALIA SEVEN SENIORES FEMMINILE

Il termine per l'iscrizione è fissato al 15 settembre della stagione sportiva in corso. Eventuali richieste di iscrizione presentate dopo il termine stabilito saranno soggette a valutazione e autorizzazione dell'Area Tecnica.

8.5.3 JUNIORES U18 E U16 MASCHILI

Ritiri. La società che si ritira dal Campionato oltre il termine ultimo previsto (a partire dal 30esimo giorno successivo a quello fissato per l'iscrizione) è punita ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Federale. Le sanzioni sono applicate dal Giudice Sportivo competente, su segnalazione della Commissione Organizzatrice Gare.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- Le società che hanno acquisito il diritto a partecipare ai gironi per l'assegnazione del titolo di "Campione d'Italia Juniores" e quelle che intendono partecipare all'attività di qualificazione per gli stessi gironi, dovranno iscriversi, tramite la procedura on line, tassativamente entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- Le restanti società, che parteciperanno al livello Regionale/Interregionale, dovranno iscriversi, tramite la procedura on line, entro il 6 agosto della stagione sportiva in corso.

8.5.4 JUNIORES U18 E U16 FEMMINILE

Il termine per l'iscrizione è fissato al 15 settembre della stagione sportiva in corso. Eventuali richieste di iscrizione presentate dopo il termine stabilito saranno soggette a valutazione e autorizzazione dell'Area Tecnica.

Ritiri. Le eventuali sanzioni da applicarsi in conseguenza di ritiri comunicati oltre il termine sono indicate nel Regolamento di Giustizia Federale.

8.5.5 JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE E PROPAGANDA U12, U10, U8, U6 E PRIME METE

Termini e modalità. Le società che svolgono attività U14 – U12 – U10 – U8 – U6 e Prime mete devono iscriversi tramite la procedura on line prima dell'adesione al festival.

8.6 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E FESTIVAL

8.6.1 CAMPIONATI SENIORES E JUNIORES U18 E U16 MASCHILI E FEMMINILI

Nei campionati Seniores maschile e femminile, Juniores U18 e U16 maschili, ciascuna gara non può iniziare e non può continuare se una squadra ha un numero inferiore a 14 giocatori/giocatrici, a meno che la riduzione di detto numero minimo non sia causata da sanzioni arbitrali (espulsione temporanea o definitiva). I giocatori/giocatrici sostituiti possono essere riutilizzati per mantenere il numero minimo richiesto, fatte salve le regole per l'utilizzo in prima linea.

Nei campionati Juniores U18 e U16 femminile è prevista la formula a 7 giocatrici.

ATTENZIONE: Viene considerato perdente (con il punteggio di 28-0, salvo risultato del campo più favorevole alla società dichiarata vincente e conseguito al verificarsi della riduzione del numero minimo dei giocatori/giocatrici) il soggetto affiliato che nel corso della gara ufficiale non sia in grado di continuarla per l'impossibilità di mantenere in campo 14 giocatori. Al verificarsi di tale circostanza, la partita - fatto salvo quanto previsto in relazione al risultato finale – continua per tutto il tempo regolamentare con l'adeguamento del numero di giocatori/giocatrici di ambo le squadre fino al numero di 12.

Per i soli Campionati regionali di serie C, U18 e U16 maschili - per la Prima Fase qualificazione e per la Seconda Fase limitatamente ai gironi regionali - e per il Campionato di serie A femminile, è consentito disputare la gara adeguando i numeri di entrambe le squadre partecipanti, qualora una squadra (o entrambe) si presenti/no con il numero minimo di 12 - anziché 14 giocatori/giocatrici. In tal caso verrà comminata la sanzione di gara persa senza aggiunta di sanzioni accessorie (né punti di penalizzazione, né sanzioni amministrative).

8.6.2 FRANCHIGIE TERRITORIALI SENIORES (FTS) MASCHILI E FEMMINILI

Per favorire lo sviluppo strutturato e duraturo del rugby nei vari territori, la Federazione ha sviluppato un nuovo modello di partecipazione ai campionati seniores maschili basato sulla creazione di Franchigie Territoriali Seniores (FTS), costituite da due o più soggetti affiliati presenti nella stessa area geografica (stessa provincia e/o province limitrofe anche se di regione diversa) come da linee guida che seguono:

- La FTS è un progetto territoriale federale messo a punto dalla Federazione per favorire sinergie tra soggetti affiliati dislocati in area geografica limitrofa e volto allo sviluppo rugbystico, quantitativo e qualitativo, dell'area interessata al progetto.
- Il modello FTS non è derogabile.
- Il modello FTS si attiva attraverso la formale adesione di due o più soggetti affiliati che insistono nella stessa area geografica (stessa provincia e/o province limitrofe anche se di regione diversa) comunicato

entro il **20 luglio 2025** al Consiglio Federale che, sussistendone le condizioni e sentito il parere dell'Area Tecnica Federale, lo approva.

- Il soggetto di nuova affiliazione, all'uopo costituito, purché partecipato dalle aderenti al modello, acquisisce la funzione di FTS.
- La FTS deve avere una durata minima di **tre** anni, pena la mancata approvazione da parte di FIR.
- La costituzione di un modello di FTS autorizza:
 - La possibilità della FTS di acquisire i titoli sportivi maturati dalle società che aderiscono alla stessa.
 - L'utilizzo da parte della FTS di tutti i giocatori seniores delle società che alla stessa aderiscono, senza vincolo di tesseramento. I giocatori che al momento del rinnovo del tesseramento non intendono aderire al Progetto possono ricorrere allo svincolo per limitata attività del Club di appartenenza.
- La costituzione di un modello di FTS obbliga:
 - Le società aderenti al modello, a rinunciare alla possibilità di partecipare in proprio a qualsiasi campionato seniores.
 - Ogni società aderente al modello, a rimanere nel progetto per le almeno tre stagioni sportive consecutive. Solo al termine dei due anni è consentito revocare l'adesione, pena la condizione di perdita del titolo sportivo ceduto in origine e con la sola possibilità di partecipare al primo campionato seniores ad iscrizione libera (Serie C).
- La FTS deve garantire la partecipazione allo stesso numero di campionati seniores a cui partecipavano, separatamente, le società afferenti al momento della costituzione della FTS.
- La partecipazione ai campionati cui la FTS è iscritta prevede la presentazione di liste di giocatori separate per ciascuna squadra iscritta.
- La FTS ha facoltà di iscrivere più squadre a differenti campionati seniores. Per la Serie A-Élite, A e B è consentita l'iscrizione di una sola squadra per categoria. Per la Serie C, in quanto categoria ad iscrizione libera è consentita l'iscrizione di più squadre, in osservanza delle disposizioni già previste per le squadre cadette.
- La FTS dovrà presentare al Giudice Sportivo Nazionale, 20 giorni prima dell'inizio del primo campionato, le liste con almeno 30 giocatori per ogni squadra partecipante.
- Ogni lista è associata alla squadra partecipante ad un campionato. Il libero utilizzo dei giocatori tra le differenti liste è consentito solo per i giocatori U21 (nati negli anni 2005/2006/2007/2008/2009 - maggiorenni o autorizzati) con l'indicazione del numero di tessera e la data di nascita.
- È data facoltà alla FTS di modificare, nei periodi che vanno **dal 1° al 10 dicembre e dal 20 febbraio al 03 marzo**, la lista già depositata, per un massimo di 5 (cinque) giocatori per ognuno dei due periodi, sempre garantendo il numero di 30 giocatori iscritti in ogni lista. I cambiamenti devono essere comunicati al Giudice Sportivo Nazionale.
- Nel caso di scioglimento della FTS, i titoli sportivi originariamente acquisiti dalla FTS ritornano nella disponibilità della FIR.

8.6.3 CAMPIONATI U18 E U16 E ATTIVITÀ U14 MASCHILI E FEMMINILI. SOCIETÀ TUTOR U18 - U16 - U14

Per favorire la sostenibilità dei processi di sviluppo collettivi dei gruppi squadra ed individuali dei singoli giocatori, è confermata anche per la corrente stagione sportiva la progettualità tecnica denominata "Società Tutor U18-U16-U14".

Regolamento per la realizzazione del progetto tecnico Società Tutor U18-U16 e U14 maschili e femminili.

Una società, denominata TUTOR, può accogliere per l'intera stagione sportiva giocatori del biennio U18, U16 e U14 provenienti da un massimo di 4 diverse società, i quali possono giocare nel campionato U18-U16 e attività U14 con la società tutor ma contemporaneamente anche nella propria squadra di provenienza.

Per poter attivare questa opportunità, le società partecipanti al progetto devono inviare all'Ufficio Tecnico e al Comitato Regionale di appartenenza il progetto tecnico sportivo compilando l'apposito modello pubblicato sul sito www.federugby.it, entro il 1° novembre di ciascuna stagione sportiva. È prevista una seconda finestra

riservata a coloro che non hanno precedentemente presentato il progetto tecnico sportivo (ad esclusione delle squadre partecipanti ai campionati U16-U18 gironi élite/titolo), dal 15 gennaio al 15 febbraio di ciascun anno. Tale accordo NON potrà essere variato né integrato durante l'intera stagione sportiva ed una società può avere un solo accordo con una società TUTOR per ogni singola categoria (U18- U16- U14).

- I giocatori tesserati con la società TUTORATA potranno giocare oltre che con la propria società anche con la società TUTOR, compresi i giocatori rientranti (nati nel 2007), nella categoria di riferimento oggetto della progettazione **(Non con la squadra Seniores della Società Tutor)**.
- I giocatori tesserati con la società TUTOR possono giocare nelle squadre della propria società e con la società TUTORATA, nella categoria di riferimento oggetto della progettazione, ad eccezione dei giocatori rientranti (nati nel 2007) che potranno solo ed esclusivamente giocare per la società di tesseramento.

Il tutoraggio dovrà essere effettuato all'interno della regione di appartenenza; eventuali deroghe saranno valutate dalla Commissione Tecnica Federale in caso di:

- contiguità geografica;
- esiguo numero di società nelle categorie U18 o U16 o U14 in Regione;
- progetti tecnico-sportivi pregressi.

La richiesta di deroga dovrà giungere contestualmente alla presentazione del progetto da parte della società TUTOR.

Si specifica inoltre che i giocatori vincolati e/o tesserati con una società tutorata, non iscritta direttamente al Campionato di categoria, su richiesta possono trasferirsi in una diversa società sportiva nelle medesime condizioni del trasferimento senza nulla osta per limitata attività del club di appartenenza.

8.6.3 BIS PROGETTO TECNICO TERRITORIALE DI TUTORAGGIO SENIORES UNDER 21

8.6.3 BIS.1 PREMESSA

La Federazione Italiana Rugby consolida e amplia le progettazioni tecniche territoriali, estendendo al livello seniores un modello di tutoraggio tra club, fondato su principi già collaudati nelle collaborazioni tra club del settore juniores.

Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra club che partecipano a campionati seniores di livello diverso, promuovendo percorsi condivisi orientati alla crescita tecnica degli atleti e al consolidamento del rugby sui territori.

Il Tutoraggio Seniores si propone, in particolare, di favorire la continuità della pratica sportiva nei passaggi di categoria, contrastando il fenomeno del drop-out, soprattutto tra i giocatori Under 21. Intende inoltre offrire a questi giovani atleti un contesto di gioco adeguato al loro livello di maturazione fisica e tecnica, accompagnandoli in modo graduale e consapevole verso il rugby adulto.

Attraverso la strutturazione di percorsi formativi condivisi, il progetto mira anche a sostenere la crescita tecnica dei giocatori, migliorare le competenze degli staff tecnici e organizzativi, e promuovere collaborazioni territoriali tra club di diversa categoria, generando un impatto positivo sull'intero ecosistema del rugby italiano.

8.6.3 BIS.2 STRUTTURA DELLA COLLABORAZIONE

Il progetto prevede il coinvolgimento di due sole società seniores, che instaurano tra loro una collaborazione strutturata.

La Società Tutor deve essere iscritta a un campionato di Serie superiore rispetto alla Società tutorata, che partecipa invece a un campionato di categoria inferiore.

Nel caso in cui la Società Tutor disponga anche di una squadra cadetta impegnata in un campionato seniores, il progetto potrà essere attivato solo se la Società tutorata partecipa a una Serie inferiore rispetto a quella della squadra cadetta appartenente alla società tutor, al fine di garantire una reale differenza di livello tra le realtà coinvolte.

È consentita l'attivazione del progetto anche nel caso in cui la Società tutorata abbia una propria squadra cadetta.

Non è consentito attivare contemporaneamente più progetti di tutoraggio né in qualità di Società Tutor né di Società tutorata.

8.6.3 BIS.3 UTILIZZO DEI GIOCATORI UNDER 21

Gli atleti nati negli anni 2005 e 2006 senza limiti, ed i nati 2007, 2008 e 2009 in base alle disposizioni in materia di partecipazione in squadre seniores previste al punto 8.2 (Under 21), possono essere impiegati liberamente da entrambe le società, senza limiti di utilizzo o presenze, nel rispetto delle normative federali. In caso di tutoraggio tra società che dispongono di una squadra cadetta, è comunque sempre permessa la libera circolazione dei giocatori Under 21 tra le società coinvolte.

8.6.3 BIS.1.4 AMBITO TERRITORIALE

Il progetto può essere attivato esclusivamente tra due società seniores appartenenti alla stessa provincia, così da favorire una collaborazione concreta, continuativa e logisticamente sostenibile.

Qualora non vi siano le condizioni per attivare il progetto all'interno dello stesso ambito provinciale, è possibile avviare la collaborazione anche tra società appartenenti a province limitrofe, previa valutazione e approvazione dell'Ufficio Tecnico FIR.

8.6.3 BIS.5 APPROVAZIONE

Il progetto dovrà essere presentato alla Commissione Tecnica Federale almeno 20 giorni prima dell'inizio del campionato di riferimento sottoscritto da entrambe le società.

L'attivazione del progetto è subordinata alla valutazione e approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico FIR, che verificherà anche la regolarità dei precedenti progetti juniores.

8.6.3 BIS.6 DURATA

Il progetto ha una durata minima di due stagioni sportive consecutive.

In caso di promozioni o retrocessioni che determinino il posizionamento della Società Tutor e della Società tutorata nella stessa categoria di campionato, il progetto di tutoraggio si intenderà automaticamente cessato al termine della stagione sportiva in cui si verifica tale evento.

8.6.3 BIS.7 COLLABORAZIONE TECNICA TRA LE SOCIETÀ

La collaborazione tecnica tra Società Tutor e Società tutorata rappresenta un elemento fondamentale del progetto e dovrà svilupparsi secondo i seguenti principi e modalità operative:

1) Linee Guida Tecniche Condivise

- Definizione congiunta di un progetto tecnico annuale che stabilisca:
- Obiettivi formativi per gli atleti Under 21;
- Standard minimi di allenamento tecnico e fisico;
- Linee guida comuni su metodologia di gioco, gestione degli allenamenti e sviluppo delle competenze individuali.

2) Coordinamento Tecnico

- Nomina di un Coordinatore Tecnico di Progetto, responsabile della supervisione del programma tecnico, del monitoraggio degli atleti e della comunicazione tra gli staff.

3) Formazione Continua degli Allenatori

- Realizzazione di incontri tecnici periodici tra gli staff delle due società, finalizzati a:
- Aggiornamenti metodologici;
- Analisi condivisa delle prestazioni;
- Definizione e monitoraggio dei percorsi di sviluppo individuale degli atleti Under 21.

4) Allenamenti Integrati

- Programmazione di sessioni di allenamento congiunte tra le squadre coinvolte, con:
- Consolidamento di principi di gioco comuni;
- Integrazione tecnica degli atleti;
- Rafforzamento del percorso di crescita dei giovani.

5) Reportistica e Verifica Interna

- Predisposizione di una relazione tecnica annuale che evidenzi:
- Le attività realizzate;
- I progressi degli atleti;
- Le criticità emerse e le proposte di miglioramento.

8.6.3 BIS.8 RUOLO DELLA FIR NELLA VERIFICA DEL PROGETTO

- L'Ufficio Tecnico della FIR esercita funzioni di vigilanza e verifica sull'attuazione dei progetti di tutoraggio seniores, con la possibilità di:
- Richiedere documentazione periodica;
- Effettuare verifiche presso le società;
- Valutare il rispetto degli impegni;
- Proporre azioni correttive o, in caso di gravi inadempienze, revocare l'approvazione del progetto.

8.6.4 ATTIVITÀ JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE

Vedi le indicazioni contenute nel Comunicato federale dedicato.

8.6.5 ATTIVITÀ PROPAGANDA U12 MISTE

Vedi le indicazioni contenute nel Comunicato federale dedicato.

8.6.6 ATTIVITÀ PROPAGANDA U10, U8, U6 E PRIME METE MISTE

Vedi le indicazioni contenute nel Comunicato federale dedicato.

8.6.7 PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON DUE SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO

La società può iscrivere due squadre allo stesso campionato Juniores e Propaganda seguendo, alternativamente - ove sia previsto per la singola categoria - le modalità sotto indicate.

Nei Comitati Regionali in cui l'attività non è organizzata in due o più gironi, le due squadre appartenenti alla stessa società devono essere inserite in gironi di altri Comitati appartenenti alla stessa area geografica.

Partecipazione con liste separate

La società che intende partecipare ai **Campionati U18 e U16 maschili**, con due o più squadre dovrà, al momento della iscrizione ai campionati o, al massimo, prima della pubblicazione dei relativi calendari, nel caso abbia presentato successivamente alla iscrizione la relativa richiesta, **avere un numero minimo di giocatori** come di seguito indicato:

- n. 2 squadre = totale 40 giocatori
- n. 3 squadre = totale 70 giocatori
- n. 4 squadre = totale 90 giocatori

e rispettare le norme di partecipazione emanate dal Consiglio Federale.

Per la categoria U18, nel numero di giocatori previsto per squadra, possono essere compresi i fuori quota (2007).

Prima dell'inizio dell'attività relativa alla categoria, la società deve obbligatoriamente inviare all'Ufficio del Giudice Sportivo competente le liste separate dei giocatori già tesserati che saranno utilizzati nella squadra A e nella squadra B.

Per ogni singola fase dell'attività i giocatori così individuati possono partecipare soltanto alle gare della squadra cui appartengono (A o B), pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento di Giustizia FIR. Per tutti i giocatori tesserati successivamente la società deve indicare se saranno utilizzati nella squadra "A" o nella squadra "B". L'utilizzazione di un giocatore in una delle due squadre equivale all'iscrizione dello stesso nella lista della relativa squadra.

Alle fasi finali, così come determinate dal Consiglio Federale la società può accedere solo con una delle due squadre partecipanti allo stesso Campionato e può utilizzare tutti i giocatori, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Nei Comitati Regionali in cui l'attività è organizzata in due o più gironi, le due squadre appartenenti alla stessa società devono essere inserite in gironi diversi.

Partecipazione senza liste separate

- **Campionato U18 e U16 maschili.** La Federazione dà alle società l'opportunità di partecipare con due o più squadre all'attività U18 e U16 senza l'obbligo di liste separate. Tale opzione – che si considera irrevocabile – deve essere dichiarata per iscritto al Comitato Regionale, al Giudice Sportivo competente (Regionale o Nazionale) e all'Ufficio Tecnico FIR prima dell'inizio dell'attività. La società che presenta la richiesta successivamente all'iscrizione, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- al momento della richiesta o, al massimo, prima della pubblicazione dei relativi calendari, deve avere un numero minimo di giocatori come riportato al punto 8.6.7;
- deve schierare inderogabilmente, per ogni singola gara, un numero di giocatori non inferiore a dodici;
- deve essere nella possibilità di iscrivere le due o più squadre in gironi diversi.

Le società che partecipano al Campionato con più di una squadra, senza obbligo di liste separate devono accedere alle fasi finali nazionali o interregionali con una sola squadra. Pertanto, tali società - anche se, al termine della regular season, hanno qualificato alla fase successiva del campionato più di una squadra - devono obbligatoriamente accedervi con la squadra con identificativo più basso.

ATTENZIONE. Le società che partecipano con una squadra al girone élite non possono accedere alle fasi interregionali di categoria.

8.7 SOCIETÀ TUTOR FEMMINILI SENIORES – SERIE A ÉLITE E SERIE A

8.7.1 PREMESSA

La Federazione Italiana Rugby consolida ed amplia le progettazioni tecniche territoriali, estendendo al livello seniores un modello di tutoraggio tra Club, fondato su principi già collaudati nelle collaborazioni tra Club del settore juniores.

Il Tutoraggio Seniores si propone, in particolare, di favorire la continuità della pratica sportiva nei passaggi di categoria, contrastando il fenomeno del drop-out. Intende inoltre offrire a queste atlete un contesto di gioco adeguato al loro livello di maturazione fisica e tecnica, in modo graduale e consapevole.

Attraverso la strutturazione di percorsi formativi condivisi, il progetto mira anche a sostenere la crescita tecnica delle giocatrici, migliorare le competenze degli staff tecnici e organizzativi, e promuovere collaborazioni territoriali tra diversi club, generando un impatto positivo sull'intero ecosistema del rugby italiano.

8.7.2 STRUTTURA DELLA COLLABORAZIONE

Le società iscritte ai campionati regionali seniores o aventi proprie tesserate (anche se non iscritte a detti campionati), possono stipulare accordi tecnico sportivi con **una sola società** che partecipi al Campionato di serie A élite e/o serie A. In virtù di tali accordi la società partecipante al campionato di serie A élite e/o serie A assume la funzione di società Tutor verso **un numero massimo 4 società**.

Potranno essere richieste deroghe al numero massimo di 4 società tutorate solo in presenza di particolari condizioni territoriali, previa richiesta ed approvazione dell'Ufficio Tecnico FIR.

8.7.3 AMBITO TERRITORIALE

Il progetto può essere attivato esclusivamente tra Società seniores appartenenti alla stessa provincia, così da favorire una collaborazione concreta, continuativa e logisticamente sostenibile.

Qualora non vi siano le condizioni per attivare il progetto all'interno dello stesso ambito provinciale, è possibile avviare la collaborazione anche tra Società geograficamente contigue, previa valutazione e approvazione della Commissione Tecnica Federale.

Per poter attivare questa opportunità, la società dovrà inviare all'Ufficio Tecnico e al Comitato Regionale di appartenenza l'apposito modello pubblicato sul sito www.federugby.it. Tale accordo **NON** può essere variato durante la stagione sportiva.

Il progetto potrà essere presentato entro e non oltre venti giorni dall'inizio del Campionato di Serie A-Élite e di Serie A Femminile e/o alla riapertura del termine, attiva dal 1° al 31 gennaio 2026 sottoscritto da entrambe le Società.

8.8 ORGANIZZAZIONE TORNEI PROPAGANDA, TORNEI JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE -U16-U18 FEMMINILE

Le società che intendono organizzare Tornei di Propaganda, ad esclusione delle categorie Propaganda U6 e Prime mete, devono richiedere all'Ufficio Tecnico FIR e al Comitato Regionale di appartenenza attraverso l'apposita modulistica, entro il 30/04/2026 e comunque almeno 15 giorni prima dello svolgimento del torneo, l'affidamento dell'organizzazione del Torneo a livello Nazionale/Internazionale e devono attenersi ai seguenti parametri:

Data Torneo	Il torneo <u>non deve svolgersi in concomitanza</u> con incontri già programmati dalla Commissione Organizzatrice Gare della FIR o del Comitato Regionale di appartenenza sullo stesso impianto sul quale si intende svolgere il Torneo. Il Torneo non potrà essere disputato dopo la data dell'07/06/2026.
Luogo	È necessario indicare l'impianto sul quale si intende svolgere il Torneo.
Categorie ammesse	È necessario specificare le categorie che prenderanno parte al Torneo. Si ricorda che se è prevista la partecipazione di squadre straniere è obbligatorio il nulla – osta da parte delle Federazioni di appartenenza. L'organizzazione degli incontri dovrà avvenire nel rispetto delle regole di gioco e delle normative vigenti ad esclusione delle categorie Propaganda U6 e Prime mete
Numero delle squadre	Per essere inseriti nell'elenco dei Tornei Nazionali il numero minimo, per ogni categoria, <u>non deve essere inferiore a 8 squadre.</u> I Tornei che nella stagione sportiva precedente non hanno raggiunto il numero minimo di squadre previsto per categoria non saranno inseriti nell'elenco dei Tornei della stagione sportiva corrente. I Comitati Regionali sono tenuti ad omologare tramite il sistema AS400 tale attività.
Formula e programma Tecnico-organizzativo del Torneo	Dopo l'approvazione da parte della segreteria dell'Ufficio Tecnico, questi provvederà alla pubblicazione del calendario dei Tornei Nazionali nel primo Comunicato Federale utile. Eventuali sovrapposizioni di date nella medesima regione saranno esaminate da FIR per la ricerca di una soluzione condivisa che dia, comunque, priorità ai tornei con più anzianità. La partecipazione a detti Tornei, con le modalità previste dalle normative vigenti, sarà considerata utile ai fini dell'assegnazione del voto di base. Le società organizzatrici dei Tornei devono specificare nella richiesta il programma tecnico (formulazione dei gironi, svolgimento delle prime fasi e delle fasi finali ecc.) ed il programma organizzativo del Torneo (contributo da parte delle società partecipanti, se è previsto il pranzo, premiazioni ecc.).

	A conclusione della manifestazione, la società o il Direttore del Torneo dovrà far pervenire al Comitato Regionale di appartenenza tutti gli atti relativi al Torneo (fogli gara, cartellini segnapunti e relazione del Torneo). Il Giudice Sportivo Territoriale espletterà l'omologazione del Torneo e il Comitato Regionale provvederà a comunicare l'avvenuta omologazione al Giudice Sportivo Nazionale ed, eventualmente, ai Comitati Regionali interessati per la partecipazione di società di loro pertinenza.
--	--

Il riconoscimento di un torneo da parte di FIR, e la sua conseguente pubblicazione nell'elenco ufficiale, valgono come implicita concessione di Patrocinio tecnico FIR. Non sarà pertanto necessario un'ulteriore richiesta di patrocinio.

8.9 ATTIVITÀ NELLA SCUOLA

La Federazione Italiana Rugby supporta i club per la realizzazione delle seguenti progettazioni:

Competizioni sportive scolastiche

- Sensibilizzazione al gioco del Rugby;
- Momenti di competizione/verifica fra classi della stessa scuola aperti alla partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze;
- Costituzione di gruppi/squadra che si allenano e giocano a scuola;
- Partecipazione alle competizioni sportive scolastiche (la fase provinciale delle competizioni sportive scolastiche è uno dei momenti di competizione/verifica).

Costituiscono attività ufficiale della Federazione le fasi comunali, provinciali e regionali delle Competizioni Sportive Scolastiche programmate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito o delle altre attività scolastiche programmate dalle Dirigenze Scolastiche Regionali.

Enti Scolastici (Affiliazione o Riconoscimento della Scuola come Club della FIR):

- Sensibilizzazione al gioco del Rugby;
- Costituzione di gruppi/squadra di nuovi tesserati;
- Partecipazione a momenti di competizione/verifica fra rappresentative di scuole diverse;
- Partecipazione all'Attività Ufficiale della FIR programmata dai Comitati/Delegazioni Regionali sia in date infrasettimanali sia nei fine settimana.

Le attività ufficiali (Feste del Rugby) degli Enti Scolastici sono programmate dai Comitati/Delegazioni Regionali FIR sentiti gli Enti Scolastici.

L'attività non ufficiale (momenti di competizione/verifica) verrà programmata dagli Enti Scolastici con il supporto del Responsabile Promozione e Partecipazione del Comitato/Delegazione Regionale.

8.9.1 SOCIETÀ TUTOR SCOLASTICHE

Le società tutor rappresentano l'indispensabile raccordo tra Scuola (enti scolastici) e società di rugby che abbiano già iscritto una squadra all'attività federale nelle categorie che intendono tutorare.

Le società che non partecipano con proprie squadre ai campionati federali possono instaurare il rapporto di collaborazione (tutoraggio) di due anni con Enti Scolastici.

Regolamento Società Tutor Enti Scolastici.

Gli Enti Scolastici possono stipulare accordi tecnico-sportivi con altre società per le categorie U8, U10, U12, U14 maschile e femminile, U16 maschile e femminile. In forza di tali accordi la società sportiva assume la veste di Tutor dell'Ente Scolastico.

Per poter attivare questa opportunità gli Enti Scolastici devono comunicare al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza e alla FIR – Ufficio Tecnico – il nome e il numero di codice della società Tutor che partecipa in proprio all'attività federale e le categorie per cui è stato stipulato l'accordo tecnico-sportivo. Tale accordo non può essere variato durante la stagione sportiva.

I giocatori e le giocatrici delle squadre degli Enti Scolastici tutorati sono da ritenersi a tutti gli effetti anche tesserati/e per la società tutor.

Le squadre degli enti Scolastici tutorati possono partecipare ai campionati.

Tale partecipazione rappresenterà un'ulteriore attività per le società tutor nell'ottemperanza delle normative delle doppie squadre prevista per il campionato al quale si iscrivono. Pertanto, i diritti maturati per tale partecipazione saranno validi per la società tutor.

Nello stesso anno sportivo ogni Ente Scolastico potrà essere tutorato da due diverse società, una per la categoria maschile e l'altra per la categoria femminile. Non ci sono limiti per il numero di Enti Scolastici tutorati da una società. Tale pratica può essere espletata:

- all'atto dell'affiliazione/riaffiliazione;
- in un successivo momento dandone comunicazione al Comitato Regionale di appartenenza.

8.10 OBBLIGATORIETÀ DEI CAMPIONATI

Per la stagione sportiva 2025/2026 sono confermate le obbligatorietà limitatamente per le Promozioni ad eccezione dei Campionati di Serie A-Élite e A maschile che prevedono anche attività obbligatorie per la partecipazione. Allo stesso tempo sono previste deleghe per l'attività obbligatoria.

Campionato	Tipo di obbligatorietà	Campionati a cui partecipare
Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza Serie A-Élite maschile	Partecipazione	Campionati U18, U16 e Attività U14
Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza Serie A-Élite femminile	Partecipazione	Attività U14
Campionato Nazionale Serie A maschile	Partecipazione	Attività U14
	Promozione in Serie A-Élite maschile	Campionati U18, U16 e Attività U14
Campionato Nazionale Serie A femminile	Promozione in Serie A-Élite Femminile	Attività U14
Campionato Nazionale Serie B maschile	Promozione in Serie A maschile	Campionati U16 e Attività U14
Campionato Nazionale Serie C maschile	Promozione in Serie B maschile	Attività U14

Le Società del Campionato di Serie A-Élite maschile e femminile e serie A maschile che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai Campionati obbligatori, come previsto dall'art. 29 lett. h) del Regolamento di Giustizia, saranno punite con la sanzione sportiva della **penalizzazione di quattro punti in classifica nella stagione sportiva successiva alla violazione per ogni Campionato mancante**.

Il mancato adempimento dei Campionati obbligatori previsti per la Promozione al Campionato superiore, **determinerà la revoca della Promozione stessa** (articoli 1.2 Regolamento Attività Sportiva, e 29.1.h Regolamento di Giustizia).

Nel caso in cui la squadra avente diritto alla promozione non abbia svolto l'attività obbligatoria, o non possa accedere alla serie superiore in quanto già presente la prima squadra, verrà presa in considerazione la squadra immediatamente successiva in classifica (art. 5.8 Regolamento Attività Sportiva).

Le attività obbligatorie dovranno essere assolte entro il termine della stagione sportiva.

I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le squadre che partecipano ai Progetti Sociali a qualsiasi serie partecipino, non sono tenuti ad assolvere alla partecipazione di alcuna attività obbligatoria.

Ai soli fini della obbligatorietà si considerano valide anche le partite giocate con le società che si sono successivamente ritirate dal campionato.

8.10.1 DELEGHE PER ATTIVITÀ'

Ai sensi dell'art. 1.2 del Regolamento Attività Sportiva viene prevista anche per la stagione sportiva 2025-2026 la possibilità di svolgimento dell'attività obbligatoria U18, U16 e U14 maschili e femminili tramite delega ad altro soggetto affiliato.

L'attività obbligatoria potrà essere delegata, articolo 1.3 RAS, ad altra società a condizione che:

- a) tra la società delegante e la società delegata vi sia un accordo di attività in delega ovvero comprovati legami di affinità e/o continuità di collaborazione sportiva;
- b) la società delegante abbia sede nello stesso comune o in comuni limitrofi della Società delegata.

Ai fini di consentire il migliore svolgimento dell'attività sportiva il Consiglio Federale si riserva, in ogni caso, la possibilità di concedere ponderate deroghe ai predetti requisiti, previo parere obbligatorio ma non vincolante della struttura tecnica federale, anche valutando, tra l'altro, specifiche situazioni territoriali, quali province con scarsa consistenza numerica di società affiliate. Ogni società potrà essere delegata da una sola società. Le società deleganti devono far pervenire alla FIR l'apposito modello di delega, predisposto dalla FIR, sottoscritto da entrambi i Presidenti delle società, delegante e delegata, modello dal quale deve risultare l'accordo di delega, la categoria delegata ed il campionato per il quale è richiesta la delega.

L'invio dovrà avvenire tramite PEC all'indirizzo areatecnica@pec.federugby.it entro i seguenti termini:

- **18 settembre** della stagione sportiva in corso per le categorie **U18 e U16**;

- **31 dicembre** della stagione sportiva in corso per la categoria **U14**.

Il Consiglio Federale, previo preventivo parere obbligatorio ma non vincolante della struttura tecnica federale, potrà esaminare ed ammettere deleghe inviate in data successiva ai termini sopra indicati, del 18 settembre e 31 dicembre, solamente qualora tali deleghe, tardive, prevedano idonea motivazione, attinente all'attività sportiva, del ritardo.

Il termine ultimo per l'esame e l'ammissione delle deleghe viene fissato al **1° marzo**.

L'elenco delle deleghe approvate ed ammesse dal Consiglio Federale sarà oggetto di pubblicazione nel primo comunicato Federale successivo.

8.11 ATTIVITÀ SQUADRE CADETTE

8.11.1 CAMPIONATI SERIE A-ÉLITE, SERIE A, B, C MASCHILI. PARTECIPAZIONE SECONDA SQUADRA (CADETTA) AI CAMPIONATI DI SERIE INFERIORE

Facoltà di iscrizione e limiti.

Le società che partecipano al Campionato Nazionale Assoluto Serie A-Élite, Serie A, Serie B e Serie C maschili hanno la facoltà di iscrivere una seconda squadra Seniores (squadra cadetta) ad un campionato di livello inferiore a quello in cui è iscritta la 1° squadra.

La squadra cadetta non può accedere alle fasi finali del campionato cui partecipa se nel campionato di livello superiore è già presente la sua prima squadra.

In deroga a quanto disposto dal Regolamento Attività Sportiva, è concessa l'iscrizione di una doppia squadra cadetta in serie C, purché siano inserite in gironi diversi.

È data, inoltre, facoltà alle affiliate di iscrivere una seconda squadra cadetta nel rispetto delle norme e dei principi di seguito elencati:

- la società dovrà presentare liste separate per ognuna delle squadre partecipanti comprensive degli U23 (nati 2003-2004-2005-2006-2007 2008, 2009 secondo regole di partecipazione campionati punto (8.1.1));
- È assolutamente necessario che ognuna delle due squadre cadette sia autonomamente collegata alla prima squadra (serie A-Élite, Serie A e B);
- la libera circolazione, consentita unicamente ai giocatori U23, è possibile tra tutte le squadre (prima squadra e liste cadette collegate);

- Per quanto non espressamente indicato valgono norme e regolamenti previsti.

Le liste dettagliate dovranno essere inoltrate all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale tramite mail (segreteria@federugby.it).

Norme di partecipazione.

Le società di Serie A-Élite, A, B e C, ai fini dell'ammissione di una seconda squadra (Squadra cadetta), dovranno far pervenire all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale, 10 giorni prima dell'inizio del Campionato a cui partecipa la prima squadra, le due liste separate di almeno 25 tesserati cadauna a pena di decadenza della iscrizione al campionato della squadra cadetta.

Ciascuna lista dovrà contenere l'elenco nominativo, in ordine alfabetico, comprensiva di giocatori **U23** (nati negli anni /2003/2004/2005/2006 (maggiorenni 2007 o autorizzati come per i 2008 e 2009 al compimento del 17° anno di età da autorizzazione scritta dei genitori) con l'indicazione del numero di tessera e la data di nascita.

Successivamente alla validazione delle liste da parte degli organi competenti (Giudice Sportivo Nazionale) la società potrà integrare le liste indicando obbligatoriamente all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale i giocatori da utilizzare nella prima o nella seconda squadra. L'utilizzazione di un giocatore in una delle due squadre equivale all'iscrizione dello stesso nella lista della relativa squadra.

Sono categorie di libera circolazione, quelle dei giocatori nati negli anni 2003/2004/2005/2006 (maggiorenni 2007 o autorizzati - per i 2008 e 2009 al compimento del 17° anno di età).

Il giocatore iscritto nella lista della prima squadra, di non libera circolazione, può essere utilizzato solo nella relativa attività, pena l'applicazione dell'art. 29 Regolamento di Giustizia. Per utilizzazione si intende l'inserimento del giocatore tra i 22/23 della lista gara.

Il giocatore, di non libera circolazione, iscritto nella lista della squadra cadetta potrà essere utilizzato nella attività della prima squadra **per non più di 6 (sei) volte** dal momento che dalla settima utilizzazione lo stesso sarà iscritto d'ufficio nella lista della prima squadra e non potrà essere utilizzato nella attività cadetta pena l'applicazione delle sanzioni dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia.

Il giocatore di non libera circolazione è considerato partecipante con il solo inserimento in lista gara.

Promozioni e retrocessioni.

- Ai fini della promozione alla Serie superiore per tali squadre sono previste le attività obbligatorie come da tabella al punto 8.10, sia per la prima squadra che per la squadra cadetta. Pertanto, la squadra cadetta in caso di promozione dovrà avere adempiuto alla propria ed autonoma, rispetto alla prima squadra, attività obbligatoria.
- Nel caso di retrocessione della prima squadra al Campionato cui ha diritto di iscriversi la squadra cadetta, quest'ultima perde la possibilità all'iscrizione e può iscriversi solo al Campionato della categoria immediatamente inferiore. Restano comunque ferme le sanzioni e penalizzazioni maturate.

8.11.2 CAMPIONATI SENIORES FEMMINILI A 15 – PARTECIPAZIONE DI SECONDA SQUADRA (CADETTA) AL CAMPIONATO DI SERIE A

Per le squadre seniores femminili a 15, al fine di agevolare la partecipazione e consolidare le realtà territoriali che si sono prodigate per lo sviluppo del rugby femminile, le società iscritte al campionato di Serie A-Élite e Serie A femminili, possono iscrivere una seconda squadra e partecipare al campionato di serie A femminile.

La partecipazione della squadra Cadetta femminile iscritta al campionato di serie A femminile non consente né la partecipazione alle fasi finali né il passaggio al campionato di Serie A-Élite femminile.

La società che intende avvalersi di questa facoltà, oltre a provvedere all'iscrizione al Campionato nelle forme previste, deve darne comunicazione all'Ufficio Tecnico - Attività Nazionale e presentare all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale entro i dieci giorni che precedono l'inizio dell'attività, le due liste separate di 40 giocatrici che parteciperanno a dette attività.

ATTENZIONE. Per le norme a carattere generale e quelle di utilizzo delle giocatrici presenti nelle due liste valgono le norme delle squadre Cadette al precedente punto 8.11.1.

8.12 ATTIVITÀ OLIMPICA SEVEN

Al fine di promuovere e sviluppare il programma del Seven in ottica olimpica, **ed al fine della varietà della proposta di competizione al fine dello sviluppo dei giocatori e giocatrici**, le competizioni atte a raggiungere tali obiettivi sono di seguito elencate:

- Coppa Italia Seven maschile e femminile – regolamentata nel comunicato federale n. 1
- Tornei Seven U14 ed U16 organizzati dai Comitati Regionali, **con annesse finali interregionali**
- Tornei seniores organizzati dai Comitati Regionali.

Relativamente alla formazione allenatori ed allenatrici "Seven", sono presenti corsi nella piattaforma FIR di e-learning ed ulteriori corsi di aggiornamento sono svolti a livello regionale.

9. CAMPIONATI FEDERALI

9.1 CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO DI ECCELLENZA A-ÉLITE MASCHILE



LA SCHEDA

- **Affiliazione e iscrizione al campionato:** entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- **Termine per il tesseramento giocatori** categoria Seniores provenienti da Federazione straniera: 03 marzo della stagione sportiva in corso; nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori.
- **Termine per il trasferimento:** 03 marzo della stagione sportiva in corso.
- **Doppio tesseramento:** tra il 1° dicembre e il 03 marzo della stagione sportiva in corso.
- Numero massimo di giocatori stranieri di formazione estera utilizzabili in ciascuna gara **4 (quattro)**
- Numero massimo di giocatori italiani di formazione estera **6 (sei)**
- **Minimo 13** giocatori di formazione italiana o equiparati utilizzabili in ciascuna gara
- **Illimitato** il numero dei comunitari tesserabili

Prescrizioni per la numerazione delle maglie. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 7 punto 1 lett. f) del Regolamento Attività Sportiva, la numerazione delle maglie dei giocatori deve essere obbligatoriamente da 1 a 15 per i giocatori che scendono in campo e da 16 a 23 per i giocatori in panchina.

9.2 CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO DI ECCELLENZA A-ÉLITE FEMMINILE



LA SCHEDA

- **Affiliazione e iscrizione al campionato:** entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- **Termine per tesseramento di giocatori** categoria Seniores femminile provenienti da Federazione estera: 03 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori
- **Termine per il trasferimento:** 3 marzo della stagione sportiva in corso
- **Doppio tesseramento:** tra il 1° dicembre e il 03 marzo della stagione sportiva in corso
- Numero massimo di giocatrici straniere di formazione estera utilizzabili in ciascuna gara **2 (due)**
- Numero massimo di giocatrici italiane di formazione estera **6 (sei)**
- **Minimo 15** giocatrici di formazione italiana o equiparate utilizzabili in ciascuna gara
- **Illimitato** il numero dei comunitari tesserabili

9.3 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE



LA SCHEDA

- **Affiliazione e iscrizione al campionato:** entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- **Termine per tesseramento di giocatori** categoria Seniores maschile provenienti da Federazione estera: 03 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori
- **Termine per il trasferimento:** 03 marzo della stagione sportiva in corso
- **Doppio tesseramento:** tra il 1° dicembre e il 03 marzo della stagione sportiva in corso
- Numero massimo di giocatori stranieri di formazione estera utilizzabili in ciascuna gara **2 (due)**
- Numero massimo di giocatori italiani di formazione estera **6 (sei)**
- **Minimo 15** giocatori di formazione italiana o equiparati utilizzabili in ciascuna gara
- **Illimitato il numero dei comunitari tesserabili**
-

9.4 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE



LA SCHEDA

- **Affiliazione e iscrizione al campionato:** entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- **Termine per tesseramento di giocatrici** di categoria Seniores provenienti da Federazione estera: 03 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutte le altre giocatrici
- **Termine per il trasferimento:** 03 marzo della stagione sportiva in corso
- **Doppio tesseramento:** tra il 1° dicembre e il 03 marzo della stagione sportiva in corso
- Numero massimo di giocatrici straniere di formazione estera utilizzabili in ciascuna gara **1 (uno)**
- Numero massimo di giocatrici italiane di formazione estera **4 (quattro)**
- **Minimo 18** giocatrici di formazione italiana o equiparate utilizzabili in ciascuna gara
- **Illimitato** il numero dei comunitari tesserabili

9.5 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B



LA SCHEDA

- **Affiliazione e iscrizione al campionato:** entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- **Termine per tesseramento di giocatori** di categoria Seniores provenienti da Federazione estera: 03 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori
- **Termine per il trasferimento:** 03 marzo della stagione sportiva in corso
- **Doppio tesseramento:** tra il 1° dicembre e il 03 marzo della stagione sportiva in corso
- Numero massimo di giocatori stranieri di formazione estera utilizzabili in ciascuna gara **1 (uno)**
- Numero massimo di giocatori italiani di formazione estera **3 (tre)**
- **Minimo 18** giocatori di formazione italiana o equiparati utilizzabili in ciascuna gara
- **Illimitato** il numero dei comunitari tesserabili

9.6 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C



LA SCHEDA

- **Affiliazione e iscrizione al campionato:** entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
- **Termine per tesseramento di giocatori** di categoria Seniores provenienti da Federazione estera: 03 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori.
- **Termine per il trasferimento:** 03 marzo della stagione sportiva in corso.
- **Doppio tesseramento:** tra il 1° dicembre e il 03 marzo della stagione sportiva in corso.
- Numero massimo di giocatori stranieri di formazione estera utilizzabili in ciascuna gara **1 (uno)**
- Numero massimo di giocatori italiani di formazione estera **1 (uno)**
- **Minimo 20** giocatori di formazione italiana o equiparati utilizzabili in ciascuna gara
- **Illimitato** il numero dei comunitari tesserabili

N.B. Per ciascun giocatore straniero di formazione estera non inserito in lista gara rispetto al numero massimo consentito, è possibile incrementare di un'unità il numero massimo di giocatori italiani di formazione estera utilizzabili.

10. SANZIONI ACCESSORIE

10.1 RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O MANIFESTAZIONE FEDERALE

Nel caso di ritiro ed esclusione dal campionato o manifestazione federale, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29.1 lett. g) del Regolamento di Giustizia per cui la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero che si ritiri dagli stessi oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione ai Campionati, è punita con le sanzioni dell'esclusione dal campionato federale e/o dalla manifestazione federale e della pena pecuniaria secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

10.2 SANZIONI ACCESSORIE IN CASO DI RINUNCIA A GARE

Per i soli Campionati regionali di serie C, U18 e U16 maschili - per la Prima Fase qualificazione e per la Seconda Fase limitatamente ai gironi regionali- e per il Campionato di serie A femminile è stato deliberato di non considerare rinunciatricie le società che si presentino in campo con il numero minimo di 12 giocatori. Pertanto, tali gare non concorreranno al numero previsto di tre rinunce nel medesimo campionato e/o manifestazione federale che ne determinerebbe l'esclusione.

Il Consiglio Federale, in base a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento di Giustizia, ha stabilito le seguenti sanzioni pecuniarie da applicarsi alla società rinunciataria in caso di rinuncia alla gara programmata. Società partecipanti:

al Campionato di Serie A-Élite maschile	Sanzione pecuniaria di € 3.000,00 maggiorata di € 2.500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta
al Campionato di Serie A-Élite femminile	Sanzione pecuniaria di € 1.000,00 maggiorata di € 800,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta
al Campionato di SERIE A maschile alla Coppa Italia maschile	Sanzione pecuniaria di € 2.000,00 maggiorata di € 1.500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta
al Campionato di SERIE A femminile	Sanzione pecuniaria di € 300,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta
alla COPPA ITALIA femminile	Sanzione pecuniaria di € 75,00 maggiorata di € 100,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione; In deroga a quanto previsto la sanzione pecuniaria di € 75,00 non si applicherà alle squadre partecipanti di Prima Iscrizione
al Campionato di SERIE B maschile	Sanzione pecuniaria di € 700,00 maggiorata di € 800,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta
al Campionato di SERIE C maschile	Sanzione pecuniaria di € 300,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione
al Campionato Juniores U18 maschile	• Élite. Sanzione pecuniaria di € 1.000,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione; • Regionale. Sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione.
all'attività Juniores U16 maschile	• Élite. Sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione; • Regionale. Sanzione pecuniaria di € 100,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione.
all'attività Juniores U14 maschile e PROPAGANDA U12	Sanzione pecuniaria di € 75,00 solo nel caso di mancata presentazione della società o rinuncia entro 5 giorni dalla programmazione dell'attività.

Oltre alle sanzioni di cui sopra, per qualunque categoria, si applicano le seguenti **sanzioni suppletive** in tutti i casi di gare:

- da e per la Sardegna o la Sicilia ulteriore sanzione pecuniaria di € 2.500,00;

- da e per l'Isola d'Elba, ulteriore sanzione pecuniaria di € 600,00.

Le sanzioni di cui sopra non si applicano se una delle due società partecipante alla gara sia dichiarata rinunciataria per mancanza del numero minimo di 14 o, nei casi previsti, di 12 giocatori verificato nel corso della gara. Restano confermate le sanzioni previste dall'articolo 29.1.e) del Regolamento di Giustizia.

10.3 SANZIONI PER MANCATA APPLICAZIONE PROTOCOLLO HIA

È obbligatorio per le società iscritte al Campionato di Serie A-Élite maschile prevedere in ogni gara la presenza di un medico competente nell'applicazione del protocollo HIA (procedura prevista da World Rugby e recepita dalla Commissione medica federale al fine di garantire la massima tutela della salute dei giocatori), sia per la squadra ospitata sia per quella ospitante.

Per tale inadempienza sono definite le seguenti sanzioni:

- € 1.000,00 alla prima assenza;
- € 3.000,00 alla seconda assenza;
- € 5.000,00 alla terza assenza e successive.

11. ATTIVITÀ' AGONISTICA NON UFFICIALE

Il Regolamento Attività Sportiva disciplina nel dettaglio le gare che sono incluse nel perimetro dell'Attività Agonistica non Ufficiale.

11.1 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI

Per le gare internazionali con squadre straniere che hanno categorie di tesseramento Juniores e Propaganda diverse da quelle federali, può essere autorizzato l'utilizzo dei giocatori in deroga alle categorie previste dai regolamenti FIR. La differenza di età dei giocatori in campo non può essere superiore a un anno.

Per le categorie Seniores e OLD rimangono validi i limiti di età previsti dalle normative vigenti.

La copertura assicurativa si attiva solo con l'autorizzazione rilasciata dalla FIR per le amichevoli con squadre straniere e con l'autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale competente, per le amichevoli tra squadre italiane.

11.1.1 GARE O TOUR DI SQUADRE ITALIANE ALL'ESTERO

I soggetti affiliati che intendano stipulare accordi sportivo - culturali con club esteri sono obbligati a richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, per il tramite dell'Ufficio Tecnico cui deve essere inviata apposita domanda scritta.

La società italiana partecipante al Tour all'estero deve fare richiesta scritta di partecipazione all'Ufficio Tecnico almeno 20 giorni prima della gara o del tour, tramite e-mail, avvalendosi dello specifico modulo "Gare-Tour di squadre italiane all'estero" scaricabile dal sito federale alla voce "modulistica FIR".

Conformemente alle disposizioni emanate in materia dalla World Rugby, la FIR, esaminata la richiesta e concessa l'autorizzazione, provvede a inviare alla Federazione straniera interessata e alla società richiedente, il nulla-osta al Tour.

11.1.2 GARE O TORNEI NAZIONALI CON PARTECIPAZIONE DI CLUB STRANIERI

La società italiana che organizza e/o partecipa all'incontro o al torneo cui partecipano una o più squadre straniere, deve darne comunicazione all'Ufficio Tecnico almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della gara, tramite e-mail, avvalendosi dello specifico modulo "Gare-Tornei in Italia con la partecipazione di club stranieri" scaricabile dal sito federale alla voce "modulistica FIR".

La designazione degli arbitri avverrà:

- per le gare di categoria Seniores, a cura della C.O.G.;
- per le gare di categoria Juniores e Propaganda, a cura del Comitato Regionale di riferimento.

11.1.3 PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI IN ITALIA DI SINGOLI GIOCATORI/GIOCATRICI TESSERATI PER FEDERAZIONI STRANIERE

Se una società italiana vuole utilizzare in tali incontri un giocatore tesserato per una Federazione straniera, deve richiedere all'Ufficio Tecnico della FIR, almeno 20 giorni prima della gara, di inoltrare alla Federazione straniera con cui il giocatore invitato è tesserato, la domanda di nulla-osta. Nella richiesta di nulla-osta la società deve specificare di essere a conoscenza e di accettare la regolamentazione della World Rugby. Il giocatore extracomunitario dovrà portare con sé copia del nulla-osta che gli è stato rilasciato. In ogni caso la FIR deve ricevere il nulla-osta dalla società italiana organizzatrice o dalla Federazione straniera di appartenenza del giocatore invitato, prima della data dell'incontro.

11.1.4 PARTECIPAZIONE A GARE ALL'ESTERO CON UN CLUB STRANIERO DI UN GIOCATORE/GIOCATRICE ITALIANO TESSERATO PER UNA SOCIETÀ ITALIANA

Il giocatore/giocatrice invitato da un club straniero a partecipare a una gara all'estero deve richiedere alla FIR il nulla-osta allegando alla domanda copia dell'invito ricevuto ed autorizzazione della propria società (da compilare sui fac-simile della World Rugby in lingua inglese).

11.2 ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI

Come disposto dall'art. 31 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva e allo scopo di consentire la designazione di un Direttore di gara, la società che intende disputare gare o tornei amichevoli cui partecipano solo squadre italiane deve inviare la richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale territorialmente competente almeno 5 giorni prima della gara.

Disposizioni per lo svolgimento della gara. Le disposizioni per la disputa di gare amichevoli, contenute nell'art. 7 e 8 del Regolamento Attività Sportiva, sono le stesse previste per le gare dei campionati ufficiali e, pertanto:

- i giocatori che partecipano devono essere regolarmente tesserati alla data della gara;
- la società deve disporre di un medico;
- l'accompagnatore deve presentare regolarmente l'elenco giocatori all'arbitro designato insieme alle tessere ed ai documenti dei partecipanti.

Utilizzo di giocatori/giocatrici di altra società. La società che intende utilizzare un giocatore in una gara amichevole sia esso italiano o extracomunitario ma tesserato per altra società, dovrà ottenere dalla stessa specifica autorizzazione che dovrà essere presentata all'arbitro.

11.3 ATTIVITÀ BEACH RUGBY

Alla FIR è demandato il compito di promuovere l'attività del Beach Rugby sul territorio nazionale e di organizzare la competizione denominata Trofeo Italiano Beach Rugby.

Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di beach rugby devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. L'attività è regolata, per ogni relativo effetto e per quanto non espressamente previsto, da regolamenti tecnici definiti dalla Federazione.

Tesseramento. I giocatori maggiorenni partecipanti al Torneo Nazionale Beach Rugby devono essere regolarmente tesserati con la FIR nella categoria Seniores. Gli atleti minorenni possono partecipare in osservanza di quanto previsto al punto 8.2. del Quadro riassuntivo (vigono i limiti di età massima specificati nei Regolamenti Organico e Sanitario della FIR).

Gli atleti Juniores e Propaganda possono partecipare solamente all'attività riservata alle rispettive categorie di appartenenza.

Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6.

Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.

Iscrizione alle attività. Le società potranno, dapprima, iscriversi all'attività attraverso la procedura on line o inviando via e-mail (tecnico@federugby.it) gli appositi modelli per la richiesta. Modalità e informazioni approfondite per l'utilizzo della procedura on line sono pubblicate sul sito federale www.federugby.it

Alle singole tappe si dovrà invece fare riferimento a ciascun comitato/delegazione regionale che pianifica ed organizza l'attività: è possibile consultare la sezione "Rugby per tutti" sul sito federale o rivolgersi direttamente alla struttura di Promozione federale (promozionesviluppo@federugby.it).

11.4 ATTIVITÀ TOUCH RUGBY

Alla FIR è demandato il compito di promuovere, sul territorio nazionale, l'attività del Touch Rugby, cd. *rugby al tocco*, e qualora possibile organizzare la competizione denominata Trofeo Italiano Touch Rugby.

Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di Touch Rugby devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. L'attività è regolata, per ogni relativo effetto e per quanto non espressamente previsto, da regolamenti tecnici definiti dalla Federazione.

Tesseramento. I giocatori/giocatrici partecipanti alla attività di Touch Rugby devono essere regolarmente tesserati con la FIR in qualità di giocatori nelle categorie Seniores, Juniores e Propaganda (limitatamente ai giocatori che abbiano compiuto il 12° anno di età).

Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6.

Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.

Iscrizione all'attività. Le società potranno, dapprima, iscriversi all'attività attraverso la procedura on line o inviando via e-mail (tecnico@federugby.it) gli appositi modelli per la richiesta. Modalità e informazioni approfondite per l'utilizzo della procedura on line sono pubblicate sul sito federale www.federugby.it. Alle singole tappe si dovrà invece fare riferimento a ciascun comitato/delegazione regionale che pianifica ed organizza l'attività: è possibile consultare la sezione "Rugby per tutti" sul sito federale o rivolgersi direttamente alla struttura di Promozione federale (promozionesviluppo@federugby.it).

Varianti. L'attività può anche essere praticata sulla sabbia mutuando, per quanto compatibili, le previsioni per il Beach Rugby.

11.4 ATTIVITÀ SNOW RUGBY

Alla FIR è demandato il compito di promuovere l'attività dello Snow Rugby sul territorio nazionale.

Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di Snow rugby devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. L'attività è regolata, per ogni relativo effetto e per quanto non espressamente previsto, da regolamenti tecnici definiti dalla Federazione.

Tesseramento. I giocatori maggiorenni partecipanti alle attività di Snow Rugby devono essere regolarmente tesserati con la FIR nella categoria Seniores. Gli atleti minorenni possono partecipare in osservanza di quanto previsto al punto 8.2. del Quadro riassuntivo (vigono i limiti di età massima specificati nei Regolamenti Organico e Sanitario della FIR).

Gli atleti Juniores e Propaganda possono partecipare solamente all'attività riservata alle rispettive categorie di appartenenza.

Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6.

Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.

Iscrizione alle attività. Le società potranno, dapprima, iscriversi all'attività attraverso la procedura on line o inviando via e-mail (tecnico@federugby.it) gli appositi modelli per la richiesta. Modalità e informazioni approfondite per l'utilizzo della procedura on line sono pubblicate sul sito federale www.federugby.it. Alle singole tappe si dovrà invece fare riferimento a ciascun comitato/delegazione regionale che pianifica ed organizza l'attività: è possibile consultare la sezione "Rugby per tutti" sul sito federale o rivolgersi direttamente alla struttura di Promozione federale (promozionesviluppo@federugby.it).

12. ATTIVITÀ NON AGONISTICA

12.1 ATTIVITÀ OLD

La Federazione Italiana Rugby riconosce l'attività "OLD" (o VETERANS) come attività svolta da squadre di giocatori che abbiano compiuto di norma il 42° anno di età; possono partecipare all'attività OLD anche i giocatori che abbiano compiuto almeno 35 anni di età.

L'attività OLD è svolta da squadre appartenenti a società che svolgono attività federale o società appositamente costituite. **Lo svolgimento di attività OLD non dà diritto a voto.**

Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto "Divertimento, Amicizia, Fraternità" (*Fun, Friendship, Fraternity*).

Affiliazione. Le società che intendono affiliarsi alla Federazione devono attenersi a quanto indicato al capitolo 1 della presente Circolare.

Tesseramento. I giocatori che partecipano all'attività OLD devono essere tesserati alla FIR per tale categoria inviando al Comitato Regionale competente la domanda di tesseramento (Mod.12/OLD debitamente compilato e copia della tessera sanitaria).

Il tesseramento di giocatore della categoria OLD è incompatibile con il tesseramento di giocatore che svolga attività agonistica, ma non è incompatibile con qualunque altro tipo di tesseramento.

Ai sensi del Regolamento Sanitario è condizione indispensabile per il tesseramento annuale e la partecipazione all'attività non agonistica la presentazione da parte degli interessati del certificato di stato di buona salute di cui al D.M. 28 febbraio 1983. **Il Presidente della Società, richiedendo il tesseramento o il rinnovo dello stesso, si assume la responsabilità in ordine al possesso, da parte del giocatore, del prescritto certificato che deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.**

I giocatori, una volta tesserati, tenuto conto dello spirito della attività, possono giocare in squadre diverse.

Regolamento.

Le Regole del gioco sono quelle del "Golden Oldies Rugby" internazionalmente praticato. Sono applicate le Regole del Gioco IRB per la categoria U19 con le seguenti modifiche:

- La partita ha la durata di 2 tempi di 20 minuti ciascuno con un intervallo di almeno 5 minuti.
- Tutti i giocatori devono essere muniti di un adeguato equipaggiamento ed essere in possesso di scarpe da gioco con tacchetti corti.
- Tutti gli 8 giocatori mischia dovranno rimanere legati finché la palla non sia libera.
- Non è concesso al mediano di mischia di rincorrere la palla intorno alla mischia.
- Durante la mischia non è permesso spingere.
- L'ingaggio tra le prime linee deve essere effettuato lentamente.
- La squadra in difesa può calciare fuori la palla solo entro la linea dei propri 22 m.
- Durante la rimessa laterale tutti gli 8 giocatori della mischia debbono essere in linea e partecipare alla rimessa. Non sono ammesse rimesse laterali veloci.
- La squadra che segna la meta ha diritto al calcio d'avvio che consegnerà la palla alla squadra avversaria.
- I cambi e le sostituzioni dei giocatori sono illimitati.
- Le regole del fuori gioco (10 metri) devono essere rigorosamente applicate durante la mischia e la rimessa in gioco laterale.
- Il giocatore portatore di palla deve passarla al massimo dopo 20 metri.
- Tutti i giocatori devono attenersi alle regole del placcaggio secondo i colori dei pantaloncini che vestono i giocatori avversari.
- I capitani delle squadre sono responsabili per il comportamento corretto dei propri giocatori.
- Le regole di gioco possono essere modificate in comune accordo tra i capitani delle squadre. L'arbitro dovrà sempre richiedere ai capitani se intendono introdurre norme o cautele particolari nel gioco.

- Ai fini della applicazione delle regole sul placcaggio, il colore dei pantaloncini è:
 - *bianco o quello della Società*: sino a 60 anni
 - *rosso*: oltre i 60 anni. Il giocatore non può essere placcato e può essere fermato solo abbracciandolo.
 - *oro*: da 65 a 70 anni. Il giocatore non può essere placcato e non può essere abbracciato. Il Giocatore può essere fermato ponendosi di fronte allo stesso con le braccia aperte.
 - *viola*: oltre 70 anni. Il giocatore non può essere placcato e non può essere abbracciato né ostacolato in alcun modo.

Disposizioni per lo svolgimento della gara. La società che intende disputare gare o tornei amichevoli dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale competente territorialmente almeno 5 giorni prima della effettuazione della gara allo scopo di consentire la designazione di un direttore di gara.

Il Capitano o l'Accompagnatore è tenuto a presentare all'arbitro la lista dei giocatori partecipanti alla gara, che deve procedere al loro riconoscimento. Non è necessaria l'iscrizione nella lista del nominativo di un tecnico. Solo per quanto applicabili, tenuto conto della natura non competitiva della attività, si richiamano le norme del Regolamento Organico sulla attività agonistica, fatta in ogni caso salva la necessità della presenza di un medico

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono comminate dall'arbitro e sono fini a sé stesse. Il cartellino rosso determina l'impossibilità del giocatore, salva diversa regolamentazione in caso di torneo, di partecipare alla gara in cui è stato espulso ad altre gare programmate nella stessa giornata.

I comportamenti contrari allo spirito di tale attività, amatoriale e non competitiva sono, considerati contrari ai doveri di lealtà e correttezza tra i tesserati e passibili delle sanzioni previste dall'art.20 del Regolamento di Giustizia, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche.

Tutela sanitaria. Ai fini e per gli effetti della legge 9 agosto 2013 n.98 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 per i tesserati di età superiore ai 42 anni, è previsto l'obbligo di certificazione, presso il medico di base o il medico specialista in medicina dello sport, di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (saranno i medici a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come, ad esempio, l'elettrocardiogramma).

I tesserati di età inferiore (da 35 a 42 anni non compiuti) che partecipano all'attività OLD devono, comunque, munirsi di certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica.

Seppur non qualificata come attività agonistica ma in considerazione delle sue caratteristiche tecnico-sportive, l'attività OLD effettuata con le regole del gioco a XV e Seven, prevede, per il suo svolgimento, l'obbligo di certificazione medica di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, con la prescritta valutazione integrativa per gli ultra-quarantaduenni (ECG sotto sforzo).

Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.

Iscrizione alle attività. Le società potranno procedere all'iscrizione ai Campionati attraverso la procedura on line o inviando via e-mail (tecnico@federugby.it) gli appositi modelli per la richiesta.

12.2 ATTIVITÀ TAG RUGBY

Alla FIR è demandato il compito di promuovere, sul territorio nazionale, l'attività del *Tag Rugby*.

Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di Tag Rugby devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. L'attività è regolata, per ogni relativo effetto e per quanto non espressamente previsto, da regolamenti tecnici definiti dalla Federazione.

Tesseramento. I giocatori partecipanti alla attività di Tag Rugby devono essere regolarmente tesserati con la FIR nella categoria giocatori.

Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6, tenuto conto che il Tag Rugby è classificato come attività sportiva non agonistica.

Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.

Iscrizione all'attività. Le società potranno procedere all'iscrizione alle gare attraverso la procedura on line o inviando via e-mail (*tecnico@federugby.it*) gli appositi modelli per la richiesta.

Varianti. L'attività può anche essere praticata sulla sabbia mutuando, per quanto compatibili, le previsioni per il Beach Rugby.

13. RUGBY SOCIALE

Affiliazione. Le società sportive che intendono partecipare alle attività dei progetti sociali FIR possono affiliarsi previo versamento della tassa di affiliazione e, in considerazione dell'attività sportiva e didattica svolta, possono essere iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per il riconoscimento ai fini sportivi.

All'atto della riaffiliazione, le società che intendono proseguire l'attività nell'ambito di quella del Rugby Sociale, dovranno presentare una autocertificazione che attesti il progetto al quale partecipano. La FIR può, comunque, richiedere documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata.

Registrazione attività. Con apposita modulistica le società dovranno, inoltre, indicare il tipo di attività praticata (es. rugby in carcere, rugby integrato, rugby di integrazione migranti). Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Federale effettuare la registrazione di tali attività nel data base informatico, per ora, ai soli fini informativi.

Tesseramento (confronta anche capitolo 2).

I giocatori partecipanti esclusivamente alle attività di Rugby Sociale riconosciute da FIR devono essere regolarmente tesserati con la FIR nelle apposite categorie giocatori utilizzando la prevista modulistica.

I tesserati delle società che partecipano ai progetti sociali FIR o che sono affiliate in virtù di convenzioni/protocolli non sono soggetti ad alcun vincolo e sono inquadrati come equiparati Italiani.

I documenti necessari al tesseramento dei giocatori migranti e/o rifugiati, completi di dati identificativi e foto, devono essere rilasciati dall'autorità statale che li ha accolti.

Partecipazione ai campionati federali. Le società partecipanti ai Campionati federali ufficiali con squadre che partecipano ai progetti sociali FIR, potranno partecipare al Campionato federale di serie C senza alcuna limitazione, ferme restando le prescrizioni sanitarie per lo svolgimento dell'attività agonistica.

Le società che partecipano agli altri Campionati federali ufficiali e che intendono inserire nelle rispettive squadre i tesserati che partecipano ai progetti sociali FIR dovranno farne specifica richiesta alla Commissione Tesseramenti Federale, documentando, per ciascuno di essi, il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione a detti Campionati.

Tasse di tesseramento. Le società affiliate che partecipano ai progetti sociali FIR o che sono affiliate in virtù di convenzioni/protocolli sono esentate dal versamento della tassa di tesseramento per i soli tesserati coinvolti nei progetti sociali.

Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6.

Per le attività di Rugby Integrato e per il Rugby Oltre le sbarre (solo giocatori che non partecipano all'attività agonistica), qualificate attività non agonistiche, è richiesta la produzione di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

14. TASSE FEDERALI

Pagamenti. Tutti i pagamenti relativi alle tasse federali devono essere effettuati a mezzo:

- conto corrente postale n° 69974004
- bonifico cod. IBAN IT42X0760103200000069974004

a favore della Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico Curva Nord, 00135 ROMA.

Affiliazione e riaffiliazione. La tassa di affiliazione/riaffiliazione attribuisce ai soggetti affiliati i diritti di cui all'art. 6 dello statuto federale. L'entità della tassa è fissata in € 50,00 che i soggetti affiliati devono versare alla FIR unitamente ai documenti richiesti al capitolo 1 della presente Circolare.

Tasse tesseramento. Le tasse di tesseramento che gli affiliati dovranno versare per la corrente stagione sportiva sono stabilite come segue:

- per i tesserati delle categorie da U16 a Seniores incluse (valido anche per l'attività amatoriale e Old)
€ 5,00 per ciascun tesserato (giocatore, dirigente, personale di società, etc.).
Nei casi in cui lo stesso soggetto sia tesserato per più di una categoria con la medesima società, quest'ultima è tenuta al versamento di una sola tassa di tesseramento.
- per i tesserati delle categorie U14 e Propaganda
€ 2,50 per ciascun tesserato giocatore.
Nei casi in cui lo stesso soggetto sia tesserato per più di una categoria con la medesima società, quest'ultima è tenuta al versamento di una sola tassa di tesseramento.
- per tutti i tesserati, tesseramento SMART-promozionale (vedi art. 2.2.)
€ 1,00 per ciascun tesserato giocatore.

Acconto tasse tesseramento. Tutti i soggetti affiliati sono tenuti a versare, all'atto dell'affiliazione/rinnovo affiliazione, un anticipo della quota dovuta, con riferimento al massimo campionato a cui la società si è iscritta, in misura pari a:

- € 500,00 (Serie A-Élite maschile)
- € 300,00 (Serie A-Élite femminile e Serie A maschile)
- € 200,00 (Serie B maschile)
- € 150,00 (Serie C maschile)
- € 150,00 (Serie A femminile e Coppa Italia femminile)
- € 50,00 (Propaganda e Juniores maschile e femminile, Old)

L'anticipo è dovuto esclusivamente in riferimento al campionato cui la società è iscritta con la sua squadra.

Tasse di tesseramento TECNICI ALLENATORI. Per la stagione sportiva sono definite le seguenti tasse di tesseramento:

- Educatori Sviluppo Rugby ESR (anche non allenatori) Gratuito
- Allenatori livello 1, 2, 3 € 50,00
- Allenatori livello 4 € 75,00

Tassa di tesseramento PREPARATORI FISICI

- Livello adolescenti e adulti € 50,00

Tasse di tesseramento ARBITRI. Per la stagione sportiva sono definite le seguenti tasse di tesseramento:

- 1° grado e progetto "Rugby oltre le sbarre" Gratuito
- 2° grado, 1° livello € 10,00
- 2° grado, 2° livello € 15,00
- 2° grado, 3° livello € 15,00
- 3° grado € 15,00
- 4° grado € 15,00

- Arbitro fuori ruolo € 15,00

Tasse reclamo. Le tasse per l'accesso ai gradi della giustizia sportiva sono definite come segue:

- Ricorso al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale € 150.00
- Ricorso alla Corte Sportiva d'Appello € 250.00
- Ricorso al Tribunale Federale € 250.00
- Ricorso alla Corte Federale di Appello € 350.00
- Ricorso al Consiglio Federale € 300.00

Contributo funzionale. Il Consiglio federale ha stabilito i seguenti importi a titolo di contributo di funzionamento per l'accesso ai seguenti procedimenti:

- Ricorso Collegio Arbitrale € 150,00
- Ricorso Commissione Paritetica e di Conciliazione € 250,00
- Copia atti (art. 46 Regolamento di Giustizia) € 20,00

Modifiche dati archivio informatico federale⁷:

- per ogni difformità fino alla terza € 30,00
- per ogni ulteriore difformità € 60,00

⁷ Il numero di interventi è calcolato in funzione di quelli complessivamente eseguiti nell'arco della stagione sportiva.

15. MARCHIO FEDERALE

15.1 LINEE GUIDA SULLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO

La Federazione Italiana Rugby (FIR) attraverso le seguenti linee guida intende disciplinare l'utilizzo del logo/marchio al fine di salvaguardarne l'efficacia comunicativa, specificare e demarcare l'ambito di utilizzo della licenza da parte dei soggetti abilitati, rammentando che l'identificazione degli elementi base dell'immagine e degli elementi grafici del marchio, ponendosi come strumento idoneo per rispondere in maniera chiara ed efficace alle esigenze di natura comunicazionale, trova la sua naturale disposizione all'interno del Corporate Identity Manual, in grado di presentare un'applicazione coerente e coordinata dell'identità visiva federale.

Le linee guida nel seguito specificate consentiranno a tutti i soggetti abilitati di comprendere appieno il valore del logo/marchio FIR in tutte le sue applicazioni e limitazioni, con espressa salvaguardia dell'immagine, della reputazione e del prestigio della Federazione Italiana Rugby.

L'utilizzo del logo/marchio è concesso di diritto ai soggetti nel seguito indicati, limitatamente allo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale e ove non abbinata a partner di natura commerciale, in coerenza con la propria missione statutaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Comitati regionali - Delegazioni regionali/provinciali,
- Associazioni riconosciute dalla FIR o autorizzate con presa d'atto,
- Società Sportive Affiliate.

15.2 AMBITI DI APPLICAZIONE E PROCEDURE

L'utilizzo del Marchio dovrà essere, altresì, oggetto di formale richiesta all'Ufficio Contratti e centro studi legislativi (chiara.petrosino@federugby.it) e all'area comunicazione (simona.detoma@federugby.it) nei casi di seguito specificati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività di comunicazione "*above the line*" attraverso gli strumenti: campagne tv, cinema, stampa, editoria in genere, affissioni;
- attività di comunicazione "*below the line*" attraverso gli strumenti: direct marketing, promozioni.

Una volta avanzata la richiesta di utilizzo e sottoposta preventivamente la bozza di stampa del materiale riportante il marchio FIR all'Area Comunicazione, la stessa si pronuncerà favorevolmente o meno nel termine perentorio di 7 giorni lavorativi.

15.3 DIVIETI DI UTILIZZO

L'utilizzo del logo/marchio FIR è severamente vietato:

- in caso di riproduzione dello stesso su qualsiasi supporto mediatico senza preventivo controllo e consenso da parte della FIR;
- in caso di rappresentazione grafica non conforme alle disposizioni dettate all'interno della Corporate Identity Manuale che evidenzia una palese alterazione degli elementi costitutivi del logo/marchio;
- in caso di abbinamento a marchi di fabbrica, logotipi o nomi di impresa commerciale la cui attività sia contraria agli scopi, ai principi statutari veicolati dalla FIR ed alle disposizioni di legge;
- in caso di abbinamento a marchi di fabbrica, logotipi o nomi di impresa commerciale che violino il vincolo dell'esclusività nel rapporto di sponsorizzazione tra la FIR e i propri partner.

Si precisa inoltre che l'utilizzo del marchio FIR non si intenderà concesso ai richiedenti laddove sia stata avanzata contestuale istanza di rilascio del logotipo da parte del Comitato Regionale.

15.4 DURATA

La licenza di utilizzo del Marchio ha durata temporanea, eccezion fatta per le concessioni "di diritto". La validità della stessa decorre dalla data di concessione dell'autorizzazione sino al completo espletamento dell'attività per la quale è stata avanzata la richiesta, salvo casi particolari che saranno, di volta in volta, oggetto di vaglio.

16. PIANO DI SOSTEGNO AI CLUB PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE

16.1 MONTE PREMI

La Federazione Italiana Rugby stanZIA un monte premi di € **700.000** (settecentomila) a sostegno dei club che partecipano alle attività federali giovanili delle categorie Under 14 e Under 16, maschili e femminili.

Eventuali risorse aggiuntive potranno essere valutate e approvate in sede di definizione e approvazione del bilancio preventivo FIR 2026.

16.2 OBIETTIVO

Il piano intende sostenere i club impegnati nello sviluppo del settore giovanile, in un momento in cui anche la FIR si trova ad affrontare importanti sfide economiche.

Riconoscere il valore della loro partecipazione alle competizioni ufficiali rappresenta una scelta strategica in un contesto critico, che minaccia la tenuta e la crescita del sistema rugby a livello globale.

16.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il sostegno economico verrà assegnato nell'esercizio 2026, sulla base di un indicatore di attività attribuito alle società, calcolato in funzione del numero di partecipazioni alle attività ufficiali federali nelle categorie di riferimento risultanti al termine della stagione 2025/2026.

16.4 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

Indicatore di attività: numero di partecipazioni effettive alle attività ufficiali.

Attività considerate:

- Under 16 maschile: gare ufficiali di campionato
- Under 14 maschile e femminile, Under 16 femminile: raggruppamenti ufficiali organizzati dai Comitati Regionali.

Attribuzione dell'indicatore:

- 1 punto per ogni partecipazione Under 16 (maschile e femminile)
- 1 punto per ogni partecipazione Under 14 (maschile e femminile).

Saranno prese in considerazione solo le società che ottemperano ai requisiti previsti per il riconoscimento dell'attività federale, come verranno determinati dal Comunicato Federale n° 1 della stagione sportiva 2025/2026.

16.5 CLASSIFICA

Gli indicatori di attività assegnati determineranno una classifica nazionale di merito, che rappresenta il livello di attività svolta da ciascun club nel corso della stagione.

16.6 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

Il contributo economico verrà assegnato in proporzione all'indicatore di attività ottenuto, secondo la seguente formula:

$$\text{Premio per la società} = (\text{Monte Premi Totale} \div \text{Somma degli indicatori di tutte le società}) \times \text{Indicatore della società}$$

L'obiettivo è garantire una distribuzione equa e proporzionata delle risorse, in funzione della partecipazione effettiva alle competizioni da parte del club.